



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE di CONSOLI Spa

Il presente modello di organizzazione è stato redatto  
dallo Studio-231 dell'Avv. Attilio Franchi & C.  
corrente in Brescia, contrada Santa Croce 13.  
Tel. 030 44311 - Fax: 030 49208  
E Mail: [info@Studio-231.it](mailto:info@Studio-231.it)

# Indice generale

## Parte generale

14

1. Il decreto legislativo n.231/2001 .....	15
2. Adozione del modello da parte della CONSOLI .....	17
3. Struttura del modello .....	18
4. La predisposizione del sistema di controllo preventivo.....	26
5. L'Organismo di Vigilanza.....	26
5.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza.....	27
5.1.1 Autonomia e indipendenza.....	27
5.1.2 Professionalità.....	27
5.1.3 Continuità di azione .....	27
5.1.4 Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità .....	27
5.2. Nomina, durata e revoca .....	27
5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	28
5.3.1 Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.....	28
5.3.2 Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto .....	29
5.3.3 Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali .....	29
5.3.4 Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	30
5.3.5 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.....	30
5.4. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Whistleblowing .....	30
5.4.1. Premessa .....	30
5.4.2. Perimetro oggettivo: contenuto delle segnalazioni .....	31
5.4.3. Perimetro soggettivo: soggetti tenuti ed effettuare le segnalazioni.....	32
5.4.4. Nomina dell'OdV come responsabile dei sistemi interni di segnalazione e dell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni .....	32
5.4.5. Modalità di segnalazione .....	33
5.4.5.1. Segnalazione Ordinaria Scritta.....	33
5.4.5.2. Segnalazione Telematica Secretata .....	33
5.4.6. Contenuto della segnalazione.....	33
5.4.7. Procedure dell'OdV a seguito della segnalazione.....	34
5.4.7.1. Casi di infondatezza o di irrilevanza della segnalazione.....	34
5.4.7.2. Caso di fondatezza e di rilevanza della segnalazione .....	34
5.4.8. Provvedimenti disciplinari .....	34
5.4.9. Forme di tutela del segnalante .....	35
5.4.10. Tutela dell'anonimato .....	35
5.4.11. Divieto di discriminazione .....	35
5.4.12. Responsabilità del segnalante .....	36
5.4.13. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	36
5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali.....	36
6. Il sistema disciplinare.....	37
6.1. Misure nei confronti di quadri, impiegati.....	38
6.2. Misure nei confronti dei dirigenti .....	40
6.3. Misure nei confronti degli amministratori e del Collegio Sindacale.....	40
6.4. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni.....	40
7. Formazione e diffusione del modello .....	41
7.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali .....	41
7.2 Comunicazione ai membri dell'Organo di Vigilanza.....	41

7.3 Comunicazione e formazione nei confronti del personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società .....	42
7.4 Comunicazione e formazione nei confronti dei responsabili delle are.....	42
7.5 Altre forme di comunicazione nei confronti del personale .....	42
7.6 Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners .....	42
8. Il sistema delle verifiche.....	43
Parte Speciale:	
.....	
45	
1. Articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione o dell'Unione Europea.....	46
1. Premessa .....	46
1.1 Descrizione dei reati.....	47
1.2 Indebita percezione e utilizzo di erogazioni pubbliche, anche mediante truffa .....	48
1.2.1 I reati finalizzati alla percezione dei finanziamenti.....	49
1.2.1.1 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.).....	49
1.2.1.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.).....	50
1.2.2 Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.).....	50
1.3 Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico.....	51
1.4 Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico.....	51
1.5 Concussione .....	52
1.6 Corruzione.....	53
1.6.1 I reati di corruzione compiuti dai soggetti corrotti.....	55
1.6.1.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (318 c.p.) .....	55
1.6.1.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 e 319 bis c.p.) .....	56
1.6.1.3 Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.) .....	56
1.6.2 I reati di corruzione compiuti dai soggetti corruttori .....	56
1.6.2.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (318 c.p. e 321 c.p.).....	56
1.6.2.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319, 319 bis e 321 c.p.) .....	57
1.6.2.3 Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p. e 321 c.p.).....	57
1.6.3 I reati di istigazione alla corruzione compiuti da chi tenta di corrompere .....	58
1.6.3.1 Istigazione alla corruzione per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (322 c.p., comma 1) .....	58
1.6.3.2 Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 2) .....	58
1.6.4 I reati di istigazione alla corruzione compiuti dal potenziale corrotto .....	58
1.6.4.1 Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 3) .....	58
1.6.4.2 Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 4) .....	59
1.6.4.3 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).....	59
1.6.4.4 Peculato in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 comma 1 c.p.) .....	59
1.6.4.5 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cp).....	60
1.6.4.6 Abuso d'Ufficio (323 cp).....	60
1.7 Mappatura delle aree a rischio .....	61
1.8 Principi generali di comportamento e di attuazione.....	65
1.9 Principi procedurali specifici .....	67
1.9.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza ...	68
1.9.2 Contratti .....	70
1.10 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	70
2. Articolo 25 bis Dlgs 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.....	71
2.1 Descrizione dei reati.....	71

2.1.1 Falsificazione di valori di bollo, spendita e introduzione nello Stato di valori di bollo falsificati (459 c.p.).....	71
2.1.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.).....	71
2.1.3 Spendita di valori di bollo ricevuti in buona fede (459 c.p.).....	72
2.1.4 Falsificazione, spendita di valori di bollo contraffatti (459 c.p.) .....	72
2.1.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale).....	72
2.1.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.).....	73
2.1.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.) .....	73
2.1.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.) .....	73
2.1.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni(473 c.p.).....	74
2.1.7 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.) .....	74
2.2 Mappatura delle aree a rischio .....	75
2.3 Principi generali di comportamento e di attuazione.....	76
2.4 Principi procedurali specifici .....	78
2.4.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza ...	78
2.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	78
3. Articolo 25-ter Dlgs 231/2001 – Reati societari .....	80
3.1 Descrizione dei reati.....	80
3.1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.).....	81
3.1.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.) .....	81
3.1.3 Falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.) .....	82
3.1.4 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 cod. civ.) .....	82
3.1.5 Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.) .....	83
3.1.6 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.) .....	83
3.1.7 Indebita restituzione dei conferimenti.....	84
3.1.8 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) .....	84
3.1.9 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) .....	85
3.1.10 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	85
3.1.11 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis. c.c.).....	85
3.1.12 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) .....	86
3.1.13 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) .....	86
3.1.14 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) .....	86
3.1.15 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) .....	87
3.1.16 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	88
3.1.16 Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 Bisnc.c.) .....	88
3.2 Mappatura delle aree a rischio .....	89
3.3 Principi generali di comportamento e di attuazione.....	91
3.4 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio .....	94
3.4.1 Procedura per la prevenzione dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili .....	94
3.4.2 Procedure a tutela del capitale sociale .....	97
3.4.3 Contratti .....	97
3.4.4 Gestione dei rapporti con la società di revisione .....	97
3.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	99
4 Articolo 25-quater Dlgs 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico .....	100
4.1 Descrizione dei reati.....	100

4.2 Delitti previsti dal codice penale.....	100
4.3 Delitti previsti dalle leggi speciali .....	102
4.4 Violazione della Convenzione internazionale di New York .....	102
4.5 Osservazioni generali.....	103
4.6 Mappatura delle aree a rischio .....	104
4.7 Principi generali di comportamento e di attuazione.....	105
4.8 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	106
5. Articolo 25-quater1 Dlgs 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili .....	108
6 Articolo 25-quinquies Dlgs 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale .....	109
6.1 Descrizione dei reati.....	109
6.1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.....	109
6.1.2 Prostituzione minorile.....	110
6.1.3 Pornografia minorile .....	110
6.1.4 Detenzione di materiale pornografico .....	111
6.1.5 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.....	112
6.1.6 Tratta di persone.....	112
6.1.7 Acquisto e alienazione di schiavi.....	113
6.1.8 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).....	113
6.1.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis. c.p.) .....	114
6.2 Mappatura delle aree a rischio .....	114
6.3 Principi generali di comportamento e di attuazione.....	115
6.4 Principi procedurali specifici .....	116
6.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio .....	116
6.4.2 Contratti .....	117
6.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	118
7 Articolo 25-sexies Dlgs 231/2001 – Abusi di mercato .....	119
7.1 Premessa .....	119
7.2 Il doppio binario: approfondimenti .....	119
7.3 Abuso di informazioni privilegiate (184 e 187-bis Dlgs 58/1998).....	121
7.4 Manipolazione del mercato (185 e 187-ter Dlgs 58/1998) .....	123
7.5 Mappatura delle aree a rischio .....	124
7.6 Principi generali di comportamento e di attuazione.....	125
7.7 Comportamenti sempre vietati.....	126
7.8 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	131
8 Articolo 25-septies Dlgs 231/2001 – Infortuni sul lavoro .....	132
8.1 Premessa .....	132
8.2 Gravi lesioni personali colpose .....	133
8.3.1 Omicidio colposo conseguente a omessa valutazione dei rischi.....	133
8.3.2 Omicidio colposo conseguente a omessa valutazione dei rischi.....	134
8.4 I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa.....	134
8.4.1. Descrizione dell'attività lavorativa .....	135
8.4.2 Rischi infortunistici e sanitari .....	135
8.5 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	136
8.5.1 Il Datore di Lavoro.....	136
8.5.2 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione .....	136
8.5.3 Medici Competenti.....	136
8.5.4 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.....	137
8.5.5 Addetto al Primo Soccorso.....	137
8.5.6 Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001 .....	137
8.5.7 Lavoratori.....	137
8.5.8 Terzi Destinatari .....	137
8.5.9 Servizio di Consulenza Esterna .....	138
8.6 I principi e le norme di comportamento di riferimento per la Società' .....	138

8.7 I principi e le norme di comportamento per i Destinatari .....	139
8.7.1 I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro.....	139
8.7.2 I doveri ed i compiti del RSPP.....	142
8.7.3 I doveri ed i compiti degli APS e degli API.....	142
8.7.4 I doveri ed i compiti dei RLS.....	143
8.7.5 I doveri ed i compiti del Medico Competente.....	144
8.7.6 I doveri ed i compiti dei Lavoratori .....	145
8.7 I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari.....	145
8.7.1 I doveri ed i compiti degli Appaltatori .....	145
8.7.2 I doveri ed i compiti dei Fornitori.....	146
8.7.3 I doveri ed i compiti dei Progettisti.....	146
8.7.3 I doveri ed i compiti dei Progettisti.....	146
8.7.4 I doveri ed i compiti degli Installatori.....	146
8.8 Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro .....	146
8.9 I principi informativi delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro .....	147
9 Articolo 25 octies Dlgs 231/2007 – Ricettazione e riciclaggio e autoriciclaggio .....	153
9.1 Premessa .....	153
9.2 Ricettazione (648 c.p.).....	153
9.3 Riciclaggio (648-bis c.p.).....	154
9.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.).....	155
9.5 Autoreciclaggio (648-ter-1 c.p.).....	156
9.6 Le conseguenze dei reati societari e tributari.....	156
9.6.1 La confisca dei beni .....	157
9.7 Mappatura delle aree a rischio .....	157
9.8 Principi generali di comportamento e di attuazione e procedurali specifici.....	159
9.9 Il Decreto Legislativo 231 del 16.11.2007.....	160
9.bis. – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - Art. 25-octies.	
.....	
161	
9.bis.1 Premessa.....	161
9.bis.2. Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento - Art. 493-ter c.p., .....	162
9.bis.3. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - 493-quater c.p. ....	162
9.bis.4. Frode Informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale articolo 640-ter comma 2.....	163
9.bis.5 Mappatura delle aree a rischio.....	163
9.bis.6 Protocolli .....	164
9.bis.7 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....	164
10 Articolo 24 bis Dlgs 231/01-I Reati Informatici.....	166
10.1 Premessa .....	166
10.2 Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.).....	166
10.3 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.).....	168
10.4 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.) .....	168
10.5 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.).....	169
10.6 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.).....	169
10.7 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.).....	170
10.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.).....	170

10.9 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.) .....	170
10.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.).....	171
10.11 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.) .....	171
10.12 Frode informatica con sostituzione di identità digitale (640-ter c.p.) .....	172
10.13 Indebito utilizzo di carte di pagamento (art. 55 comma 9 D.Lgs 231/2007) .....	172
10.18 Mappatura delle aree a rischio .....	173
10.19.1 Principi di comportamento generali nell'uso dei sistemi informatici aziendali.....	174
10.19.2 Principi di comportamento specifici .....	176
10.20 Principi procedurali di controllo .....	178
10.20.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza .....	178
10.20.2 Contratti .....	179
10.21 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	179
11. Articolo 24 Ter Dlgs 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata .....	180
11.1 Descrizione dei reati.....	180
11.1.1 Associazione per delinquere (Art. 416,sesto comma, c.p.) .....	180
11.1.2 Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.).....	180
11.1.3 Fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).....	180
11.2 Mappatura delle aree a rischio .....	180
12. Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio.....	182
12.1 Descrizione dei reati.....	182
12.1.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio. (513 c.p.) .....	182
12.1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza(513 -bis c.p.).....	182
12.1.3 Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.).....	182
12.1.4 Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.) .....	182
12.1.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (516 c.p.) .....	183
12.1.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.) .....	183
12.1.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.) .....	183
12.1.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.).....	183
12.2 Mappatura delle aree a rischio .....	183
13. Articolo 25 novies Dlgs 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore .....	185
13.1 Descrizione dei reati.....	185
13.1.1 art.171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633 ..	185
13.1.1 art.171-bis, della L. 22 aprile 1941, n. 633 .....	185
13.1.1 art.171-ter, della L. 22 aprile 1941, n. 633.....	186
13.1.1 art.171-septies, della L. 22 aprile 1941, n. 633 .....	187
13.1.1 art.171-octies, della L. 22 aprile 1941, n. 633 .....	188
13.2 Mappatura delle aree a rischio .....	188
13.3 Principi generali di comportamento e di attuazione.....	189
13.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	191
14. Articolo 25 decies (25 novies) Dlgs 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria .....	
192	
14.1 Descrizione dei reati.....	192
14.1.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 – bis c.p.) .....	192
14.2 Mappatura delle aree a rischio .....	192
14.3 Principi generali di comportamento e di attuazione.....	193

14.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	193
15. Articolo 25 undecies Dlgs 231/2001 – Reati ambientali	
.....	
194	
15.1 PREMESSA.....	194
15.2 Descrizione dei reati.....	194
15.2.1 Reati contro specie animali e vegetali in via di estinzione .....	195
15.2.1.1 Articolo 727-bis codice penale - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.....	195
15.2.1.2 Articolo 733-bis codice penale - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto .....	195
15.2.1.3 Articolo 1 e 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie protette .....	196
15.2.1.4 Articolo 3 legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Detenzione animali pericolosi.....	196
15.2.2 Reati di inquinamento del suolo e idrico .....	196
15.2.2.1 Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (inquinamento del suolo e delle acque) .....	196
15.2.2.2 Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarico acque industriali contenenti sostanze pericolose).....	197
15.2.3 Reati attinenti ai rifiuti .....	197
15.2.3.1 Articolo 256 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.....	197
15.2.3.2 Articolo 256 comma 3 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di discarica non autorizzata.....	197
15.2.3.3 Articolo 256 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Omessa osservanza di prescrizioni nella gestione di una discarica .....	198
15.2.3.4 Articolo 256 comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Miscelazione di rifiuti non consentita.....	198
15.2.3.5 Articolo 256 comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – rifiuti pericolosi sanitari .....	198
15.2.3.6 Articolo 258 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (falso in certificato di analisi dei rifiuti) .....	198
15.2.3.7 Articolo 259 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti .....	199
15.2.3.8 Articolo 260 commi 1 e 2 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).....	199
15.2.3.9 Articolo 260-bis comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti .....	199
15.2.3.10 Articolo 260-bis commi 7 e 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).....	200
15.2.4 REATI ATTINENTI ALLA BONIFICA DI SITI INQUINATI.....	200
15.2.4.1 Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Inquinamento del suolo e sottosuolo e omessa bonifica dei siti.....	200
15.2.5 REATI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO .....	200
15.2.5.1 Articolo 279 comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Emissioni nell'aria) .....	200
.....	
15.2.5.2 Articolo 3 comma 6 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 -Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) .....	201
15.2.6 REATI CONTRO L'AMBIENTE .....	201
15.2.6.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) .....	201
15.2.6.2 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).....	201
15.2.6.3 Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452- quinquies c.p.) .....	202
.....	
15.2.6.4 Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies c.p.) .....	202

15.3 Mappatura delle aree a rischio .....	202
15.3.1 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai reati contro specie animali e vegetali in via di estinzione .....	203
15.3.2 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento idrico; .....	204
15.3.3 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati riguardanti i rifiuti.....	205
15.3.4 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di bonifica dei siti inquinati ....	208
15.3.5 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento atmosferico; ..	209
15.3.6 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento provocato da navi .....	209
15.3.7 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati Ambientali.....	210
15.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	211
15.4.1 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei Reati di inquinamento idrico: ..	211
15.4.2 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei Reati attinenti ai rifiuti .....	212
16. Articolo 25 duodecies Dlgs 231/2001 – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .....	212
16.1 PREMESSA.....	212
16.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis del d.lgs. n. 286/98) .....	213
16.3 Mappatura delle aree a rischio .....	213
16.4 Protocolli.....	214
16.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	214
17. Articolo 25 terdecies Dlgs 231/2001 – Reato di razzismo e xenofobia.....	215
17.1 PREMESSA.....	215
17.2 Razzismo e xenofobia (art. 3 della L. 13/10/1975 n. 654).....	215
17.3 Mappatura delle aree a rischio .....	216
17.4 Principi generali di comportamento e di attuazione.....	216
17.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	217
18. Articolo 25 quinquiesdecies Dlgs 231/2001 – Reati Fiscali .....	218
18.1 PREMESSA.....	218
18.2.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 del DLT 10/03/2000, n. 74.....	218
18.2.3 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del DLT 10/03/2000, n. 74.....	218
18.2.4 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 del DLT 10/03/2000, n. 74 .....	219
18.2.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 1 del DLT 10/03/2000, n. 74 .....	219
18.2.6 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 2 bis del DLT 10/03/2000, n. 74.....	220
18.2.7 Occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del DLT 10/03/2000, n. 74 .....	220
18.2.8 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 del DLT 10/03/2000, n. 74 .....	221
18.2.9 dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 del DLT 10/03/2000, n. 74.....	221
18.2.10 omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 del DLT 10/03/2000, n. 74.....	221
18.2.10 indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater del DLT 10/03/2000, n. 74 .....	222
18.3 Mappatura delle aree a rischio .....	222
18.4 Principi generali di comportamento e di attuazione.....	224
18.4.1. Principi generali di comportamento .....	224
18.4.2. Principi specifici di comportamento .....	224

18.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	225
19. Articolo 25 sexiesdecies Dlgs 231/2001 – Reati di Contrabbando	
.....	
226	
19.1 Premessa .....	226
19.2.1 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Articolo 282 TUD) .....	227
19.2.2 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Articolo 283 TUD) .....	227
19.2.3 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Articolo 284 TUD) .....	228
19.2.4 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Articolo 285 TUD).....	228
19.2.5 Contrabbando nelle zone extra-doganale (Articolo 286 TUD).....	229
19.2.6 Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (Articolo 287 TUD).....	229
19.2.7 Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali (Articolo 288 TUD) .....	230
19.2.8 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Articolo 289 TUD).....	230
19.2.9 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Articolo 290 TUD).....	230
19.2.10 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Articolo 291 TUD).....	231
19.2.11 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-bis TUD).....	231
19.2.11 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-ter TUD).....	231
19.2.12 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-quater TUD) .....	232
19.2.13 Altri casi di contrabbando (Articolo 292 TUD) .....	233
19.2.14 Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (Articolo 294 TUD).....	233
19.3 Mappatura delle aree a rischio .....	234
19.4 Principi generali di comportamento e di attuazione.....	235
19.4.1. Principi specifici di comportamento .....	235
19.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	235
20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. Art. 25-quaterdecies	
.....	
236	
20.1 PREMESSA.....	236
20.2 Frode in competizioni sportive - Art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401 .....	236
20.3 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa - Art 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401 .....	236
20.4 Mappatura delle aree a rischio .....	238
20.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	238
21. Art.25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” “Riciclaggio di beni culturali e art.25-duodecimes devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”	
.....	
240	
21.1 Premessa .....	240
21.2.1 Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.).....	240
21.2.2 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.).....	241
21.2.3 Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c. p.).....	241
21.2.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.).....	241
21.2.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) .....	242
21.2.6 L'importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) .....	242
21.2.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) .....	243
21.2.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecimes c.p.).....	243

21.2.9 Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).....	244
21.2.10 Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) .....	244
21.2.11 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)	245
21.3 Mappatura delle aree a rischio .....	245
21.4. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	246
<b>22. MAPPATURA DEI RISCHI</b>	
.....	
247	
22.1 Analisi generale del rischio .....	247
21.2. Analisi analitica del rischio .....	248
21.2.1 Mappatura Articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	250
21.2.2 Mappatura Articolo 25 bis Dlgs 231/2001 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo .....	251
21.2.3 Mappatura Articolo 25-ter Dlgs 231/2001 Reati societari .....	252
21.2.5 Mappatura Articolo 25-quater Dlgs 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	254
21.2.6 Mappatura Articolo 25-quinquies Dlgs 231/2001 Delitti contro la personalità individuale.....	254
21.2.7 Mappatura Articolo 25-sexies Dlgs 231/2001 Abusi di mercato .....	255
21.2.8 Mappatura Articolo 25-septies Dlgs 231/2001 Infortuni sul lavoro .....	256
21.2.9 Mappatura Articolo 5-octies Dlgs 231/2001 Ricettazione e riciclaggio .....	257
21.2.9.Bis Mappatura Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - Art. 25-octies n1.....	257
21.2.10 Mappatura Articolo 24-bis Dlgs 231/2001 Reati Informatici .....	258
21.2.11 Mappatura Articolo 24 Ter Dlgs 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata .....	259
21.2.12 Mappatura Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio .....	260
21.2.13. Mappatura Articolo 25 novies Dlgs 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	261
21.2.14. Mappatura Articolo 25 decies (25 novies) Dlgs 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	262
22.2.15 Mappatura Articolo 25 undecies – Reati Ambientali .....	263
21.2.15.1 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai reati contro specie animali e vegetali in via di estinzione .....	263
21.2.15.2 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento idrico;.....	264
21.2.15.3 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati riguardanti i rifiuti.....	265
21.2.15.4 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di bonifica dei siti inquinati .....	267
21.2.15.5 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento atmosferico; .....	267
21.2.15.6 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento provocato da navi .....	268
21.2.15.6 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati Ambientali.....	268
21.2.16 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .....	269
21.2.16 Mappatura delle aree a rischio relativamente al Reato Razzismo e xenofobia (art. 3 della L. 13/10/1975 n. 654).....	269
22.23. Reati Fiscali (Articolo 25 quinquiesdecies Dlgs 231/2001).....	270
22.24. Articolo 25 sexiesdecies Dlgs 231/2001 – REATI DI CONTRABBANDO.....	271
231.25 Art. 25-quaterdecies. Dlgs 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. .....	273
.....	273

.....  
(Allegato n.1) - Modello per la segnalazione delle violazioni

.....  
274

(Allegato n.2) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

.....  
275

# **Modello organizzativo adottato da** *CONSOLI*

## **Parte generale**

## 1. Il decreto legislativo n.231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo (di seguito **Decreto**), dal titolo *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* (di seguito **enti**).

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti *in posizione apicale*)
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse soggetti *in posizione apicale*)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti (soggetti *subordinati*).

Tale responsabilità, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, mira a coinvolgere, nella punizione dei reati, gli enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti: l'ente non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa tale, da rendere possibile la commissione del reato. Il legislatore ha cioè delineato un sistema di responsabilità da *colpa organizzativa*, che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.

La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Le sanzioni a carico degli enti, previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie
- confisca del prezzo o del profitto del reato
- sanzioni interdittive, che possono sostanziarsi in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché revoca di quelli eventualmente già concessi
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- pubblicazione della sentenza, che può essere imposta qualora vengano comminate sanzioni interdittive.

Le sanzioni previste dal Decreto colpiscono esclusivamente il patrimonio e l'attività dell'ente, non le persone fisiche che hanno commesso il reato.

La norma ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale l'ente non può ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne, finalizzato a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da parte dei soggetti ad esse subordinati.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti *in posizione apicale* l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli, in particolare, devono rispondere alle seguenti esigenze:
  - 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta *mappatura delle aree a rischio*)
  - 2) prevedere specifici protocolli (*procedure*) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire
  - 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
  - 4) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
  - 5) introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (*Organismo di Vigilanza*, di seguito **OdV**). Negli enti di piccole dimensioni non è obbligatorio individuare tale organismo, in quanto la norma ammette che il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'OdV.

Per i reati commessi da soggetti *subordinati*, l'articolo 7 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente *se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che può formulare osservazioni, sulla idoneità dei modelli proposti a prevenire i reati. Dopo trenta giorni dalla

data di ricevimento del codice di comportamento, da parte del Ministero, senza che questo abbia provveduto a formulare osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

## **2. Adozione del modello da parte della CONSOLI**

*CONSOLI Spa* (di seguito l'Ente o **CONSOLI**), sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ritiene di procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto.

Tale iniziativa viene assunta nella convinzione che l'adozione del modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della CONSOLI , affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli contemplati nel Decreto.

**A tale riguardo, CONSOLI sottolinea innanzitutto di non tollerare comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti, anche nel caso in cui CONSOLI fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrari ai principi etici cui CONSOLI intende attenersi, nell'espletamento della propria missione aziendale.**

Il presente modello costituisce un aggiornamento del modello approvato nel 2006 e e successivamente aggiornato nell'anno 2011.

Parte integrante del modello è il Codice Etico e il Codice di Condotta dei Fornitori, adottati dalla società nell'ambito del Sistema di Responsabilità Sociale secondo le norme internazionali SA8000, pur presentando il modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice Etico e alla certificazione internazionale SA8000 stessi.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico, il Codice di Condotta dei Fornitori e la certificazione internazionale SA8000 rappresentano strumenti adottati in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale, che CONSOLI riconosce come propri e dei quali si pretende l'osservanza da parte di tutto il personale (dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo), nonché dei terzi che ricevono da CONSOLI incarichi (ad esempio, i consulenti) o che hanno rapporti con CONSOLI a vario titolo (ad esempio, i fornitori);
- il modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, essendo commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio della CONSOLI , possono comportare una sua responsabilità amministrativa, in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Il modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, e della relativa relazione governativa di accompagnamento, le linee guida elaborate da Confindustria e degli orientamenti giurisprudenziali.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, è affidato ad un organismo della CONSOLI dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che assume quindi il ruolo di Organismo di Vigilanza.

### 3. Struttura del modello

Il presente modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella **parte generale** vengono illustrate le componenti organizzative del modello volta ad evitare il compimento da parte dei dipendenti e collaboratori della CONSOLI delle fattispecie di reato sanzionate dal D.Lgs 231/2001, con particolare riferimento:

- a) alla predisposizione e formalizzazione di un sistema di controllo, che sia in grado di contrastare efficacemente la commissione dei reati, da parte delle persone della CONSOLI ;
- b) alla composizione ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- c) alla diffusione del modello nel contesto aziendale ed alla formazione del personale;
- d) alle protezioni da ritorsioni dei soggetti che effettuano segnalazioni (c.d.whistleblowing);
- e) al sistema disciplinare ed alle misure da adottare, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

La **parte speciale** contiene, raggruppati per categorie omogenee, la descrizione di tutte le tipologie di reati sanzionati dal D.Lgs 231/2001 e l'indicazione, per ogni singolo reato, delle sanzioni pecuniarie ed interdittive comminate dalla legge a carico degli enti.

In particolare le fattispecie di reati contemplati dal presente modello sono le seguenti:

Parte speciale 1. Articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione o dell'Unione Europea :

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898)
- Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.)

- Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (640 comma 2 c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (640-ter c.p.)
- Concussione (317 c.p.)
- Corruzione (318 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (318 e 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 e 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (318 c.p. e 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319, 319 bis e 321 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p. e 321 c.p.)
- I reati di istigazione alla corruzione compiuti da chi tenta di corrompere
- Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 1)
- Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 2)
- I reati di istigazione alla corruzione compiuti dal potenziale corrotto
- Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 3)
- Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 4)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Peculato in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 comma 1 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 cp)
- Abuso d'Ufficio (323 cp)

Parte speciale 2. - Reati previsti dall'articolo 25 – bis del Decreto – *Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo:*

- Falsificazione di valori di bollo, spendita e introduzione nello Stato di valori di bollo falsificati (459 c.p.)
- Spendita di valori di bollo ricevuti in buona fede (459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni(473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

Parte speciale 3. - Reati previsti dall'articolo 25 – ter del Decreto – *Reati societari:*

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF, art. 2623 c.c.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 174-bis TUF)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629- bis c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- induzione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Parte speciale 4. - Reati previsti dall'articolo 25 – quater del Decreto – *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:*

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999

Parte speciale 5. - Reati previsti dall'articolo 25- quater 1 del Decreto – *D- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

Parte speciale 6. - Reati previsti dall'articolo 25 quinquies del Decreto – *Delitti contro la personalità individuale:*

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)

- Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis).

Parte speciale 7. - Reati previsti dall'articolo 25 – sexies del Decreto – *Abusi di mercato:*

- Abuso di informazioni privilegiate (Art. 187-bis del TUF)
- Manipolazione del mercato (Art. 187-ter del TUF).

Parte speciale 8. - Reati previsti dall'articolo 25 – septies del Decreto – *Violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

- Omicidio colposo (Art. 589 Cod. Penale)
- Lesioni personali colpose (Art. 590 Cod. Penale).

Parte speciale 9.- Reati previsti dall'articolo 25 – octies del Decreto – *Violazione delle norme sull'antiriciclaggio la ricettazione e l'auto-riciclaggio:*

- Ricettazione (articolo 648 c.p.)
- Riciclaggio (articolo 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 cp).

Parte speciale 10. - Reati previsti dall'articolo 24 – bis del Decreto – *Reati informatici:*

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.);
- Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale (490 bis c.p.);
- Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché il loro possesso, cessione o acquisizione (all'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
  - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.);

Parte speciale 11.- Articolo 24 Ter Dlgs 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (Art. 416,sesto comma, c.p.) 173
  - Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.) 173
  - Fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)

Parte speciale 12. Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001 – *Delitti contro l'industria e il commercio*

- Turbata libertà dell'industria o del commercio. (513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza(513 -bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)

Parte speciale 13.- Articolo 25 novies Dlgs 231/2001 – *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

- art.171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-bis, della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-ter, della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-septies, della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-octies, della L. 22 aprile 1941, n. 633

Parte speciale 14.- Articolo 25 decies (25 novies) Dlgs 231/2001 – *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 – bis c.p.).

Parte speciale 15. Reati Ambientali

- Articolo 727-bis CP - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Articolo 733-bis CP - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

- Articolo 1 e 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie protette
- Articolo 3 legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Detenzione animali pericolosi;
- Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarico acque industriali contenenti sostanze pericolose;
- Articolo 256 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Articolo 256 comma 3 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di discarica non autorizzata
- Articolo 256 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Omessa osservanza di prescrizioni nella gestione di una discarica
- Articolo 256 comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Miscelazione di rifiuti non consentita
- Articolo 256 comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – rifiuti pericolosi sanitari
- Articolo 258 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (falso in certificato di analisi dei rifiuti
- Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti
- Articolo 260 commi 1 e 2 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Articolo 260-bis comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Articolo 260-bis commi 7 e 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Inquinamento del suolo e sottosuolo e omessa bonifica dei siti;
- Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Inquinamento del suolo e sottosuolo e omessa bonifica dei siti;
- Articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 6 novembre 2007, n.202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi;

Parte speciale 15. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- art. 22 comma 12-bis del d.lgs. n. 286/98;

Parte speciale 16.- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 25 duodecies Dlgs 231/2001

Parte speciale 17.- Reato di razzismo e xenofobia Articolo 25 terdecies Dlgs 231/2001.

Parte speciale 18. - Reati tributari Articolo 25 quinquiesdecies Dlgs 231/2001:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 del DLT 10/03/2000, n. 74;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del DLT 10/03/2000, n. 74;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 del DLT 10/03/2000, n. 74;

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 1 del DLT 10/03/2000, n. 74;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 2 bis del DLT 10/03/2000, n. 74;
- occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del DLT 10/03/2000, n. 74;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 del DLT 10/03/2000, n. 74;
- dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 del DLT 10/03/2000, n. 74;
- omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 del DLT 10/03/2000, n. 74;
- indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater del DLT 10/03/2000, n. 74.

Parte speciale 19. - Reati di Contrabbando Articolo 25 sexiesdecies Dlgs 231/2001:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 1973/43);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 1973/43);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 1973/43);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 1973/43);
- Contrabbando nelle zone extra-doganale (art. 286 DPR 1973/43);
- Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 1973/43);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 1973/43);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 1973/43);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 1973/43);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 1973/43);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 1973/43);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 1973/43);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 1973/43);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 1973/43);
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 DPR 1973/43).

Parte speciale 20. - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. Art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001:

- Frode in competizioni sportive Art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401;
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa Art 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401

Parte speciale 21. "Delitti contro il patrimonio culturale" art.25-septiesdecies e1 "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" . 25-duodevicies

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c. p.)

- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- l'importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

La parte speciale del Modello di organizzazione contiene, al termine della descrizione dei reati, la mappatura delle aree aziendali reputate più specificamente a rischio.

In ogni area aziendale, poi, sono stati individuati i processi e le attività nel cui svolgimento possono essere commessi i reati. Tale individuazione ha un carattere meramente indicativo ed è destinata ad essere periodicamente monitorata ed aggiornata da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Segue quindi la indicazione dei principi procedurali e comportamentali cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con CONSOLI , sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello ed al fine di evitare la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Mediante l'individuazione delle *aree a rischio* e la conseguente adozione delle opportune procedure (*protocolli*), nella parte speciale dedicata a ciascuna di esse, il modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentire ad CONSOLI di intervenire tempestivamente, per prevenire o contrastare la commissione dei reati nelle aree stesse.

La parte speciale del Modello di organizzazione fornisce quindi al Consiglio di Amministrazione e all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La parte speciale del modello si conclude con una serie di tavole sinottiche di rapida consultazione volte a fornire:

- I. l'indicazione del grado generale di rischio della CONSOLI di commettere i reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- II. l'individuazione delle aree a maggiore rischio per ogni tipologia di reato.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza segnalare al Consiglio di Amministrazione della CONSOLI gli adeguamenti del presente modello aggiungendo le eventuali ulteriori parti speciali, che si dovessero rendere opportune come conseguenza del verificarsi di una, o di entrambe le seguenti circostanze:

- inserimento, da parte di nuove normative, di ulteriori fattispecie di reati, nell'ambito di applicazione del Decreto;

- svolgimento da parte della CONSOLI di una nuova attività, dalla quale dovesse innovativamente conseguire il rischio di commettere uno dei reati, previsti dal Decreto.

#### **4. La predisposizione del sistema di controllo preventivo**

E' compito dell'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i Responsabili delle singole divisioni, nonché con l'impiego di consulenti esterni, monitorare le aree maggiormente esposte al rischio, di commissione dei diversi reati previsti dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

- il Codice Etico, che definisce le linee di comportamento generali che CONSOLI impone che siano rispettate al proprio interno e da tutti i soggetti con cui intrattiene relazioni commerciali o amministrative;
- il Modello Organizzativo, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della CONSOLI, in relazione ai rischi - reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili
- Il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Responsabilità Sociale ed Ambiente, armonizzato secondo lo spirito e la lettera delle Norme: UNI EN ISO 9001: 2000, UNI EN ISO 14001:2004 e SA 8000:2008, che costituisce lo strumento necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- l'Anti Bribery Plan (ABP) per gestire tutti gli aspetti rilevanti per la prevenzione della corruzione in conformità alla norma UNI EN ISO 37001:2016.

Il Modello Organizzativo si ispira ai principi di:

- *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione*, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
  - alle principali fasi dell'operazione
  - alle ragioni che hanno portato al suo compimento
  - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni
- *separazione delle funzioni*, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
  - una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla
  - la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

#### **5. L'Organismo di Vigilanza**

L'articolo 6 del Dlgs 231/2003 dispone che il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, debba essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

## **5.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza**

### ***5.1.1 Autonomia e indipendenza***

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche **OdV**) risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, solo al *Consiglio di Amministrazione*.

A tal fine, si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto, tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi decisionali e di controllo.

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali, affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo: tali requisiti vengono ottenuti garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di *reporting* direttamente al *Consiglio di Amministrazione*.

### ***5.1.2 Professionalità***

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

### ***5.1.3 Continuità di azione***

L'Organismo di Vigilanza deve lavorare costantemente sulla vigilanza del modello, con i necessari poteri d'indagine, per cui deve essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza.

### ***5.1.4 Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità***

Costituisce causa di ineleggibilità, quale componente dell'OdV, e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna, con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF
- ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

## **5.2. Nomina, durata e revoca**

CONSOLI ha deciso che l'organismo, destinato a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura collegiale: i soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV saranno individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'attribuzione dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

La durata dell'incarico è di tre esercizi sociali, e la scadenza è fissata dopo la presentazione della relazione annuale, al Consiglio di Amministrazione, relativa al terzo esercizio.

La revoca è ammessa, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà), anche qualora si verificano eventi che facciano venire meno, in capo ad uno o più membri dell'organo, i requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, assenza di conflitti di interesse, necessari all'espletamento dell'incarico.

L'OdV, nella sua composizione collegiale, è tenuto a disciplinare il proprio funzionamento interno, mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento, ripartizione dei compiti, eccetera).

### **5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza vengono attribuite le seguenti funzioni:

#### ***5.3.1 Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto***

L'OdV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, come definite nelle parti speciali del modello.

L'OdV raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione.

L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere da CONSOLI, nell'ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

L'OdV conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello, portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV stesso.

L'OdV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV viene tenuto costantemente informato, sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.

L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, eccetera.

L'OdV coordina le attività delle funzioni aziendali a rischio, per acquisire da tali funzioni elementi di indagine, al fine di un efficace monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure stabilite nel modello. A tale fine l'Organismo di Vigilanza può accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante.

### ***5.3.2 Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto***

L'OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti.

A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.

L'OdV verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

### ***5.3.3 Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali***

L'OdV ha il compito, avvalendosi della collaborazione di consulenti, di seguire l'evoluzione della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della medesima, nonché di aggiornarsi in merito all'evoluzione delle pronunce giurisprudenziali, al fine di mantenere il modello aggiornato, con le prescrizioni normative e le interpretazioni vigenti.

Come conseguenza di tale attività, l'OdV, avvalendosi della collaborazione di consulenti e, ove opportuno, con delle funzioni interessate, individua e propone gli opportuni aggiornamenti, e le opportune modifiche del modello, al Presidente (ed all'Amministratore Delegato), affinché questi li sottopongano all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **5.3.4 Poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- a) gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali
- b) dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato di anno in anno dal *Consiglio di Amministrazione*
- c) si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo
- d) può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

#### **5.3.5 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Gli esponenti aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV le eventuali notizie, relative alla commissione, od alla ragionevole convinzione di commissione, di reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- a) provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, da organi della polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relativi allo svolgimento di indagini per i reati di cui al Dlgs 231/2001, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano CONSOLI, o il suo personale, o gli organi sociali, ovvero ancora collaboratori terzi, in relazione all'attività prestata per CONSOLI
- b) richieste di assistenza legale, provenienti da persone appartenenti a CONSOLI, nei cui confronti siano stati aperti procedimenti giudiziari per uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001
- c) relazioni e rapporti, preparati dai responsabili delle funzioni e delle aree aziendali a rischio, nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del modello e, più in generale, delle prescrizioni del Decreto
- d) notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate, ovvero in merito ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione dei reati previsti dal Dlgs 231/2001, o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del modello.

## **5.4. Disciplina delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza - Whistleblowing**

### **5.4.1. Premessa:**

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* ha esteso al settore privato la disciplina dei sistemi interni di segnalazione con la finalità di incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni di illegalità all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 (*“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente”*) una nuova previsione che inquadra nell'ambito del modello organizzativo 231 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

In attuazione di detta normativa CONSOLI ha introdotto nel proprio modello organizzativo la procedura Whistleblowing adottando soluzioni organizzative in conformità a quanto previsto e proporzionalmente al proprio profilo dimensionale e di complessità operativa e in conformità con e linee guida di Confindustria (del gennaio 2018).

Successivamente il Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63. ed entrato in vigore in data 30 marzo 2023) ha introdotto un'ulteriore <<disciplina per la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato>> (Art.1) .

Lo scopo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 e disciplinare la protezione dei whistleblower all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, a partire dal principio che coloro *“che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione”*.

Tale decreto Legislativo si applica a CONSOLI in quanto ha un numero medio di dipendenti superiore a cinquanta. La società ha quindi proceduto all'adeguamento della procedura esistente alle previsioni del Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24.

#### **5.4.2. Perimetro oggettivo: contenuto delle segnalazioni**

Assumono rilevanza tutte le condotte dei reati inclusi nel presente Modello Organizzativo e tutte le violazioni di prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della società in quanto considerato parte integrante del presente Modello e violazione della normativa nazionale o europea

A titolo esemplificativo e non esaustivo, quindi, possono rilevare atti e fatti che riguardano:

- l'omesso uso dei dispositivi di protezione individuale;
- discriminazione in base a diverso sesso, razza, credo politico o religioso;

- le condotte lesivo della dignità e autonomia della persona;
- falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto contabile;
- frode, furto e appropriazione indebita;
- attività poste in essere in conflitto di interesse;
- accesso illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dati, anche tramite utilizzo di credenziali di altri colleghi;
- utilizzo inappropriato dei poteri e delle deleghe concesse;
- falsa sottoscrizione della documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva.

La segnalazione non può in ogni caso riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni ed istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi.

### **5.4.3. Perimetro soggettivo: soggetti tenuti ed effettuare le segnalazioni**

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 e il Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24 non contengono limitazioni dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni ai soli lavoratori dipendenti e, per tanto, non deve essere preclusa, nell'interesse della società, la facoltà di effettuare segnalazioni ai soggetti esterni a CONSOLI.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, quindi, le segnalazioni possono essere effettuate da tutti coloro che sono assunti presso l'azienda con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, in apprendistato), i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori somministrati e i lavoratori in distacco presso l'azienda, i consulenti esterni, i fornitori di beni e di servizi, i clienti.

### **5.4.4. Nomina dell'OdV come responsabile dei sistemi interni di segnalazione e dell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni**

Conformemente alle dimensioni aziendali e alla impostazione organizzativa adottata con le precedenti versioni del Modello Organizzativo, CONSOLI nomina l'Organismo di Vigilanza quale soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione con il compito di:

- assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- riferire direttamente e senza indugio al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti;
- redigere, all'interno della relazione annuale, un capitolo specifico sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, contenente informazioni sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

In considerazione della presenza all'interno dell'OdV di professionisti esterni e in attuazione del principio di proporzionalità al rischio, si è ritenuto non necessario designare un secondo organo incaricato a ricevere le segnalazioni nelle ipotesi in cui un componente dell'OdV sia esso stesso il presunto responsabile della

violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

#### **5.4.5. Modalità di segnalazione**

Legge 30 novembre 2017, n. 179 e il Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24 richiedono che i Modelli Organizzativi attivino uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni, che tali canali debbano garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e che sia adottato almeno un canale con modalità informatiche

In attuazione di tali disposizioni CONSOLI adotta due forme di segnalazioni: la segnalazione ordinaria scritta e la segnalazione telematica secretata

##### **5.4.5.1 Segnalazione Ordinaria Scritta**

La segnalazione scritta si presenta tramite apposito modulo cartaceo riportato nell'ultima pagina del presente Modello Organizzativo.

La segnalazione scritta, per garantire la riservatezza del segnalante, deve essere inserita in busta chiusa con la dicitura "riservata personale" e intestata all'Organismo di Vigilanza o ad uno dei suoi componenti, quale soggetto preposto alla ricezione della segnalazione, che riceverà la busta chiusa nella propria posta personale.

##### **5.4.5.2 Segnalazione Telematica Secretata**

La segnalazione telematica secretata viene effettuata inviando una Email al seguente indirizzo di posta elettronica posto su un dominio fuori dal perimetro di controllo aziendale: PULITORI.SEGNALAZIONI@Studio-231.it .

L'Organismo di Vigilanza designerà tra i componenti esterni alla società il responsabile per la ricezione delle segnalazioni telematiche secretate che sarà l'unico a conoscere l'identità del segnalante in forma Telematica Secretata e che sarà tenuto a garantirne la riservatezza, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

#### **5.4.6. Contenuto della segnalazione**

Il segnalante è tenuto a fornire ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e per permettere di accertare la fondatezza di quanto segnalato.

A tal fine, la segnalazione contiene i seguenti elementi:

- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;

- dichiarazione del segnalante in merito all'assenza o alla sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione.

E' comunque indispensabile che i fatti siano di diretta conoscenza del segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti.

Le segnalazioni, inviate secondo le modalità sopra riportate, verranno ricevute ed esaminate anche se proposte in forma anonima, ossia prive di elementi che consentono di identificare l'autore della segnalazione.

#### **5.4.7. Procedure dell'OdV a seguito della segnalazione**

Ricevuta la segnalazione, il Responsabile della ricezione delle segnalazioni nominato dall'OdV, informa i restanti componenti dell'OdV e comunica al segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'avvio del procedimento di esame. L'OdV dà quindi inizio alla verifica della fondatezza o meno e alla valutazione della rilevanza o meno della segnalazione. Per le proprie verifiche e valutazioni l'OdV può avvalersi delle consulenze che di volta in volta si rendessero necessarie, nel rispetto dei canoni di riservatezza caratterizzanti la presente procedura.

##### **5.4.7.1. Casi di infondatezza o di irrilevanza della segnalazione**

Nei casi di infondatezza o di irrilevanza, l'OdV comunica al segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'esito motivato e la conclusione del procedimento.

##### **5.4.7.2. Caso di fondatezza e di rilevanza della segnalazione**

Qualora invece la segnalazione risulti fondata e rilevante, l'OdV informa tempestivamente - tutelando l'identità del segnalante - il CdA, il Collegio Sindacale, affinché valutino l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di rispettiva competenza. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalato.

L'OdV procede inoltre ad informare il segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) circa l'esito positivo delle indagini e contemporaneamente analogo comunicazione viene effettuata (tramite comunicazione separata) al segnalato.

Nel caso in cui il componente interno dell'OdV sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione, l'incaricato alla ricezione della segnalazione - ricevuta la segnalazione e una volta verificata la completezza della stessa - comunica al segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'avvio del procedimento di esame e provvede a coinvolgere il CdA e il Collegio Sindacale per la verifica congiunta della fondatezza o meno e la valutazione della rilevanza o meno della segnalazione. La procedura prosegue secondo le modalità sopra specificate.

La procedura di segnalazione deve essere conclusa nel più breve tempo possibile secondo criteri che tengano conto della gravità della violazione. In ogni caso, la procedura deve concludersi entro tre mesi dalla ricezione della stessa, salvo deroghe concesse dal CdA d'intesa col Collegio sindacale solo in casi eccezionali e opportunamente motivati.

#### **5.4.8. Provvedimenti disciplinari**

Nel caso in cui le segnalazioni comportino l'assunzione di provvedimenti decisionali, gli stessi sono rimessi al CdA, sentito il Collegio Sindacale e l'OdV.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di segnalazione, il CdA prevede un trattamento privilegiato nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del segnalante risulti di particolare e critica gravità.

#### **5.4.9. Forme di tutela del segnalante**

I soggetti che effettuano una segnalazione ai sensi del presente regolamento non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata all'OdV che, valutata la fondatezza, segnala l'ipotesi di discriminazione al CdA, al fine di consentirgli di adottare i provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

E' vietata, altresì, ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

#### **5.4.10. Tutela dell'anonimato**

Al fine di evitare che il timore di subire conseguenze pregiudizievoli possa indurre a non segnalare le violazioni, qualora la segnalazione sia effettuata in forma Ordinaria Scritta, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dai componenti dell'OdV. Qualora la segnalazione sia effettuata in forma Telematica Secretata, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'incaricato alla ricezione delle segnalazioni Telematiche Secretate (componente estero dell'OdV).

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza, e l'identità non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Fanno eccezione le ipotesi in cui sia configurabile in capo al segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché le ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (quando, ad esempio, le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di indagini penali, tributarie o amministrative).

L'anonimato del segnalante è altresì garantito nell'ambito del procedimento disciplinare: in tale ambito l'identità del segnalante può essere rivelata ai vertici aziendali nonché allo stesso segnalato, solo quando vi sia il consenso del segnalante, ovvero quando la conoscenza dell'identità sia dichiarata indispensabile nei procedimenti giudiziari per la difesa del segnalato.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, inclusa la divulgazione di informazioni in base a cui l'identità del segnalante si possa dedurre, è considerata una violazione del presente regolamento ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

#### **5.4.11. Divieto di discriminazione**

I soggetti che effettuano una segnalazione ai sensi del presente regolamento non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

II soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata all'OdV che, valutata la fondatezza, segnala l'ipotesi di discriminazione al CdA al fine di consentirgli di adottare i provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

E' vietata, altresì, ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

#### **5.4.12. Responsabilità del segnalante**

L'adozione della presente procedura su Whistleblowing lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale (artt. 368 e 595 c.p.) e l'eventuale responsabilità civile per fatto illecito (art. 2043 c.c.)

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Regolamento.

#### **5.4.13. Raccolta e conservazione delle informazioni**

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, delle relazioni inviate e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta in un apposito archivio: di tale archivio cura l'aggiornamento e definisce, con disposizione interna, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.

### **5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali**

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del modello ed alle risultanze della propria attività di verifica e controllo.

Sono previste le seguenti *linee di reporting*:

- a) una prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente e con l'Amministratore Delegato
- b) una seconda, con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale: a tali organi l'OdV trasmette una relazione descrittiva, contenente:
  - una sintesi delle attività svolte nel corso dell'anno,
  - le segnalazioni pervenute, le indagini svolte e il loro esito,
  - i controlli e delle verifiche eseguite,

- il piano di attività per l'anno successivo.
- L'indicazione dell'eventuale aggiornamento del Modello Organizzativo e della mappatura delle aree a rischio;
- i costi sostenuti nel corso dell'anno;
- la previsione delle spese per l'anno successivo;

E' inoltre previsto l'impegno, a carico dell'OdV, di:

- 1) dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale delle violazioni accertate e delle criticità rilevate
- 2) informare prontamente il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori, della notizia di violazione del modello da parte di uno o più amministratori: in tale caso il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti del caso e, sentito il Collegio Sindacale, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni
- 3) informare prontamente il Consiglio di Amministrazione e tutti il Collegio Sindacale, della notizia di una violazione commessa da uno o più membri del Collegio Sindacale: in tale caso il Collegio effettua le verifiche del caso e, sentito il Consiglio di Amministrazione, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualunque momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a propria volta, può richiedere, attraverso le funzioni ed i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

## 6. Il sistema disciplinare

L'articolo 6 del Dlgs 231/2001 prevede espressamente l'adozione di un sistema disciplinare *idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle prescrizioni contenute nel modello, è quindi una condizione essenziale, per assicurare l'effettività del modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello sono assunte da CONSOLI in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

Il tipo e l'entità delle sanzioni si determinano, conformemente a quanto prevede il codice disciplinare vigente in CONSOLI, in relazione:

- a) all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- b) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo

- c) alle mansioni ed all'inquadramento contrattuale del lavoratore
- d) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- e) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della relativa competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal direttore della Direzione personale e organizzazione.

## **6.1. Misure nei confronti di quadri, impiegati**

Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione, prevenzione e controllo dei reati lede il rapporto di fiducia instaurato con CONSOLI , in quanto viola, fra l'altro, l'articolo 2104 del codice civile – Diligenza del prestatore di lavoro: <<*Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende*>>.

I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili, nei riguardi dei lavoratori, rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale. Tali sanzioni sono applicate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 – *Sanzioni disciplinari* della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) secondo cui:

*“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.*

*Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.*

*Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.*

*Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.*

*In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.*

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione'.

In relazione a quanto sopra, il modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, nei termini che vengono descritti nella seguente tabella:

<b>Provvedimento disciplinare</b>	<b>Mancanza disciplinare</b>
<b>Rimprovero verbale o scritto</b>	Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'inosservanza delle procedure prescritte</li> <li>- l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come <i>a rischio</i></li> <li>- la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV</li> <li>- l'adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal modello.</li> </ul>
<b>Multa</b>	Vi incorre il lavoratore recidivo, in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none"> <li>- al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni, seppure di lieve entità</li> <li>- il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell'attività nelle aree considerate <i>a rischio</i>, reiterati comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, prima ancora che gli stessi siano stati accertati e contestati.</li> </ul>
<b>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</b>	Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse della CONSOLI arrechi danno all'CONSOLI stesso, o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.
<b>Trasferimento per punizione</b>	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001.
<b>Licenziamento con indennità</b>	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del modello, oppure

<b>sostitutiva di preavviso</b>	comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001.
<b>Licenziamento senza preavviso</b>	Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del modello o della legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione ad CONSOLI delle misure previste dal Dlgs 231/2001, con conseguente grave nocimento patrimoniale e di immagine per l'CONSOLI stesso.

## 6.2. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della CONSOLI , delle procedure interne previste dal presente modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti industriali.

## 6.3. Misure nei confronti degli amministratori e del Collegio Sindacale

In caso di violazione del modello da parte di amministratori e/o del Collegio Sindacale della CONSOLI , l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dello stesso, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Tenuto conto che gli amministratori della CONSOLI sono nominati dall'Assemblea dei soci, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di amministratori, presunti autori di un reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della CONSOLI , si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti dal Decreto, l'amministratore e/o il sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV, che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, come sopra indicato.

## 6.4. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni

I soggetti legati alla CONSOLI da rapporti di collaborazione (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati continuativi, agenti, procuratori d'affari) o di consulenza che pongano in essere, nell'esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con le disposizioni contenute nel modello della CONSOLI potranno essere sanzionati con l'interruzione del relativo rapporto, sulla base di apposite clausole risolutive espresse, inserite nei contratti stipulati con tali soggetti.

La direzione Affari legali e societari cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, o negli accordi di collaborazione, di tali specifiche clausole contrattuali, che prevedono anche l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni ad CONSOLI , come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

## **7. Formazione e diffusione del modello**

L'efficace attuazione del presente modello passa attraverso la sua adeguata conoscenza e divulgazione, sia presso il personale della CONSOLI , che presso i terzi a vario titolo interessati.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti ed eventualmente con l'ausilio di consulenti esterni, predispone dei programmi di informazione e formazione, caratterizzati da un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio.

In generale, l'Organismo di Vigilanza:

- a) definisce il contenuto delle comunicazioni periodiche, da trasmettere ai dipendenti ed agli organi societari, per fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base sul Decreto in esame
- b) promuove corsi di formazione sul Dlgs 231/2001
- c) predispone ed aggiorna, in collaborazione con la funzione cui è affidato l'aggiornamento del Sito aziendale, la sezione dell'Intranet aziendale dedicata al Dlgs 231/2001
- d) promuove idonee iniziative, atte a favorire la conoscenza e la comprensione del modello
- e) predispone la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti, in merito al funzionamento del modello stesso.

### **7.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali**

Il modello viene formalmente trasmesso a ciascun componente degli organi sociali, il quale sottoscrive una dichiarazione di presa visione ed adesione, che viene archiviata dall'Organismo di Vigilanza.

### **7.2 Comunicazione ai membri dell'Organo di Vigilanza**

In occasione della nomina, essi sono destinatari di un seminario iniziale che, oltre ad approfondire il contenuto del Dlgs 231/2001 e della normativa e giurisprudenza collegate, si focalizza sulla illustrazione delle

procedure interne adottate da CONSOLI e sulla descrizione della struttura e delle dinamiche aziendali.

Successivamente, vengono tenuti incontri di aggiornamento, su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Dlgs 231/2001 ed alla sua applicazione.

### **7.3 Comunicazione e formazione nei confronti del personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società**

E' previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione
- corso di formazione iniziale
- accesso a un sito Intranet dedicato all'argomento, aggiornato in collaborazione con l'OdV
- occasionali e-mail di aggiornamento.

### **7.4 Comunicazione e formazione nei confronti dei responsabili delle aree a rischio**

Il modello, formalmente comunicato ai responsabili delle aree a rischio mediante un apposito documento, predisposto dall'OdV, deve essere sottoscritto dai responsabili per presa visione ed adesione.

L'Organismo di Vigilanza definisce il contenuto e le modalità di fruizione di corsi formativi, diretti ai responsabili delle aree a rischio, volti a fornire loro un'adeguata conoscenza della normativa relativa al Dlgs 231/2001, nonché gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di controllo sulla corretta attuazione delle previste procedure, all'interno della funzione dagli stessi presidiata.

### **7.5 Altre forme di comunicazione nei confronti del personale**

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile a tutto il personale, in un'apposita sezione del sito Intranet aziendale.

E' inoltre previsto quanto segue:

- a) informativa in sede di assunzione
- b) corso di formazione iniziale realizzato con modalità *e-learning*, attraverso supporto informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti
- c) note informative interne, curate dall'OdV
- d) accesso a un sito Intranet dedicato all'argomento, aggiornato in collaborazione con l'OdV
- e) occasionali e-mail di aggiornamento.

### **7.6 Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners**

CONSOLI promuove la conoscenza e l'osservanza del modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che CONSOLI ha adottato sulla base del presente modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate da CONSOLI , di cui verrà chiesta espressa accettazione.

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile ai terzi, in un'apposita sezione del sito Internet.

## **8. Il sistema delle verifiche**

Il presente modello sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche, coordinate dall'Organismo di Vigilanza, cui tutto il personale è tenuto a prestare la collaborazione che l'OdV riterrà opportuno richiedere:

- a) verifiche sugli atti posti in essere: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi da CONSOLI nelle aree a rischio
- b) attività di monitoraggio sull'effettività del modello, che ha lo scopo di verificare quale sia il grado di coerenza tra le prescrizioni del modello ed i comportamenti concreti dei loro destinatari. A tale fine, viene istituito un sistema di dichiarazioni periodiche, con le quali i destinatari sono tenuti a confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il modello stesso. In particolare, i destinatari dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, che:
  - 1. sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del modello
  - 2. sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di fare compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all'OdV, che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo

- c) verifiche delle procedure: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente modello, con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche ed interviste a campione.

Come esito dell'insieme delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della CONSOLI , in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.



# **Modello organizzativo adottato da** *CONSOLI*

## **Parte Speciale**

# 1. Articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione o dell'Unione Europea

## 1. Premessa

Il decreto legislativo 231/2001, nella stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, solo quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La costante attenzione del legislatore al contrasto della corruzione ha poi portato a ripetuti interventi negli anni successivi.

In particolare La legge n. 190 del 6 novembre 2012, cosiddetta "legge anticorruzione", intitolata "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ha introdotto una serie di misure volte a prevenire, reprimere e sanzionare la corruzione e le attività/azioni illegali nella PA introducendo nuove fattispecie di reato e definendo nuovi strumenti sanzionatori.

La disciplina dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ha subito un'ulteriore modifica per effetto della Legge 27 maggio 2015, n. 69 (disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), entrata in vigore il 14 giugno 2015 che ha inasprito le pene previste per i reati di corruzione.

Il successivo Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE" ha aggiunto ulteriori reati tra cui alcuni che si tutelano gli interessi dell'Unione Europea.

\*o\*o\*

Assume rilevanza nella trattazione dei reati contro la pubblica amministrazione il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 che, abrogando il precedente decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, ha introdotto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Le previsioni di detto Codice sono poi integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici è allegato al presente Modello affinché tutti i dipendenti della CONSOLI che a qualsiasi titolo vengano a contatto con la Pubblica Amministrazione ne conoscano il contenuto e ne osservino i principi e le disposizioni.

\*o\*o\*

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; iii) gli enti pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, CAMERA DI COMMERCIO).

Tra le fattispecie penali qui considerate, i reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità nonché i reati di corruzione, nelle loro varie tipologie, presuppongono il coinvolgimento necessario di un soggetto privato e di un pubblico agente, vale a dire di una persona fisica che assuma, ai fini della legge

penale, la qualifica di "pubblico ufficiale" e/o di "incaricato di pubblico servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p.

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione.

La qualifica di pubblico ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare, esattore o dirigente di aziende municipalizzate anche se in forma di S.p.A., assistente universitario, portalelettere, funzionario degli uffici periferici dell'Automobil Club d'Italia, consigliere comunale, geometra tecnico comunale, insegnante delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale, tabaccaio che riscuote le tasse automobilistiche.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del pubblico ufficiale.

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di incaricato di pubblico servizio: esattori dell'Enel, lettori dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato.

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del soggetto privato – sia esso corruttore o indotto a dare o promettere utilità - è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri, Organizzazioni pubbliche internazionali, o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

## 1.1 Descrizione dei reati

Il decreto legislativo 231/2001, nella stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, solo quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il successivo Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE" ha aggiunto ulteriori reati tra cui alcuni che si tutelano gli interessi dell'Unione Europea. I reati previsti dagli Articoli 24 e 25 D.lgs. 231/2001 attengono a comportamenti che possono essere posti in essere nei confronti della P.A. dai componenti degli Organi Sociali e dai dipendenti di FERA, nonché dai suoi fornitori e *partner*, così come definiti nella Parte Generale, coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- a) dettagliare le procedure/prassi che i dipendenti, direttori, institori o procuratori, i componenti degli Organi Sociali ed i *partner* a vario titolo di FERA sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) descrivere gli strumenti necessari all'O.d.V. ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che con lo stesso interagiscono, per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Le condotte poste in essere dai Destinatari nei confronti della Pubblica Amministrazione previste e vietate dal Decreto riguardano i reati di:

- a) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- b) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- c) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- d) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)
- e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- f) Concussione (art. 317 c.p.)
- g) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- h) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- i) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- j) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- k) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- l) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- m) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

## **1.2 Indebita percezione e utilizzo di erogazioni pubbliche, anche mediante truffa**

Le fattispecie in esame, richiamate dall'articolo 24 D.lgs. 231/2001, mirano a tutelare l'erogazione di **finanziamenti pubblici**: in tale nozione si ricomprendono tutti quei rapporti in cui la creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento, diretto o indiretto, dei pubblici poteri ed in cui l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato.

Indipendentemente dalla denominazione assunta dalle specifiche erogazioni (contributi, sovvenzioni, finanziamenti, eccetera), queste dovranno possedere due caratteristiche:

- avere per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, anche estero, altro ente pubblico o Comunità europee)
- essere concesse a condizioni più favorevoli, di quelle di mercato, in vista del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate.

Vengono perseguiti i reati commessi in **due diversi profili temporali**:

- nell'iniziale momento della **istruttoria del finanziamento**, e della relativa **erogazione**, le condotte punite sono modellate sullo schema della truffa (316-ter e 640-bis c.p.), in cui assume rilevanza determinante la *falsa rappresentazione del vero*, in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione (paragrafo 7.1.1)
- nel successivo momento dell'**utilizzo dei finanziamenti** la condotta punita è la malversazione (316-bis c.p.), che si concretizza nella mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione (paragrafo 7.1.2).

### 1.2.1 I reati finalizzati alla percezione dei finanziamenti

I reati in esame vengono a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti, per cui *a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni*. I reati possono concretizzarsi:

- nella *indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (316-ter c.p.), qualora non vi siano particolari circostanze aggravanti: ad esempio, per ottenere un finanziamento si presentano alle competenti autorità dei documenti attestanti falsamente il possesso, da parte dell'ente, di un requisito indispensabile per l'ottenimento del finanziamento stesso
- o addirittura nella più grave *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (640-bis c.p.), qualora il reato venga commesso ponendo in essere *artifici o raggiri*: ad esempio, allo scopo di ottenere dei finanziamenti pubblici si inducono volontariamente in inganno i pubblici funzionari, dell'ufficio competente a valutare la domanda, attraverso la comunicazione di dati non veri o la predisposizione di documentazione falsa.

#### 1.2.1.1 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.)

<i>Reato:</i>	Mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si conseguono indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno

	di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

### 1.2.1.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)

<i>Reato:</i>	Con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto, derivante da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

### 1.2.2 Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.)

<i>Reato:</i>	Avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li si destina alle predette finalità.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

Il momento consumativo del reato coincide con la **fase esecutiva**, in quanto il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto: ad esempio, si utilizzano dei fondi ricevuti per finalità di formazione e di aggiornamento per coprire delle spese di rappresentanza.

Il reato può quindi configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato, lecitamente o meno, nel successivo momento in cui i fondi ottenuti dovessero venire destinati per finalità diverse, da quelle per le quali erano stati erogati.

Si osservi che è sufficiente, ad integrare la fattispecie in esame, la semplice destinazione, anche parziale, della somma ottenuta a finalità diverse, da quelle per le quali si sono ottenute le somme, a prescindere dalla eventualità che l'attività programmata possa essere stata comunque svolta.

### 1.3 Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

La truffa in esame (articolo 640 comma 2 n.1) del codice penale, richiamata dall'articolo 24 D.lgs. 231/2001, si caratterizza per la falsa rappresentazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale, da parte della Pubblica Amministrazione: esempio tipico è dato dalla produzione alla P.A. di documenti falsi, attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, ovvero per ottenere licenze o autorizzazioni.

<i>Reato:</i>	Con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto, a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

### 1.4 Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

E' opportuno evidenziare come, per i fini in esame, la frode informatica (**articolo 640-ter del codice penale**), richiamata dall'articolo 24 D.lgs. 231/2001, assuma rilievo solo se realizzata a danno della Pubblica Amministrazione. Si tratta di una tipologia di reato che, pur essendo ancora relativamente infrequente, è però destinata a trovare sempre maggiore diffusione in futuro, in parallelo con la crescita dell'informatizzazione.

Un esempio è dato dalla *alterazione di registri informatici* della Pubblica Amministrazione, per ottenere quanto segue:

- fare risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare
- in caso di aste *on line*, indette dalla Pubblica Amministrazione, introdursi nel sistema informatico dell'appaltante, al fine di impedire alle società concorrenti di presentare offerte
- fare risultare come verificatisi fatti e circostanze inesistenti

- modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'impresa (ad esempio, il modello Unico), già trasmessi all'Amministrazione.

Il D. Lgs. 184/2021, come premesso, recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha introdotto una nuova circostanza aggravante qualificante la fattispecie di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. allorché "il sistema informatico viene alterato per procurare un profitto a se stessi o un danno a un terzo e tale azione implica un trasferimento di denaro, di valore monetario, di valuta". Tale fattispecie è trattata al paragrafo 10.4 del presente Modello Organizzativo intitolato "*Frode Informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale articolo 640-ter comma 2*".

<i>Reato:</i>	Alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto, a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

## 1.5 Concussione

<i>Reato:</i>	Un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 300 a 800 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

Nella concussione, richiamata dall'articolo 25 D.lgs. 231/2001, un soggetto di natura *privata* subisce la condotta di un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio, finalizzata ad estorcergli denaro o altra utilità.

Il soggetto di natura privata non ha la prospettiva di trarre alcun vantaggio da tale condotta: ad esempio, un funzionario di un ente pubblico chiede denaro, o altri vantaggi, per non sanzionare l'inottemperanza di un'impresa ad una normativa fiscale, piuttosto che in materia di lavoro.

Nell'ambito degli enti, il reato di concussione (**articolo 317 del codice penale**) può essere realizzato da persone ad essi appartenenti, che rivestano uno dei seguenti *ruoli*:

- pubblico ufficiale
- incaricato di un pubblico servizio, cui fa riferimento l'articolo 320 c.p.
- membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, cui fa riferimento l'articolo 322-bis c.p.

E' però estremamente raro che, in seguito al reato di concussione commesso da tali soggetti, venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa, il loro ente di appartenenza: tali persone commettono infatti il reato, abusando della propria posizione nell'ambito dell'ente, **a vantaggio delle proprie tasche**, non certo *nell'interesse o a vantaggio dell'ente* (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 D.lgs. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile).

Più frequenti sono i casi in cui l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere per **concorso nel reato di concussione**: si pensi, a titolo di esempio, al caso di una società di servizi, specializzata nell'ambito fiscale, che segnali eventuali operazioni illegali effettuate dalle aziende proprie clienti ad un funzionario dell'Agenzia delle entrate il quale, abusando del proprio ruolo, estorca denaro dalle imprese segnalate e lo divida con la società di servizi stessa.

## 1.6 Corruzione

La corruzione, richiamata dall'articolo 25 D.lgs. 231/2001, si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un **vantaggio reciproco** (mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, senza trarre alcun vantaggio).

Una persona appartenente all'ente può, in linea di principio, macchiarsi di:

- **corruzione attiva**, calandosi cioè nei panni del **corruttore**, che corrompe membri della Pubblica Amministrazione per ottenere favori quali:
  - vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A.
  - ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla P.A.
  - ottenere da essa trattamenti di favore, ad esempio in sede di conciliazione amministrativa
  - ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza.

E' evidente come, in questi casi, le persone agiscano in genere nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, con la conseguenza di assoggettare lo stesso a responsabilità amministrativa

- **corruzione passiva**, nella veste cioè di **corrotto** che, rivestendo una carica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nell'ambito dell'ente, approfitta della sua posizione per *farsi corrompere*.

Tale soggetto agisce in generale nell'interesse ed a vantaggio esclusivo delle *proprie tasche*, non certo nell'interesse dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 D.lgs. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile).

Di conseguenza, è in generale raro che, in seguito al reato di corruzione passiva commesso da tali soggetti, il loro ente di appartenenza venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa. Tuttavia, non si può escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità nell'ente, con particolare riferimento ai soggetti di diritto privato o agli enti pubblici economici la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio: può essere, ad esempio, il caso di una banca di diritto privato, che svolge una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento.

Perché il reato di corruzione, sia essa *attiva* oppure *passiva*, possa *comportare la responsabilità amministrativa* dell'ente, il soggetto che assume la **veste di corrotto** deve **agire in base ad una delle seguenti qualifiche**:

- **pubblico ufficiale**: la qualifica viene riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- **incaricato di un pubblico servizio**: sono coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (la qualifica di incaricato di un pubblico servizio non viene però attribuita a coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine, o prestano un'opera meramente materiale)
- **membro degli organi delle Comunità europee o funzionario delle Comunità europee o di Stati esteri**. Secondo l'elencazione dell'articolo 322-bis c.p., in questa categoria rientrano:
  1. membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee
  2. funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee
  3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee
  4. membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee
  5. coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio limitatamente ai casi di corruzione attiva, in cui l'ente assume la veste di **corrotto**, rilevano anche i casi in cui soggetti passivi della corruzione sono persone che esercitano funzioni o attività, corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico

servizio, nell'ambito di altri Stati esteri od organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il reato di corruzione sia commesso nel contesto di *operazioni economiche internazionali* (lo schema del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio 2007, di ratifica ed esecuzione della convenzione ONU contro la corruzione, prevede di estendere tale ipotesi anche al caso in cui il reato sia commesso *al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria*).

L'attività del soggetto corrotto può, in linea di massima, estrinsecarsi:

- in un **atto dovuto**: ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di competenza del corrotto stesso. In questo caso si incorre nella *corruzione per l'esercizio della funzione*
- in un **atto contrario ai suoi doveri**: ad esempio, garantire l'aggiudicazione di una gara in modo scorretto. In questo caso si incorre nella *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*
- nell'ambito di un **atto giudiziario**. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, ed al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) venga corrotto. La fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per un ente o per una società che non necessariamente devono essere parte del procedimento.

Oltre alla corruzione consumata, vengono punite anche le condotte di **istigazione alla corruzione**, siano esse poste in essere da un soggetto che tenta di corrompere un pubblico funzionario, o da un funzionario che tenta di farsi corrompere.

## 1.6.1 I reati di corruzione compiuti dai soggetti corrotti

### 1.6.1.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (318 c.p.)

<i>Reato:</i>	Un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 200 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi	

	o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

### 1.6.1.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 e 319 bis c.p.)

<i>Reato:</i>	Un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

### 1.6.1.3 Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)

<i>Reato:</i>	Pubblico ufficiale, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa: - per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto - o per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio - ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

## 1.6.2 I reati di corruzione compiuti dai soggetti corruttori

### 1.6.2.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (318 c.p. e 321 c.p.)

<i>Reato:</i>	Dare o promettere, ad un pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, per
---------------	---

	compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto, una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro od altra utilità.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 200 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

### 1.6.2.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319, 319 bis e 321 c.p.)

<i>Reato:</i>	Dare o promettere, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

### 1.6.2.3 Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p. e 321 c.p.)

<i>Reato:</i>	Al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, a titolo di retribuzione non dovuta: - per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto - o per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio - ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI

e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi: Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	SI
---	----

### 1.6.3 I reati di istigazione alla corruzione compiuti da chi tenta di corrompere

#### 1.6.3.1 Istigazione alla corruzione per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (322 c.p., comma 1)

<i>Reato:</i>	Offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, , qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 200 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

#### 1.6.3.2 Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 2)

<i>Reato:</i>	Offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 600 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

### 1.6.4 I reati di istigazione alla corruzione compiuti dal potenziale corrotto

#### 1.6.4.1 Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 3)

<i>Reato:</i>	Un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio, che riveste la qualità di pubblico impiegato, sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato, per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto.
---------------	--

<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 200 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

#### 1.6.4.2 Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 4)

<i>Reato:</i>	Un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità, da parte di un privato, per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 600 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

#### 1.6.4.3 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

<i>Reato:</i>	Un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 300 a 800 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

#### 1.6.4.4 Peculato in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 comma 1 c.p.)

<i>Reato:</i>	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea è punito ...	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 200 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	

<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

#### 1.6.4.5 Peculato mediante profitto dell'errore altrui in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 cp)

<i>Reato:</i>	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, e il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 è punito ...	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 200 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività: b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito: c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione: d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi: e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	

#### 1.6.4.6 Abuso d'ufficio (323 cp)

<i>Reato:</i>	Abuso d'ufficio (1) (2) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ....	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 200 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività: b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito: c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione: d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi: e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	

## 1.7 Mappatura delle aree a rischio

I reati sopra considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

In generale, vengono definite:

- **aree a rischio:** tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale sono state individuate le seguenti aree di rischio:

	CdA	DG	CG	CG	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.)	R	R					R		R					R	R				
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	R	R					R		R					R	R				
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)	R	R					R		R					R	R				
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898)	R	R					R		R					R	R				
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	R	R					R		R					R	R				
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)									R										
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)									R										
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R			
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R			
Concussione * (art. 317 c.p.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R			
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R			
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R			
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R			
Corruzione di persone incaricate di un pubblico	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R			

	CdA	DG	CG	CG	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS	
servizio * (art. 320 c.p.)																				
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)																				
Peculato in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 comma 1 c.p.)																				
Peculato mediante profitto dell'errore altrui in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 cp)																				
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)																				
Abuso d'ufficio (323 cp)																				
<b>LEGENDA:</b> <b>CdA</b> = Consiglio di Amministrazione, <b>DG</b> = Direzione Generale, <b>CG</b> = Controllo di Gestione, <b>SAQ</b> = Servizio Assicurazione Qualità, <b>SGA</b> = Servizio Gestione Ambiente, <b>SPP</b> = Servizio Prevenzione e Protezione, <b>DAF</b> = Direttore Amministrativo e Finanza, <b>DPF</b> = Direttore Personale e Formazione, <b>UG</b> = Ufficio Gare, <b>RTA</b> = Responsabili Tecnici d'Area, <b>RAE</b> = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>RLE</b> = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>ACQ</b> = Ufficio Acquisti, <b>AMM</b> = Ufficio Amministrativo, <b>FIN</b> = Ufficio Finanze, <b>UP</b> = Ufficio Personale, <b>RZ</b> = Responsabili di Zona, <b>MAG</b> = Magazzino, <b>CS</b> = Capi Servizio/Capi Squadra																				

Di seguito vengono individuate le attività nel cui svolgimento si può presentare il Rischio.

### Direzione Generale

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- Coordinare e supervisionare tutte le attività ed il personale dell'Azienda;
- Definire nuove assunzioni di personale;
- Mantenere i contatti con i Clienti, anche in riferimento a problematiche inerenti la Qualità;
- Definire il programma e gli incaricati per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive Interne;
- Controllo di Gestione

### Servizio Assicurazione Qualità

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- Gestire i contatti con i Fornitori per problematiche inerenti la Qualità.
- Identificare e registra ogni problema relativo al prodotto, al servizio e al Sistema Qualità.
- Tenere sotto controllo e decide in merito al prodotto, al servizio e al Sistema Qualità non conforme finché ogni carenza o condizione insoddisfacente non sia corretta e superata.
- Analizzare i reclami dei Clienti.
- Gestire le Verifiche Ispettive Interne e sui Fornitori.
- Verificare l'attitudine permanente del prodotto/servizio aziendale a rispondere totalmente ai bisogni del cliente.

### **Servizio Gestione Ambiente**

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- Individuare gli aspetti ambientali aziendali e valutarne la significatività
- Individuare le prescrizioni ambientali applicabili, gestirne e verificarne l'effettiva applicazione in azienda e provvedere al costante aggiornamento normativo in campo ambientale
- Analizzare i reclami e le segnalazioni provenienti dalle parti interessate relative agli aspetti ambientali
- Gestire i rapporti con le parti interessate per le problematiche ambientali, previa approvazione da parte di DG
- Verificare periodicamente il corretto stoccaggio dei rifiuti e delle sostanze pericolose
- Verificare la validità delle autorizzazioni in capo ai fornitori di servizio gestione rifiuti
- Coordinare le attività per l'assegnazione del codice CER ai rifiuti prodotti
- Gestire i contatti con i Fornitori per problematiche i requisiti ambientali
- Definire il piano di monitoraggio e coordinare le attività di sorveglianza dei parametri ambientali per garantire il controllo degli aspetti ambientali aziendali
- Identificare, registrare e gestire le non conformità di carattere ambientale

### **Servizio Prevenzione e Protezione**

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- Provvedere in azione congiunta con il medico competente e i responsabili dei settori produttivi ad individuare i fattori di rischio attraverso il controllo degli ambienti di lavoro, di macchine, impianti, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici
- Curare i rapporti con gli organi di vigilanza e le organizzazioni sindacali
- Collaborare con i preposti alla gestione degli infortuni

### **Direttore Amministrativo e Finanza**

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- Controllare, impartendo direttive ed istruzioni a FIN, la stesura e la redazione dei bilanci aziendali.
- Curare gli adempimenti fiscali e il rispetto della normativa tributaria.
- Sovrintendere al sistema amministrativo-contabile.
- Gestire il Sistema Informatico (SI).

### **Direttore Personale e Formazione**

- Tenere i contatti con gli Enti Previdenziali ed Assistenziali e insieme ai vari responsabili conduce l'analisi e lo studio dei problemi relativi agli infortuni sul lavoro; gestisce con gli Enti di controllo i problemi in merito alla sicurezza.
- Valutare, in collaborazione con RTA, i criteri e le modalità di assunzione del personale;
- Assumere personale;

## **Ufficio Gare**

- Gestire l'aspetto documentale, tecnico ed economico delle gare d'appalto pubbliche e la relativa archiviazione.
- Gestire il contenzioso derivante dalle gare d'appalto pubbliche.

## **Ufficio Acquisti**

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- Eseguire la selezione di nuovi fornitori in collaborazione con SAQ e valuta il livello di qualità degli stessi, durante la fornitura.

## **Ufficio Amministrativo**

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- fatturazione e relativa archiviazione.
- Verificare l'esatta gestione contrattuale nel rapporto banca-impresa.

## **Ufficio Finanze**

- Redigere, applicando le direttive di DAF, i bilanci d'esercizio.
- Sovrintendere alla gestione e registrazione contabile.
- Curare l'analisi dei Cash-flow.

## **Ufficio Personale**

- Gestire la documentazione relativa ad assunzioni, licenziamenti ed eventuali variazioni di contratto per il personale dipendente.

Aree di supporto: quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati. Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale si ritiene che tutte le aree aziendali sopra indicate possano svolgere funzioni di supporto alla commissione dei reati indicati nel seguente capitolo.

Le attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

- 1) l'espletamento di procedure per l'ottenimento di finanziamenti pubblici;
- 2) l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze nella erogazione di finanziamenti pubblici;
- 3) l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. per gare pubbliche;
- 4) l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. in procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio di autorizzazioni, quando tali rapporti (incluso l'invio di dati o informazioni) possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per CONSOLI stesso. Non si considerano però a rischio le attività di mera informativa, la partecipazione a eventi o momenti istituzionali e gli scambi di opinioni relativamente a particolari politiche o normative.

- 5) gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali, relativi ai rapporti di qualsivoglia tipo intrattenuti con soggetti pubblici;
- 6) controlli, ispezioni o verifiche da parte di enti pubblici o di pubblici funzionari (ad esempio verifiche fiscali o verifiche nell'ambito della sicurezza sul lavoro, o nell'ambito ambientale).

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza al quali viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

## **1.8 Principi generali di comportamento e di attuazione**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con CONSOLI, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il Codice Etico;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.62/2013 (Allegato n.2 al presente Modello);
- l'Anti Bribery Plan (ABP);
- il Codice di Condotta dei Fornitori;
- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento
- ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere
- le procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello del Codice Etico, da parte della CONSOLI e l'obbligo dei dipendenti pubblici di rispettare il Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli 24 e 25 del Decreto
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, comportino delle violazioni delle regole di comportamento enunciate dal Codice dei di comportamento dei dipendenti pubblici (Allegato n.2 al presente Modello);
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato
4. porre in essere comportamenti contrari al Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici di cui al DPR n.62/2013.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
- b) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale: vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente il modico valore e le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per CONSOLI . Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, quale è, ad esempio, la distribuzione di libri d'arte. Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013) considera regali di modico valore quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro.
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, eccetera) in favore di rappresentanti della P.A., o a loro congiunti, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) assumere o stipulare contratti di collaborazione e/o di consulenza con ex dipendenti pubblici che hanno cessato di lavorare con la pubblica amministrazione da meno di tre anni e che che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni con CONSOLI. La violazione di questo principio comporta, ai sensi art. 53 comma 16 Ter del DLT 30/03/2001, n. 165, la nullità del contratto e l'applicazione alla società della sanzione del divieto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> L'art. 53 comma 16 Ter del DLT 30/03/2001, n. 165 stabilisce che: <<I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo

- f) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati
- h) destinare somme, ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui essi erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio
2. gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito. Tali incarichi devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad CONSOLI
3. i contratti stipulati con i fornitori ed i partners devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale: tali contratti devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad CONSOLI
4. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione
5. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento delle somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui ai numeri precedenti (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, eccetera), devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti sopra previsti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità
7. eventuali criticità o conflitti di interesse, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, devono essere prontamente comunicati all'OdV con nota scritta.

## 1.9 Principi procedurali specifici

---

*1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti>>.*

## 1.9.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di accreditamenti o altre operazioni similari
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti

A tal fine l'*Amministratore Delegato* della CONSOLI, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un *responsabile interno*, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, deve essere compilata dal responsabile interno (o dai responsabili interni, in caso di operazioni complesse che richiedano il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita *scheda di evidenza*, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa
- b) le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'operazione
- c) il nome del responsabile interno dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nella scheda si riportano gli estremi della lettera di nomina a responsabile, o in alternativa si può allegare una copia della lettera alla scheda stessa
- d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile interno, da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati in danno della Pubblica Amministrazione
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti *sub-responsabili interni*), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale
- f) la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati in danno della Pubblica Amministrazione
- g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare:

*Per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:*

- invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento
- invio dell'offerta non vincolante
- invio dell'offerta vincolante
- altri passaggi significativi della procedura
- garanzie rilasciate
- esito della procedura

- conclusione dell'operazione

*Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:*

- richiesta del finanziamento
- passaggi significativi della procedura
- esito della procedura
- ricevimento delle somme
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico

*Per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:*

- presentazione delle domande
- passaggi significativi delle procedure (procedure di VIA, convenzioni con enti locali, eccetera)
- esito delle procedure
- conclusione dell'operazione

- h) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere CONSOLI nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, tipo di incarico conferito, corrispettivo riconosciuto, eventuali condizioni particolari applicate
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione
- j) l'indicazione di eventuali partners individuati, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partners, elementi di verifica assunti sui requisiti dei partners stessi nonché sulla composizione del loro assetto proprietario, tipo di accordo associativo realizzato, condizioni economiche pattuite, eventuali condizioni particolari applicate
- k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partners, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge
- l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, quali, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa.

Il responsabile interno dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza
2. tenere a disposizione dell'OdV della CONSOLI, la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura
3. dare informativa all'OdV della CONSOLI, della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del responsabile interno (*o dei responsabili interni*), nella scheda di evidenza.

OdV della CONSOLI può autorizzare la compilazione di schede di evidenza cumulative, nel caso di partecipazione della CONSOLI a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

## 1.9.2 Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

## 1.10 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV della CONSOLI :

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:
  - una compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza
  - i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con la P.A.
  - i limiti entro i quali non è necessaria la compilazione di alcune voci della scheda di evidenza
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno ( *o ai responsabili interni*) o ai sub-responsabili interni
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto
  - alla possibilità per CONSOLI di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti nell'CONSOLI con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto.

## 2. Articolo 25 bis Dlgs 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

### 2.1 Descrizione dei reati

#### 2.1.1 Falsificazione di valori di bollo, spendita e introduzione nello Stato di valori di bollo falsificati (459 c.p.)

<i>Reato:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contraffare valori di bollo nazionali o stranieri, aventi corso legale nello Stato o fuori</li> <li>- Alterare in qualsiasi modo valori di bollo genuini, col dare ad essi l'apparenza di un valore superiore</li> <li>- Pur non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, introdurre nel territorio dello Stato o detenere o spendere o mettere altrimenti in circolazione valori di bollo contraffatti o alterati</li> <li>- Al fine di metterli in circolazione, acquistare o comunque ricevere, da chi li ha falsificati, ovvero da un intermediario, valori di bollo contraffatti o alterati.</li> </ul>	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 533 quote, se vi è concerto. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, nelle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4), non vi è concerto con chi ha falsificato i valori di bollo, o con un intermediario.	
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:</li> <li>b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:</li> <li>c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:</li> <li>d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:</li> <li>e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:</li> </ul> <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>

#### 2.1.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

<i>Reato:</i>	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei seguenti fatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pur non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione valori di bollo contraffatti o alterati;</li> <li>2) al fine di metterli in circolazione, acquista o comunque ricevere, da chi li ha falsificati, ovvero da un intermediario, valori di bollo contraffatti o alterati.</li> </ul>	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 133 quote.	
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:</li> <li>b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per</li> </ul>	NO

	l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

### 2.1.3 Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

<i>Reato:</i>	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 133 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

### 2.1.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale).

<i>Reato:</i>	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 133 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

### 2.1.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale).

<i>Reato:</i>	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 133 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per	

	l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

### 2.1.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.)

<i>Reato:</i>	Contraffare la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquisire, detenere o alienare tale carta contraffatta.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.	

### 2.1.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.)

<i>Reato:</i>	Fabbricare, acquistare, detenere o alienare filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.	

### 2.1.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.)

<i>Reato:</i>	Non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 300 quote. Se i valori sono ricevuti in buona fede, la sanzione è fino a 200 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per	

l'illecito:	NO
c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

### 2.1.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni(473 c.p.)

<i>Reato:</i>	potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza concorrere nella contraffazione o alterazione, fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote.
<i>Interdittive:</i>	Per una durata non superiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;</li> <li>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

### 2.1.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

<i>Reato:</i>	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.  Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati..
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote.
<i>Interdittive:</i>	Per una durata non superiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;</li> <li>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

## 2.2 Mappatura delle aree a rischio

I reati sopra considerati presuppongono l'utilizzo di banconote in euro o in valuta straniera, di carte di credito o di valori bollati.

In generale, vengono definite:

- **aree a rischio:** tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, compiono o ricevono pagamenti, utilizzano carte di credito o di pagamento e fanno uso di valori bollati.

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale sono state individuate le seguenti aree di rischio:

	Cd A	DG	CG	CG	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)																			
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)																			
Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)																			
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)													R	R					
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)																			
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)																			
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)																			
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)																			
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni(473 c.p.)													R					R	
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con													R					R	

segni falsi. (art. 474 c.p.)																			
LEGENDA: <b>CdA</b> = Consiglio di Amministrazione, <b>DG</b> = Direzione Generale, <b>CG</b> = Controllo di Gestione, <b>SAQ</b> = Servizio Assicurazione Qualità, <b>SGA</b> = Servizio Gestione Ambiente, <b>SPP</b> = Servizio Prevenzione e Protezione, <b>DAF</b> = Direttore Amministrativo e Finanza, <b>DPF</b> = Direttore Personale e Formazione, <b>UG</b> = Ufficio Gare, <b>RTA</b> = Responsabili Tecnici d'Area, <b>RAE</b> = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>RLE</b> = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>ACQ</b> = Ufficio Acquisti, <b>AMM</b> = Ufficio Amministrativo, <b>FIN</b> = Ufficio Finanze, <b>UP</b> = Ufficio Personale, <b>RZ</b> = Responsabili di Zona, <b>MAG</b> = Magazzino, <b>CS</b> = Capi Servizio/Capi Squadra																			

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- **Ufficio Acquisti** Il rischio si manifesta nello svolgimento delle seguenti mansioni:
  - Prende contatti con i fornitori per acquistare;
- **Magazzino** Il rischio si manifesta nello svolgimento delle seguenti mansioni:
  - approvvigionamento della merce;
- **aree di supporto:** quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non comportando l'utilizzo diretto di denaro, carte di credito e valori bollati, possono supportare la commissione di reati. Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale sono state individuate le seguenti aree di supporto:
  - **Controllo di Gestione.** Il rischio si manifesta nello svolgimento delle seguenti mansioni:
    1. Svolge attività di consulenza e di controllo in riferimento all'organizzazione dei centri di costo, alla redditività dei singoli cantieri e dei vari comparti operativi (banche, uffici pubblici, fornitoriecc.).

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza della CONSOLI, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

## 2.3 Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- b) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con CONSOLI , sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- c) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p. sopra descritti;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) acquistare valute straniere e carte di credito o di pagamento al di fuori di banche e istituti finanziari;
- b) acquistare valori bollati da soggetti non possessori di formale licenza di vendita di valori bollati;
- c) accettare pagamenti in contanti senza aver controllato la autenticità delle banconote, aver fotocopiato i numeri di serie delle banconote e aver fatto firmare detta copia dal soggetto che ha consegnato le banconote;
- d) accettare pagamenti mediante valori bollati;
- e) effettuare pagamenti mediante banconote in valuta nazionale o straniera che sono state ricevute in pagamento da terzi e che, quindi, non provengano direttamente da banche.
- f) contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza concorrere nella contraffazione o alterazione, fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati
- g) introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- h) detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- i) Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) i prelievi di banconote in valuta nazionale o straniera devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni operazione o pluralità di operazioni conservando la rintracciabilità delle banconote;
- j) al momento della ricezione di pagamenti mediante contanti dovrà essere fatta copia dei numeri di serie delle banconote ricevute e fatta firmare detta copia dal soggetto che effettua il pagamento;
- k) al momento del cambio di valute dovrà essere conservata la relativa documentazione e dovrà essere fatta copia dei numeri di serie delle banconote ricevute;
- l) al momento dell'acquisto dei valori bollati dovrà essere conservata la relativa documentazione e dovrà essere fatta copia dei numeri di serie dei valori acquistati in modo da assicurarne la rintracciabilità;

- m) le banconote ricevute come pagamenti da soggetti terzi non potranno essere utilizzate per effettuare nuovi pagamenti ma dovranno essere versate in banca;
- n) non potranno essere utilizzati valori bollati per effettuare pagamenti di qualsiasi tipo
- o) si dovrà verificare con scrupolo la serietà dei fornitori di prodotti di marca;

## 2.4 Principi procedurali specifici

### 2.4.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- ricezione di pagamenti mediante contanti;
- effettuazione di pagamenti mediante contanti;
- cambio di valute straniere;
- acquisto e dismissione di carte di credito o di pagamento;
- acquisto di valori bollati
- acquisto di prodotti di marca.

A tal fine l'*Amministratore Delegato* della CONSOLI , su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, è tenuto a nominare un *responsabile interno*, nelle aree aziendali di rischio sopra evidenziate.

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, deve essere compilata dal responsabile interno un'apposita *scheda di evidenza*, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risulti:

1. la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione del valore economico dell'operazione stessa;
2. i soggetti coinvolti;
3. l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione al fine di assicurare la rintracciabilità della banconota, delle carte di credito o dei valori bollati.

Il responsabile interno o i responsabili interni dovrà in particolare:

4. informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio
5. tenere a disposizione dell'OdV la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura.

## 2.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV :

- 1) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:

- una compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza
  - i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti che comportino l'uso di banconote, carte di credito e valori bollati
  - i limiti entro i quali non è necessaria la compilazione di alcune voci della scheda di evidenza
- 2) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali
  - 3) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
  - 4) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in CONSOLI con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali utilizzi anomali di banconote, di carte di credito e di valori bollati.

## 3. Articolo 25-ter Dlgs 231/2001 – Reati societari

### 3.1 Descrizione dei reati

L'articolo 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n.61, in vigore dal 16 aprile 2002, emanato nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'articolo 25-ter nel Dlgs 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa anche all'ambito dei reati societari: tali reati, configurati inizialmente dallo stesso Dlgs 61/2002, sono stati successivamente modificati dalla legge 262 del 28 dicembre 2005 (cosiddetta *legge sulla tutela del risparmio*).

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015, ha poi modificato, tra l'altro, l'art 25-ter del d.lg. 231/2001.

Interessa in questa sede soprattutto rilevare la sostituzione dell'alinea dell'art 25-ter: *In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie ...*

con il seguente:

*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie...*

Tale riformulazione fa venir meno le numerose questioni interpretative sorte in relazione al previgente testo, rimasto in vigore per tredici anni.

In definitiva il testo dell'art 25-ter viene allineato agli altri della c.d. parte speciale, limitandosi a prevedere l'entità della sanzione pecuniaria a carico dell'ente in relazione alla commissione dei reati societari.

Con l'approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, è stato introdotto nell'ambito dei reati societari di cui all'art. 25-ter, comma 1, D. Lgs. 231/01 il reato di "*corruzione tra privati*" nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile. Successivamente il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, entrato in vigore il 14/04/2017, ha inasprito le sanzioni per il reato di Corruzione tra Privati e ha introdotto il nuovo reato-presupposto di Istigazione alla Corruzione tra Privati.

### 3.1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)

<i>Reato:</i>	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 400 quote. Se viene cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori la sanzione è da 150 a 350 quote, elevata da 400 a 800 quote nel caso delle società con azioni quotate, soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Dlgs 58/1998.

Per il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, l'articolo **2621 bis "Fatti di lieve entità"** del codice civile introduce delle circostanze attenuanti se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta..

### 3.1.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)

<i>Reato:</i>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti (...).</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li><li>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</li><li>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li><li>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</li></ol> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p>
<i>Pecuniaria:</i>	Da 400 a 600 quote.

### 3.1.3 Falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.)

<i>Reato:</i>	Gli amministratori, i direttori generali o le persone sottoposte alla loro vigilanza, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espongono false informazioni od occultano dati o notizie, in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 260 quote se la condotta non ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari del prospetto; da 400 a 660 quote se la condotta ha cagionato loro danno patrimoniale.

Il reato era in origine disciplinato dall'articolo 2623 del codice civile, che è stato abrogato dalla legge 28 dicembre 2005, n.262. Essa ha provveduto, in sostanza, a trasferire quanto disponeva l'articolo 2623 c.c. nell'ambito del Dlgs 58/1998 (*Testo unico dell'intermediazione finanziaria*), il cui nuovo articolo 173-bis punisce *chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie, in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.*

Il legislatore si è però *dimenticato* di aggiornare, nell'ambito dell'articolo 25-ter Dlgs 231/2001, i riferimenti alle norme che puniscono il reato in esame, con il risultato che l'articolo 25-ter Dlgs 231/2001 contiene ancora il riferimento all'articolo 2623 del codice civile, ora abrogato.

Siccome la responsabilità amministrativa delle società è disciplinata, in termini di procedura, dal *diritto penale*, nell'ambito del quale la certezza della pena è principio sovrano, non passibile di essere scalfito da *mere interpretazioni* di norme scritte male, si deve dedurre che il compimento del reato in esame non provochi, attualmente, alcuna conseguenza per la società, in quanto:

- per disciplinare la responsabilità amministrativa della società, l'articolo 25-ter del Dlgs 231/2001 fa riferimento ad un reato che non esiste più, essendo stato abrogato l'articolo 2623 del codice civile
- al gemello di tale reato, nato sulle sue ceneri e contraddistinto dall'articolo 173-bis TUIF, il Dlgs 231/2001 non opera alcun richiamo.

### 3.1.4 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 cod. civ.)

<i>Reato:</i>	I responsabili della società di revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e
---------------	---

	l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 260 quote se la condotta non ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione; da 400 a 800 quote se la condotta ha cagionato loro danno patrimoniale.

Dal compimento del reato in esame, previsto dall'articolo 2624 del codice civile, consegue innanzitutto la responsabilità amministrativa della società di revisione, qualora la condotta sia stata posta in essere *nell'interesse della stessa*, da suoi amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza: si sottolinea che, qualora tali persone abbiano agito spinte da motivazioni diverse, dall'interesse della società di revisione (ad esempio, semplicemente per *intascare una bella bustarella*), la società di revisione non è tenuta a rispondere ai sensi del Dlgs 231/2001.

Per effetto della condotta in esame può essere assoggettata a responsabilità amministrativa anche la **società oggetto di revisione**, qualora i suoi amministratori, direttori generali, liquidatori, o i soggetti sottoposti alla loro vigilanza, si siano resi colpevoli di *concorso nella commissione del reato* (articolo 110 del codice penale), determinando o istigando la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Si evidenzia infine che, per le società con azioni quotate, le società da queste controllate e le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, la legge 262/2005 ha introdotto un apposito articolo (il 174-bis), nell'ambito del TUIF, per disciplinare l'argomento in esame. Poiché a tale articolo il Dlgs 231/2001 non opera alcun richiamo, ai fini della responsabilità amministrativa si continua a fare riferimento alle regole previste dall'articolo 2624 del codice civile, anche nell'ipotesi in cui gli atti di falsità in esame siano stati realizzati nell'ambito di società con azioni quotate, società da queste controllate o società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.

### 3.1.5 Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

<i>Reato:</i>	Gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 360 quote se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

La responsabilità amministrativa della società si viene a configurare solo se l'attività degli amministratori, finalizzata ad impedire il controllo, ha *cagionato un danno ai soci*, con la conseguenza che la condotta in esame viene a configurare un reato, come dispone il secondo comma dell'articolo 2625 c.c.

In assenza di danno, invece, il primo comma dell'articolo 2625 c.c. prevede che la condotta degli amministratori sia punita in via amministrativa, non penale, per cui non sorge alcuna responsabilità della società, *non essendovi commissione di reato societario*.

### 3.1.6 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

<i>Reato:</i>	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 360 quote se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

### 3.1.7 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

<i>Reato:</i>	Gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 360 quote.

Ai sensi dell'articolo 2626 del codice civile, il reato colpisce l'indebita restituzione dei conferimenti:

- sia nei casi in cui vi sia una *simulazione*: ad esempio l'assemblea, su proposta degli amministratori, delibera la compensazione di un debito *fittizio* della società, verso il socio, con il credito da conferimento che la prima vanta verso il secondo
- che nei casi in cui la restituzione avvenga senza simulazione, quindi *diminuendo il patrimonio netto della società*, al di fuori delle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, previste ad esempio dall'articolo 2445 del codice civile.

### 3.1.8 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

<i>Reato:</i>	Gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 260 quote.

Il reato, previsto dall'articolo 2627 del codice civile, ricorre nei casi di:

- ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o che devono essere destinati per legge a riserva
- ripartizione di riserve, ivi incluse quelle che non sono costituite da utili (ad esempio, riserve di rivalutazione), che non possono per legge essere distribuite.

Si deve evidenziare che la restituzione alla società degli utili, o la ricostituzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, dell'esercizio nel quale è avvenuta la ripartizione illecita, estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

### 3.1.9 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

<i>Reato:</i>	Gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, ovvero azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 360 quote.

Il reato, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, si realizza attraverso l'acquisto, da parte della società, di azioni o quote proprie, o di azioni o quote dell'eventuale società controllante, al di fuori dei casi o oltre i limiti consentiti dalla legge, che provochi una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato sono, in generale, gli amministratori della società che acquista o sottoscrive le azioni o le quote.

Nell'ipotesi in cui tali acquisti o sottoscrizioni si riferiscano ad azioni o quote della *società controllante*, può inoltre in taluni casi configurarsi una *responsabilità a titolo di concorso*, degli amministratori della società controllante, nell'ipotesi in cui essi abbiano istigato gli amministratori della società controllata a porre in essere l'illecito.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta illecita, si estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

### 3.1.10 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

<i>Reato:</i>	Gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
<i>Pecuniaria:</i>	Da 300 a 660 quote.

Il reato, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, attuate in violazione delle disposizioni di legge, che cagionino danno ai creditori: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

### 3.1.11 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis. c.c.)

<i>Reato:</i>	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del
---------------	---

	testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito.
<i>Pecuniaria:</i>	Da 400 a 1.000 quote.

### 3.1.12 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

<i>Reato:</i>	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa,
<i>Pecuniaria:</i>	Da 300 a 660 quote.

### 3.1.13 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

<i>Reato:</i>	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Dlgs 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al Dlgs 385/1993, del testo unico di cui al Dlgs 58/1998, della L 576/1982, o del Dlgs 124/1993, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma del codice civile.
<i>Pecuniaria:</i>	Da 300 a 660 quote.

La condotta in oggetto, sanzionata dall'articolo 2636 del codice civile, consiste nel raggiungere la maggioranza in assemblea con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto: ad esempio, gli amministratori predispongono apposita documentazione, falsa o comunque alterata, ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione.

Resta fermo, anche secondo la giurisprudenza consolidata, che il reato non si verifica allorché, anche in assenza di una condotta illecita degli amministratori, la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.

Si evidenzia come, generalmente, il reato in esame venga commesso per realizzare un interesse *di parte*, non *l'interesse della società*: sono quindi rari i casi in cui è ravvisabile una responsabilità amministrativa a carico di quest'ultima.

### 3.1.14 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

<i>Reato:</i>	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari
---------------	---

	non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito
<i>Pecuniaria:</i>	Da 400 a 1.000 quote.

La fattispecie, prevista dall'articolo 2637 del codice civile, consiste nel diffondere notizie false, o nell'adoperare altri artifici idonei a comportare una significativa alterazione del prezzo di **strumenti finanziari**, allo scopo di alterare l'apprezzamento dei terzi sulla stabilità patrimoniale della società.

Per **notizie** deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto: non sono invece considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerarsi **falsa** quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori, determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Si evidenzia come tale tipo di manipolazione del mercato comprenda anche i casi in cui la creazione di una indicazione fuorviante derivi dalla inosservanza degli obblighi di comunicazione, da parte dell'emittente degli strumenti finanziari o di altri soggetti obbligati.

Con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie penale, non viene ravvisato l'estremo della **diffusione di notizie false** quando esse non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone.

Per **altri artifici** si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi, ivi inclusa, se ha tale effetto, la comunicazione a poche persone di notizie false.

I soggetti, i cui strumenti finanziari possono essere oggetto del reato in esame sono i seguenti:

- società che hanno emesso strumenti finanziari **non quotati** e per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato: per tali soggetti la normativa di riferimento è l'articolo 2637 del codice civile, che viene esplicitamente richiamato dall'articolo 25-ter Dlgs 231/2001
- **banche o gruppi bancari**: stando al tenore letterale della norma, anche per tali soggetti la normativa di riferimento sembra essere l'articolo 2637 del codice civile, indipendentemente dalla circostanza che gli strumenti finanziari da essi emessi siano quotati, o meno
- società, diverse dalle banche, i cui strumenti finanziari sono **quotati**, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato: la legge 62/2005 ha eliminato il riferimento a tali soggetti, in precedenza contenuto dell'articolo 2637 del codice civile, per procedere ad autonoma disciplina con l'articolo 185 TUIF. La relativa sanzione amministrativa, a carico dell'ente, non è disciplinata dall'articolo 25-ter Dlgs 231/2001, ma dall'articolo 25 – *sexies* – *Abusi di mercato*, cui è dedicato il capitolo 13 del presente manuale.

### 3.1.15 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

<i>Reato:</i>	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
---------------	---

	<p>societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni</p>
<i>Pecuniaria:</i>	Da 300 a 660 quote.

Questa figura di reato, prevista dall'articolo 2638 del codice civile, risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata la tutela penale dell'informazione societaria, nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d'Italia, Isvap).

A titolo di esempio, del reato in esame, si possono citare gli amministratori di una società quotata in Borsa, che trasmettano alla Consob il progetto di Bilancio con relazioni ed allegati, riportando notizie false, o comunque notizie incomplete e frammentarie, relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali, al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob stessa.

### 3.1.16 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

<i>Reato:</i>	Dare o promettere un'utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o alle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.
<i>Pecuniaria:</i>	Da 400 a 600 quote.
<i>Interdittiva</i>	Da 3 a 24 mesi

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

### 3.1.17 Istigazione alla Corruzione tra Privati (art. 2635 bis c.c.)

<i>Reato:</i>	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
---------------	---

	liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 400 quote.
<i>Interdittiva</i>	Da 3 a 24 mesi

### 3.2 Mappatura delle aree a rischio

	Reati Societari - Articolo 25-ter Dlgs 231/2001																		
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MAG	CS
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)		R	R				R							R	R				
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)		R	R				R							R	R				
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)		R	R				R							R	R				
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)		R	R				R							R	R				
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)		R	R				R							R	R				
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)		R	R				R							R	R				
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)		R	R				R							R	R				
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)																			
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)		R	R				R							R	R				
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)																			
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)		R	R				R							R	R				
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)		R	R				R							R	R				
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)		R			R		R							R	R		R		
Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)		R			R		R							R	R		R		

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

### Direzione Generale

- Coordinare e supervisionare tutte le attività ed il personale dell'Azienda.
- Definire il programma e gli incaricati per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive Interne.

### Controllo di Gestione

- Svolgere attività di consulenza e di controllo gestione aziendale con particolare riferimento all'organizzazione dei centri di costo, ai tempi di svolgimento dei lavori, alla redditività dei singoli cantieri e dei vari comparti operativi (banche, uffici pubblici, aziende private ecc.).

### Direttore Amministrativo e Finanza

- Controllare, impartendo direttive ed istruzioni a FIN, la stesura e la redazione dei bilanci aziendali.

- Curare gli adempimenti fiscali e il rispetto della normativa tributaria.
- Svolgere il controllo finanziario della gestione e il reporting direzionale.
- Sovrintendere al sistema amministrativo-contabile.
- Curare i rapporti con le Banche.
- Gestire il Sistema Informatico (SI).
- Effettuare le verifiche ispettive interne.

#### **Ufficio Amministrativo**

- fatturazione e della relativa archiviazione.
- Verificare l'esatta gestione contrattuale nel rapporto banca-impresa.

#### **Ufficio Finanze**

- Redigere, applicando le direttive di DAF, i bilanci d'esercizio.
- Sovrintendere alla gestione e registrazione contabile.
- Curare l'analisi dei Cash-flow.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza al quali viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

### **3.3 Principi generali di comportamento e di attuazione**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, Collegio Sindacale, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati societari.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con CONSOLI , sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del modello
- b. fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il Codice Etico
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale
- il piano dei conti di contabilità generale
- le regole di corporate governance adottate, in recepimento del codice di autodisciplina delle società quotate e della normativa societaria e regolamentare rilevante
- il regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni
- la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti"
- il manuale di contabilità industriale
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in CONSOLI .

Ai consulenti ed ai partners deve essere resa nota l'adozione del modello e del Codice Etico, da parte della CONSOLI : il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti ed i partners, tramite apposite clausole contrattuali, devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

*Primo principio*

Astenersi dal tenere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reati societari indicate nell'articolo 25-ter del Decreto – *Reati societari*.

*Secondo principio*

Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

*Terzo principio*

Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della CONSOLI.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

1. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della CONSOLI
2. omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della CONSOLI

3. non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, *della relazione semestrale e trimestrale*, nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale.

#### *Quarto principio*

Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, e dei terzi in generale, al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- 1) restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale
- 2) ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite
- 3) acquistare o sottoscrivere azioni della CONSOLI *o della società controllante* fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge
- 4) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori
- 5) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale
- 6) ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli

#### *Quinto principio*

Assicurare il regolare funzionamento della CONSOLI e degli organi sociali, nel rispetto degli adempimenti a tal fine previsti dalle vigenti disposizioni di legge, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

#### *Sesto principio*

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato

giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

#### *Settimo principio*

Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- 1) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione:
  - (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché
  - (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità
- 2) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della CONSOLI
- 3) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

## **3.4 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

### ***3.4.1 Procedura per la prevenzione dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili***

La presente procedura descrive le regole ed i criteri da osservare nell'elaborazione del bilancio e delle altre scritture contabili, allo scopo di prevenire condotte in contrasto con i principi di corretta e trasparente rappresentazione dei fatti economici e finanziari della CONSOLI, passibili di configurare i reati di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 del codice civile).

*- Responsabilità*

E' responsabilità di tutte le funzioni aziendali, coinvolte nell'elaborazione del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili della società, osservare e fare osservare il contenuto della presente procedura e segnalare tempestivamente all'OdV ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima: per esempio, mutamenti organizzativi, modifiche legislative e regolamentari, eccetera.

L'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento della presente procedura e monitorerà la relativa applicazione, per il tramite dei responsabili di funzione coinvolti.

Qualora si verificano circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obiettive di applicazione della procedura medesima, le persone coinvolte dovranno rivolgersi al responsabile di funzione, il quale segnalerà l'operazione all'OdV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso.

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura, è compito dell'Organismo di Vigilanza organizzare periodicamente appositi incontri, destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarla.

#### *- Principi generali e trasparenza della contabilità*

CONSOLI, consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, si adopera per disporre di un sistema amministrativo – contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con CONSOLI .

Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; le stesse inoltre devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti.

Le suddette rilevazioni contabili devono:

- consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della CONSOLI , sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal management, eccetera), che nei rapporti con i terzi (bilanci, documenti informativi, eccetera)
- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con CONSOLI
- permettere l'effettuazione di controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo – contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte.

La Direzione *Amministrazione e finanza* della CONSOLI predispose un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei

documenti contabili; tale funzione cura inoltre sia la formazione per i neo assunti, che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

I revisori devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente la loro attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della società.

*- Precetti operativi*

CONSOLI , nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, si ispira ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrazione e finanza
- la trasmissione dei dati e delle informazioni, alla funzione responsabile Direzione Amministrazione e finanza, e da questa eventualmente inviati o ricevuti a/dai soggetti esterni ad CONSOLI , deve avvenire attraverso una scheda, che consenta di tenere tracciati i vari passaggi: copia della trasmissione deve essere conservata ed archiviata, a cura delle funzioni coinvolte
- i soggetti che forniscono i dati alla funzione *Amministrazione e finanza*, e/o a eventuali soggetti esterni che li affianchino nell'attività, devono essere in grado di attestare la veridicità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione debitamente sottoscritta, ed all'occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali
- è responsabilità della Direzione *Amministrazione e finanza* la tempestiva messa a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della relativa riunione, della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione
- il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza organizzano almeno una riunione, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con relativa stesura di verbale
- l'Organismo di Vigilanza partecipa alle riunioni periodiche interne aventi ad oggetto approfondimenti ed analisi dei valori di periodo

*- Precetti riguardanti la tenuta della contabilità*

- ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale
- si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima
- tale documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione

- qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno ad CONSOLI , la funzione *Amministrazione e finanza* deve provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

#### **3.4.2 Procedure a tutela del capitale sociale**

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, acquisto o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, devono essere osservate le seguenti procedure:

- a) chiara assegnazione di responsabilità decisionali ed operative, nonché previsione degli opportuni meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte
- b) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al *Consiglio di Amministrazione* del soggetto interessato, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte della CONSOLI (ed in particolare della relativa *Direzione Amministrazione e Finanza, d'intesa con la Segreteria societaria e legale*)
- c) la documentazione relativa alle operazioni di cui sopra deve essere tenuta a disposizione dell'OdV.

#### **3.4.3 Contratti**

Nei contratti con i consulenti ed i partners deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

#### **3.4.4 Gestione dei rapporti con la società di revisione**

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, qualora l'Ente decida di utilizzarne il servizio, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) obbligo di comunicare all'OdV della CONSOLI quali siano le valutazioni, che hanno condotto alla scelta della società di revisione
- b) identificazione del personale, all'interno della *Direzione Amministrazione e finanza* della CONSOLI , preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione, e definizione delle procedure che garantiscano che la trasmissione avvenga tempestivamente
- c) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità

- d) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo *network*, nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione e delle altre società appartenenti al medesimo *network*, incarichi di consulenza. In particolare sono incompatibili:
- la revisione del bilancio della CONSOLI e del bilancio consolidato con l'attività di consulenza prestata in favore di una qualsiasi società del Gruppo
- e) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo *network* nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, alcuno dei seguenti servizi a favore della CONSOLI e delle società da esso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:
- tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio
  - progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili
  - servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*
  - servizi attuariali
  - gestione esterna dei servizi di controllo interno
  - consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale
  - intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento
  - prestazione di difesa giudiziale
  - altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 160 TUF
- f) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della CONSOLI , ai soci, agli amministratori e ai componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, funzioni di amministrazione o controllo in CONSOLI e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano se non siano decorsi almeno tre anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano
- g) divieto di attribuire a coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso CONSOLI l'esercizio della revisione contabile dei bilanci della CONSOLI , delle società da esso controllate o ad esso collegate o che lo controllano, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro
- h) necessità di una preventiva autorizzazione, da parte del comitato per il controllo interno, per l'attribuzione alla società di revisione di qualunque incarico, comunque ricompreso nelle attività di revisione contabile, ma diverso dall'incarico conferito ai sensi dell'articolo 155, comma 1, lettere a) e b) del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58

- i) divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti, dei soci, degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo delle società che effettuano la revisione contabile obbligatoria e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano per i tre anni successivi:
- alla scadenza del contratto tra CONSOLI e la stessa società di revisione, oppure
  - al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la società di revisione o la società da essa controllata o collegata o controllante.
- Il divieto è esteso anche alle società controllate, collegate e controllanti della CONSOLI .
- j) Divieto di promettere utilità in denaro in beni o in servizi (ad esempio vacanze, biglietti ecc.) a soggetti privati al fine di procurare un profitto alla società.

### **3.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati societari, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale.
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge , l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
  - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire *alla società di revisione* una concreta autonomia, nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali
- c) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV provvede a:
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne
  - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime
  - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati
  - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
  - svolgere attività di formazione per prevenire i reati di corruzione.

## 4 Articolo 25-quater Dlgs 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

### 4.1 Descrizione dei reati

L'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n.7 ha introdotto nel Dlgs 231/2001 l'articolo 25-quater: esso dispone la responsabilità amministrativa degli enti in seguito ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, ovvero dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

### 4.2 Delitti previsti dal codice penale

<i>Reato:</i>	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese ( <i>ivi inclusi, generalmente, gli Stati esteri</i> ) o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione, o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. ( <i>270 sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo</i> )	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 700 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni; da 400 a 1.000 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Dlgs 231/2001.	

Nell'ambito delle ipotesi previste dal codice penale, si possono citare:

- *Associazioni sovversive (270 c.p.)* Promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (270 bis c.p.)* Promuovere, costituire, organizzare, dirigere, finanziare o partecipare ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
- *Assistenza agli associati (270 ter c.p.)* Dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione ad una persona che partecipa ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (270 quater c.p.)* Arruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (270 quinquies c.p.)* Addestrare o comunque fornire istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
- *Condotte con finalità di terrorismo (270 sexies c.p.)* Tenere condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione, o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (280 c.p.)* Per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentare alla vita od all'incolumità di una persona.
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (280 bis c.p.)* Per finalità di terrorismo, compiere qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (289 bis c.p.)* Sequestrare una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- *Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (302 c.p.)* Istigare a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dal titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato.
- *Cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione (304 e 305 c.p.)* Accordarsi, ovvero associarsi al fine di commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dal titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato.
- *Formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (306 e 307 c.p.)*. Al fine di commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dal titolo del codice

penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, promuovere, costituire o organizzare una banda armata; dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione ad una persona partecipe di cospirazione o di banda armata.

### 4.3 Delitti previsti dalle leggi speciali

Accanto alle fattispecie disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione i reati previsti dalle disposizioni contenute in leggi speciali:

- l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1980, n.15 prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che esso sia stato *commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*. Ne consegue che qualsiasi delitto, previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'articolo 25-quater Dlgs 231/2001, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente
- altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo sono contenute nella legge 10 maggio 1976, n.342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella legge 28 dicembre 1989, n.422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

### 4.4 Violazione della Convenzione internazionale di New York

<i>Reato:</i>	<p>L'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, prevede quanto segue:</p> <p><i>Paragrafo 1.</i> Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato (<i>ad esempio, dirottamento di aeromobili, attentati contro personale diplomatico, sequestro di ostaggi, illecita realizzazione di ordigni nucleari, dirottamenti di navi, esplosione di ordigni</i>)</li><li>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere, o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</li></ul> <p><i>Paragrafo 3.</i> Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo,</p>
---------------	---

non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1.

*Paragrafo 4.* Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

*Paragrafo 5.* Commette altresì reato chiunque:

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo
- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
- d) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo
- e) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

*Pecuniaria:* Da 200 a 700 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni; da 400 a 1.000 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo.

<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Dlgs 231/2001.

## 4.5 Osservazioni generali

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come **reati dolosi**: è quindi necessario che chi agisce abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività che intende *compiere direttamente*, o comunque *favorire*: rientra nel primo caso, ad esempio, chi piazza una bomba, nel secondo chi finanzia l'attentatore.

La fattispecie criminosa si realizza anche in caso di **dolo eventuale**, nel caso in cui chi agisce preveda ed accetti il verificarsi di un evento di carattere terroristico, pur non volendolo direttamente: ad esempio, nonostante vi sia il sentore che una determinata organizzazione possa compiere attività terroristiche, la si

finanzia. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa si devono comunque potere desumere da elementi univoci e obiettivi.

## 4.6 Mappatura delle aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale non sono state individuate aree ritenute a rischio.

	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - Articolo 25-quater Dlgs 231/2001																		
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Associazioni sovversive (270 c.p.)																			
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (270 bis c.p.)												R					R		R
Assistenza agli associati (270 ter c.p.)												R					R		R
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (270 quater c.p.)												R					R		R
Condotte con finalità di terrorismo (270 sexies c.p.)																			
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (280 c.p.)																			
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (280 bis c.p.)																			
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (289 bis c.p.)																			
Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (302 c.p.)																			
Cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione (304 e 305 c.p.)																			
Formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (306 e 307 c.p.)																			
Violazione della Convenzione internazionale di New York																			

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona,

L'elenco delle *liste nominative* e dei Paesi a rischio è rinvenibile presso l'OdV.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di *finanza straordinaria internazionale* (fusioni, acquisizioni, eccetera), che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà della CONSOLI , in astratto configurabili come attività a rischio, si ritiene sufficiente procedere all'adempimento della notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza, che è già previsto venga posto in essere.

## 4.7 Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con CONSOLI , sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il Codice Etico
- le liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in CONSOLI .

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del Codice Etico, da parte della CONSOLI : il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'esplicito divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quater del Decreto – *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*;
2. utilizzare anche occasionalmente CONSOLI , o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
5. fornire, direttamente o indirettamente, strumenti informatici o telematici a favore di soggetti che potrebbero porre in essere reati di terrorismo;
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle *liste nominative*, o siano controllati da soggetti contenuti nelle *liste nominative* medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto;
7. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso dell'OdV o *dell'Amministratore Delegato* della CONSOLI ;
8. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
9. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
10. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

## **4.8 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di terrorismo, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:
  - alle modalità di compilazione delle schede di evidenza
  - ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute;

- d) verificare le procedure interne per la messa a disposizione dei dipendenti di strumenti informatici (pc, Pc portatili, tablet) e telefoni cellulari.

## 5. Articolo 25-quater<sup>1</sup> Dlgs 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La legge 9 gennaio 2006, n.7 - *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile* ha inserito l'articolo 25-quater.1, nell'ambito del Dlgs 231/2001, contestualmente con la nuova previsione introdotta, con l'articolo 583 bis – *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, nel codice penale.

<i>Reato:</i>	In assenza di esigenze terapeutiche, cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. In assenza di esigenze terapeutiche, provocare, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate nel periodo precedente, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente ( <i>articolo 583-bis codice penale</i> ).
<i>Pecuniaria:</i>	Da 300 a 700 quote.
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività: SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito*: SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione: SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi: SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi: SI
	* Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Dlgs 231/2001.

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale non sono state individuate aree di rischio di commissione del reato di mutilazione degli organi genitali femminili.

## 6 Articolo 25-quinquies Dlgs 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale

### 6.1 Descrizione dei reati

L'articolo 5 della legge 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al Dlgs 231/2001 l'articolo 25-quinquies, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti, in relazione alla commissione di delitti contro la personalità individuale.

Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 attuativo della Direttiva 2011/93/UE, all'art. 3, ha introdotto quale nuovo reato presupposto della responsabilità 231 l'adescamento di minori di cui all'art. 609 undecies c.p.

Il 18 ottobre 2016 è stato integrato il novero delle fattispecie di reato previsto dal D.Lgs 231/2001 con l'inserimento del reato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

#### 6.1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

<i>Reato:</i>	<i>600 c.p.</i> Esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
<i>Pecuniaria:</i>	Da 400 a 1.000 quote.
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività: SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito: SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione: SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi: SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi: SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Dlgs 231/2001.

### 6.1.2 Prostituzione minorile

<i>Reato:</i>	<i>600-bis, primo comma c.p.</i> Indurre alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero favorirne o sfruttarne la prostituzione.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 300 a 800 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Dlgs 231/2001.	

<i>Reato:</i>	<i>600-bis, secondo comma c.p.</i> Compiere atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 700 quote	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

### 6.1.3 Pornografia minorile

<i>Reato:</i>	<i>600-ter, primo e secondo comma c.p.</i> Utilizzando minori degli anni diciotto, realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico ovvero indurre minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. Fare commercio di tale materiale pornografico. Il reato trova applicazione anche se relativo a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali, realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse: per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di	
---------------	--	--

<i>Pecuniaria:</i>	rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Da 300 a 800 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Dlgs 231/2001.	

<i>Reato:</i>	<i>600-ter, terzo e quarto comma c.p.</i> Al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 600-ter, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare il materiale pornografico realizzato con minori, ovvero distribuire o divulgare, diffondere notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. Al di fuori di tali ipotesi, offrire o cedere ad altri, anche a titolo gratuito, tale materiale pornografico. Il reato trova applicazione anche se relativo a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali, realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse: per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 700 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

### 6.1.4 Detenzione di materiale pornografico

<i>Reato:</i>	<i>600-quater c.p.</i> Al di fuori delle ipotesi dell'articolo 603-ter (in relazione alle quali si configura il reato di pornografia minorile), procurarsi consapevolmente o detenere materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato trova applicazione anche se relativo a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali, realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse: per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	
---------------	---	--

<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 700 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

## 6.1.5 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

<i>Reato:</i>	<i>600-quinquies c.p.</i> Organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 300 a 800 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Dlgs 231/2001.	

## 6.1.6 Tratta di persone

<i>Reato:</i>	<i>601 c.p.</i> Commettere tratta di persona che è ridotta o mantenuta in schiavitù o in servitù; ovvero, al fine di commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, indurre la persona mediante inganno o costringerla mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 400 a 1.000 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI

- d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi: SI
- e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi: SI

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Dlgs 231/2001.

### 6.1.7 Acquisto e alienazione di schiavi

<i>Reato:</i>	602 c.p. Fuori dei casi in cui si configura la tratta di persone, acquistare o alienare o cedere una persona che si trova in schiavitù o in servitù.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 400 a 1.000 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Dlgs 231/2001.	

### 6.1.8 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

<i>Reato:</i>	602 c.p. Fuori dei casi in cui si configura la tratta di persone, acquistare o alienare o cedere una persona che si trova in schiavitù o in servitù.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 400 a 1.000 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Dlgs 231/2001.
--	---

## 6.1.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis. c.p.)

<i>Reato:</i>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</li> <li>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</li> </ol> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</li> <li>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</li> <li>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</li> <li>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</li> </ol> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</li> <li>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</li> <li>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</li> </ol>
<i>Pecuniaria:</i>	Da 400 a 1.000 quote.
<i>Interdittive:</i>	Non inferiore ad un anno

## 6.2 Mappatura delle aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale, non sono state individuate aree più specificamente a rischio

	Delitti contro la personalità individuale - Articolo 25-quinquies Dlgs 231/2001																		
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)																			
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Detenzione di materiale pedo-pornografico (art. 600-quater c.p.)																			
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)																			
Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)																			
Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)																			
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)																			
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)																B			

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 6.3 Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con CONSOLI , sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, gli esponenti aziendali devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il Codice Etico
- Il Codice di Condotta Fornitori
- il Manuale Integrato Qualità, Responsabilità Sociale ed Ambiente
- i CCNL in vigore per i dipendenti della CONSOLI .

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del Codice Etico e del Codice di Condotta Fornitori, da parte della CONSOLI , la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale, a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. consultare materiale pornografico di qualsiasi genere utilizzando strumenti informatici aziendali;
2. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quinquies del Decreto – *Delitti contro la personalità individuale*;
3. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
4. utilizzare anche occasionalmente CONSOLI , o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

## **6.4 Principi procedurali specifici**

### **6.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano esse partners o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali

partners o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;

3. in caso di assunzione diretta di personale, da parte della CONSOLI deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previsti per l'assunzione ed il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro, ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
4. qualora un partner abbia la propria sede all'estero, ed ivi venga svolta l'opera a favore della CONSOLI, il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro (*C138 Convenzione sull'età minima*) e sulle forme peggiori di lavoro minorile (*C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile*);
5. chiunque rilevi una gestione anomala del pc o del cellulare aziendale da parte di un dipendente della società è tenuto ad informare immediatamente l'OdV della CONSOLI di tale anomalia;
6. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per CONSOLI. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale: in caso affermativo, CONSOLI deve porre una particolare attenzione, in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
7. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale;
8. CONSOLI è tenuto a dotarsi di strumenti informatici di *content filtering*, costantemente aggiornati e monitorati da primarie e reputate imprese del settore, che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
9. CONSOLI periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
10. nel rispetto delle normative vigenti, CONSOLI si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo;
11. CONSOLI valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo alle località note per il fenomeno del cosiddetto *turismo sessuale*;
12. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto, da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, CONSOLI è tenuto ad intraprendere le iniziative più idonee, per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
13. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV della CONSOLI emetterà una raccomandazione, destinati all'*Amministratore Delegato* e/o agli organi direttivi.

## 6.4.2 Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

## **6.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i delitti contro la personalità individuale, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

## 7 Articolo 25-sexies Dlgs 231/2001 – Abusi di mercato

### 7.1 Premessa:

La Legge Comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n.62) ha inserito nel Dlgs 231/2001 il nuovo articolo 25-sexies, che ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di **abuso di informazioni privilegiate** e di **manipolazione del mercato**, con riferimento agli strumenti finanziari **ammessi alla negoziazione** o per i quali é stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, previsti dagli articoli 184 e 185 del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Lungi dal limitarsi a tale integrazione, la legge 62/2005 ha introdotto il sistema, profondamente innovativo, del **doppio binario**: oltre che in sede penale, l'ente è infatti tenuto a rispondere anche **in sede amministrativa**, sulla base di meccanismi mutuati dal Dlgs 231/2001, delle sanzioni irrogate dalla Consob per punire gli illeciti in esame.

Per la prima volta, il legislatore ha quindi utilizzato il sistema, disegnato dal Dlgs 231/2001, oltre che per sanzionare l'ente in relazione ai reati commessi dal suo personale, anche per infliggergli le sanzioni derivanti dalla commissione di illeciti di natura amministrativa, da parte del personale stesso.

Per effetto del combinato disposto, degli articoli 180 e 182 TUF, i reati e gli illeciti in esame vengono puniti dall'ordinamento italiano al verificarsi delle condizioni che vengono riassunte nella seguente matrice:

Quotazione dello strumento in	Italia	<input type="text"/>
	Italia	Estero
<b>Luogo di commissione del reato / illecito amministrativo</b>		

\* L'articolo 182 TUF dispone che *i reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali é stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.*

### 7.2 Il doppio binario: approfondimenti

Per meglio comprendere come, nel caso in esame, la responsabilità amministrativa dell'ente per i **reati** commessi dalle persone, e quella per gli **illeciti amministrativi** da esse compiuti, viaggino *in parallelo*, si

procede al confronto del Dlgs 231/2001 con l'articolo 187-quinquies TUF, che dispone la *Responsabilità dell'ente* per le sanzioni amministrative derivanti dagli illeciti del personale:

Articolo 5 Dlgs 231/2001 - <b>penale</b>	Articolo 187-quinquies TUF - <b>amministrativo</b>
<p><b>1.</b> L'ente è responsabile per i <i>reati</i></p> <p>commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:</p> <p>a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso</p> <p>b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p>	<p><b>1.</b> L'ente é responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli <i>illeciti</i> di cui al presente capo</p> <p>commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:</p> <p>a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso</p> <p>b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p>
<p><b>2.</b> L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.</p>	<p><b>3.</b> L'ente non é responsabile se <i>dimostra che</i> le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.</p>
	<p><b>4.</b> In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>

Il parallelismo tra i due ordini di disposizioni permette di affermare che, anche per la responsabilità da illecito amministrativo, trovano applicazione le regole dettate dal Dlgs 231/2001 in merito ai *confini della responsabilità dell'ente*, analizzate nel paragrafo 1.2 del primo capitolo, con particolare riferimento:

- 1) alla natura dei soggetti che devono compiere l'illecito amministrativo, perché l'ente possa essere coinvolto, che viene circoscritta ai soggetti in posizione apicale ed ai loro subordinati
- 2) al fatto che l'illecito debba essere compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, perché esso sia chiamato a risponderne. L'articolo 187-quinquies TUF rende a tale riguardo esplicita la regola per cui l'ente non è responsabile, se dimostra che le persone che hanno compiuto l'illecito amministrativo hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi
- 3) al richiamo alla validità dei modelli organizzativi, come causa di esenzione dalla responsabilità: l'articolo 187-quinquies TUF fa infatti esplicito riferimento agli articoli 6 e 7 del Dlgs 231/2001, che disciplinano tali modelli.

L'articolo 187-quinquies TUF richiama inoltre esplicitamente il disposto degli articoli:

- 8 Dlgs 231/2001 – *Autonomia della responsabilità dell'ente*
- 12 Dlgs 231/2001 – *Casi di riduzione della sanzione pecuniaria.*

In analogia con il Dlgs 231/2001, anche il TUF prevede infine che, sia per le sanzioni conseguenti alla commissione di reati, che per quelle che discendono dalla commissione di illeciti amministrativi, è disposta *la confisca del prodotto o del profitto, del reato o dell'illecito, e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non*

sia possibile eseguire tale confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre attività di valore equivalente.

### 7.3 Abuso di informazioni privilegiate (184 e 187-bis Dlgs 58/1998)

<i>Reato o illecito:</i>	<p><b>Primo caso: insider primario</b></p> <p>Essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>b. acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime</p> <p>c. comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio. La condotta è sanzionata a prescindere dall'utilizzo che, della comunicazione, fa il destinatario</p> <p>d. raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p><b>Secondo caso: insider secondario</b></p> <p>Essendo in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, si compie taluno dei fatti descritti nelle lettere sopra. La fattispecie è sanzionata esclusivamente sul piano amministrativo, non su quello penale</p> <p><b>Terzo caso: insider criminale (es. hacker che penetra nel sistema informativo)</b></p> <p>Essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, si compie taluna delle azioni di cui alle lettere sopra.</p>	
<i>Pecuniaria penale:</i>	Da 400 a 1.000 quote. Se, in seguito alla commissione del reato, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	
<i>Interdittive penali:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO
<i>Pecuniaria amministrativa:</i>	Da euro 20.000 ad euro 3.000.000. La sanzione è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Se, in seguito alla commissione dell'illecito, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	

Una informazione che concerne, direttamente o indirettamente, gli **strumenti finanziari** (ad esempio, le azioni, piuttosto che i derivati su merci) o i loro **emittenti** (ad esempio, la Fiat o le Assicurazioni Generali) si considera **privilegiata** quando possiede alcune caratteristiche.

L'informazione non deve innanzitutto essere, per definizione, stata ancora resa **pubblica**, altrimenti venendo ad assumere la caratteristica del *pubblico dominio*, che configge alla radice con il privilegio informativo: il privilegio, per essere tale, deve infatti rimanere appannaggio di pochi.

L'**informazione** deve poi essere **di carattere preciso**, nel senso che:

- a) si deve riferire ad un complesso di circostanze esistente, o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà
- b) deve essere sufficientemente specifica, in modo tale, da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto che il complesso di circostanze, o l'evento, possono avere sui prezzi degli strumenti finanziari.

L'informazione deve infine avere le seguenti caratteristiche:

- limitatamente ai **derivati su merci**, essere di natura tale, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di riceverla, secondo le prassi di mercato ammesse in tali mercati
- per la generalità degli **strumenti finanziari**, diversi dai derivati su merci, essere tale che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari: con ciò si intende un'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel particolare caso delle persone **incaricate dell'esecuzione di ordini** relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Limitatamente all'applicazione delle sanzioni derivanti da illecito amministrativo (quindi non a quelle che derivano da reato) il comma 6 dell'articolo 187-bis TUF dispone che *il tentativo di illecito è equiparato alla consumazione*.

Le **condotte** che concretizzano l'abuso di informazioni privilegiate si articolano come segue:

- acquistare, vendere o compiere altre **operazioni**, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, oppure **raccomandare o indurre altri**, sulla base delle informazioni privilegiate possedute, a compiere tali operazioni
- **comunicare** tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio. In questa ipotesi la condotta è comunque sanzionata, a prescindere dall'utilizzo che della comunicazione fa il destinatario.

In merito ai **soggetti** che possono porre in essere le condotte in esame, è consuetudine distinguere tra:

- **insider primario**, che è colui che è entrato in possesso di informazioni privilegiate in ragione della qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio
- **insider secondario**, che è il soggetto, diverso da un insider primario, che è in possesso di informazioni delle quali conosce, o potrebbe conoscere in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato
- **insider criminale**, che è in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose: ad esempio, un hacker che penetra nel sistema informativo di una banca.

Le aree maggiormente a rischio, di commissione del reato in esame, sono: finanza, amministrazione, controllo, legale - societario, comunicazione, ufficio stampa, investor relations.

Le misure preventive possono consistere in:

- Codice Etico
- procedure per uso e diffusione delle informazioni
- formazione interna
- sistema definito di responsabilità del vertice aziendale
- sanzioni disciplinari.

## 7.4 Manipolazione del mercato (185 e 187-ter Dlgs 58/1998)

<i>Reato:</i>	Diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.	
<i>Pecuniaria</i>	Da 400 a 1.000 quote. Se, in seguito alla commissione del reato, il prodotto o il profitto	
<i>penale:</i>	conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	
<i>Interdittive</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
<i>penali:</i>	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO
<i>Illecito</i>	Tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffondere informazioni,	
<i>ammini-</i>	voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false	
<i>strativo:</i>	ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.	

<i>Pecuniaria amministrativa:</i>	<p>Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.</p> <p>Da euro 20.000 ad euro 5.000.000. La sanzione è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Se, in seguito alla commissione dell'illecito, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p>
-----------------------------------	--

La fattispecie consiste nel diffondere notizie false, o nell'adoperare altri artifici idonei a comportare una significativa alterazione del prezzo di **strumenti finanziari**, allo scopo di alterare l'apprezzamento dei terzi sulla stabilità patrimoniale della società.

Per **notizie** deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto: non sono invece considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerarsi **falsa** quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori, determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Si evidenzia come tale tipo di manipolazione del mercato comprenda anche i casi in cui la creazione di una indicazione fuorviante derivi dalla inosservanza degli obblighi di comunicazione, da parte dell'emittente degli strumenti finanziari o di altri soggetti obbligati. Con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie penale, non viene ravvisato l'estremo della **diffusione di notizie false** quando esse non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone.

Per **altri artifici** si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi, ivi inclusa, se ha tale effetto, la comunicazione a poche persone di notizie false. A tale riguardo, il comma 3 dell'articolo 187-ter TUIF punisce con la sanzione amministrativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, chi pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

## 7.5 Mappatura delle aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI l'attività svolta e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale non sono state individuate aree a rischio:

Abusi di mercato - Articolo 25-sexies Dlgs 231/2001																			
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Abuso di informazioni privilegiate (184 e 187-bis Dlgs 58/1998)							R							R					
Manipolazione del mercato (185 e 187-ter Dlgs 58/1998)							R							R					

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 7.6 Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- c. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con CONSOLI, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- d. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, gli esponenti aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il Codice Etico
- le procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale
- il regolamento acquisti

- i CCNL in vigore per i dipendenti della CONSOLI .

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del Codice Etico, da parte della CONSOLI , la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale, a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

## **7.7 Comportamenti sempre vietati**

### **1 Insider trading**

*Ad esempio:*

- la negoziazione diretta o indiretta – posta in essere utilizzando informazioni privilegiate (ottenute dagli Esponenti Aziendali in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo) – di azioni (o altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni) della Capogruppo ovvero di altra Società del Gruppo, nonché di società clienti o concorrenti, o di altre società, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio ad CONSOLI . Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano, deve essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla regolamentazione.
- la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate (ottenute da rappresentanti della società in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo), salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.
- la raccomandazione a terzi o l'induzione, sulla base di informazioni privilegiate (ottenute da rappresentanti della società in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo), ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.

### **2 Manipolazione del mercato**

Al fine di identificare le manipolazioni di mercato rilevanti ai sensi dell'art. 187 ter del T.U.F., in data 29 novembre 2005 è intervenuta la Delibera CONSOB n. 15233 (Modificazioni e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati, adottato con Delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni), che al CAPO III, Art. 62 (Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato) dispone che: "1. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, lettere a) e b) del Testo Unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;

b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;

f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del *book* di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato e sono revocati prima della loro esecuzione;

g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi.

2. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-*ter*, comma 3, lettera c) del Testo Unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

a) se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;

b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

3. Gli elementi e le circostanze indicati nei commi 1 e 2 non sono da considerare esaustivi e non costituiscono di per sé necessariamente una manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187- *ter*, comma 3, del Testo unico.

4. Costituiscono comportamenti idonei a configurare manipolazione di mercato gli esempi previsti dall'articolo 1 della direttiva 2003/6/CE e contenuti nell'Allegato 4.

5. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione del mercato è effettuata prendendo anche in considerazione gli esempi elaborati a livello comunitario.”

La stessa **CONSOB** ha riportato - nella sezione A della **Comunicazione n. 5078692 del 29/11/2005** - gli esempi di manipolazione del mercato indicati dal Committee of European Securities Regulators (CESR) nel documento "*Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive*".

Segue testo della comunicazione:

“Gli esempi indicati di seguito:

- a) hanno la mera finalità di fornire una guida agli operatori;
- b) sono scritti in linguaggio non tecnico-giuridico;
- c) costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l’ambito di applicazione delle fattispecie cui sono riferiti;
- d) fanno riferimento a specifiche fattispecie di manipolazione del mercato previste dall’articolo 187-ter del Testo unico, tuttavia esse possono ricondursi anche ad altre ipotesi ivi previste;
- e) sono tradotti dall’inglese ma non intendono modificare quanto espresso dal CESR.

### **2.1. Esempi riferiti all’articolo 187-ter, comma 3, lettera a), del T.U.F., c.d. "False / Misleading Transactions" (Operazioni false o fuorvianti).**

a) *Wash trades (Operazioni fittizie)*. Tale comportamento viene a realizzarsi quando si pongono in essere operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato). In sostanza tali comportamenti mirano a fornire solo l’apparenza che vi siano dei movimenti su un determinato strumento finanziario, e quindi allo scopo esclusivo di fornire una falsa rappresentazione al mercato

b) *Painting the tape (artefazione del quadro delle operazioni)*. Tale comportamento si realizza mediante l’effettuazione di un’operazione (o di una serie di operazioni) mostrata al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, finalizzata a fornire l’apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario;

c) *Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio)*. Tale comportamento si realizza mediante l’effettuazione, da parte di soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, di operazioni conseguenti a ordini di acquisto e di vendita aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi. Non rientrano nell’ambito delle operazioni vietate quelle che derivano da ordini legittimi effettuati in conformità alle regole del mercato (quali ad esempio, cross orders).

d) *Placing orders with no intention of executing them (Inserimenti di ordini nel mercato senza l’intenzione di eseguirli)*.

Tale comportamento si realizza specie nei mercati telematici mediante l’inserimento di ordini a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite). L’intenzione sottostante all’inserimento di tali ordini non è quella di eseguire ma di fornire indicazioni fuorvianti dell’esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). Una variante di questo

comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto (o in vendita) sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo in concreto, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo.

**2.2 Esempi riferiti all'articolo 187-ter, comma 3, lettera b), del T.U.F., c.d. "Price Positioning" (Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali).**

a) *Marking the close (alterazione del prezzo di chiusura)*. Tale comportamento viene a realizzarsi mediante l'acquisto o la vendita intenzionale di strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni allo scopo di alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Si tratta, dunque di comportamenti solitamente posti in essere nei giorni di scadenza dei contratti derivati oppure nei giorni in cui vengono calcolate (annualmente o trimestralmente) le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.

b) *Colluding in the after market of an Initial Public Offer (collusione sul mercato secondario in seguito ad un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico)*. Tale comportamento (solitamente associato a operazioni che si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti) si realizza mediante l'acquisto di concerto, da parte di soggetti che hanno in precedenza acquistato strumenti finanziari nel mercato primario, di ulteriori quantitativi sul mercato secondario, in quantità e con modalità tali da spingere il prezzo degli strumenti stessi verso livelli artificiali, ingenerando l'interesse da parte di altri investitori ai quali vendere i quantitativi di strumenti detenuti in portafoglio

c) *Abusive squeeze (Comprimere in modo abusivo il mercato)*. Tale comportamento si realizza allorché, agendo con altri soggetti che hanno un'influenza significativa sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato, si finisce per abusare di una posizione dominante in modo da alterare significativamente i prezzi di acquisto o di vendita di tale strumento ovvero di determinare altre condizioni commerciali non corrette.

d) *Creation of a floor in the price pattern (Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi)*. Tale comportamento consiste nella conclusione di operazioni, o nell'inserimento di ordini, con modalità tali da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano, devono essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa. La strategia manipolativa potrebbe affiancarsi anche alla c.d. "creazione di trend", ovvero l'operatività finalizzata a innescare "trend" crescenti nel corso dei prezzi. L'emittente o i soggetti che lo controllano utilizzano la strategia, ad esempio, per: sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi; fornire ad operatori e investitori una migliore percezione della società; collocare nuovi strumenti finanziari a prezzi più elevati; procedere allo "spin-off" di società; alterare la definizione dei rapporti di concambio nelle operazioni di fusione; evitare che i prezzi di mercato del titolo raggiungano valori che rendono o meno esercitabili opzioni, strumenti derivati, contratti OTC o che rendono o meno convenienti obbligazioni strutturate, warrant o altri strumenti finanziari collegati al medesimo titolo; riuscire a rispettare eventuali condizioni e limiti previsti dalla normativa in materia di vigilanza di stabilità; fornire una conveniente rappresentazione dei risultati di periodo; consentire al management di raggiungere obiettivi cui sono collegati bonus; rendere esercitabili stock option.

e) *Excessive bid-ask spread (eccessive quotazioni "denaro -lettera")*. Questo comportamento, solitamente posto in essere da intermediari che dispongono di potere sul mercato (quali gli specialisti o i market makers) che operano di concerto, consiste nel posizionare e/o mantenere intenzionalmente il bid-ask spread su livelli artificiali e/o lontani dal fair value o di mantenerli su tali livelli artificiali mediante l'abuso di tale potere o l'assenza di altri concorrenti

f) *Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market (effettuazione di operazioni in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato)*. Tale comportamento si realizza mediante la conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati. In sostanza tali comportamenti mirano, attraverso la conclusione di operazioni su titoli, a fissare il prezzo dello strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati (le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato).

### **2.3. Esempi riferiti all'art. 187-ter, comma 3, lettera c), del T.U.F., c.d. "Transactions involving fictitious devices / deception" (Operazioni che utilizzano artifici, inganni o espedienti).**

a) *Concealing ownership (Celare la proprietà)*. Questo comportamento prevede la conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari. (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato.)

b) *Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means (Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo)*. Tale comportamento si realizza mediante la diffusione di informazioni false o fuorvianti con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione

c) *Pump and dump (Gonfiare e scaricare)*. Questo comportamento consiste nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.

d) *Trash and cash (Screditare e incassare)*. Questo comportamento è esattamente l'opposto del "pump and dump". Un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.

e) *Opening a position and closing it immediately after its public disclosure (Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico)*. Questo comportamento è di solito posto in essere

da grandi investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipicamente la condotta consiste nell'aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento. Comunque, il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente dalla disciplina o se è dalla stessa permesso.

#### **2.4. Esempi riferiti all'art. 187-ter, comma 1, del T.U.F., c.d. "Dissemination of false and misleading information" (Diffusione di informazioni false o fuorvianti).**

Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato. Questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati. Per esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata, come definita dall'articolo 114, comma 1 del TUF, e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato.

a) *Spreading false / misleading information through the media (Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione).* Questo comportamento comprende l'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde l'informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite tali canali.

b) *Other behaviour designed to spread false / misleading information (Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti).* Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto *future* su merci.

## **7.8 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza dell'Odv in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati e gli Illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

- svolgimento delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- valutazione periodica dell'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- esame delle eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

# 8 Articolo 25-septies Dlgs 231/2001 – Infortuni sul lavoro

## 8.1 Premessa

L'art. 9 legge 3 agosto 2007, n. 123, ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti alla materia degli infortuni sul lavoro, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies entrato in vigore il 25 agosto 2007, che sancisce la responsabilità degli enti per i delitti di lesioni colpose gravi (art. 590 comma 3 c.p.) e di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche

Successivamente l'art. 300 del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 di attuazione della legge 123/2007<sup>2</sup> (informalmente chiamato Testo unico sulla sicurezza) ha a sua volta modificato i profili sanzionatori della responsabilità dell'ente da omicidio colposo e da lesioni gravi e gravissime derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro modulando la sanzione a carico dell'ente in ragione della gravità delle violazioni e distinguendo tra il reato di lesioni e il reato di omicidio colposo.

La nuova formulazione dell'art. 27 septies del D.Lgs 231/2002 prevede, nel reato di gravi lesioni personali colpose, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore a 6 mesi.

---

*2Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [1]*

*1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

*Note:*

*1 Articolo inserito dall'art. 9, comma c. 1, L. 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente così sostituito dall'art. 300, comma c. 1, D.Lgs, 9 aprile 2008, n. 81.*

Nel reato di omicidio colposo la nuova formulazione dell'art. 27 septies del D.Lgs 231/2002 distingue secondo che l'omicidio sia derivato da violazioni connesse dall'omissione della valutazione dei rischi o dall'omissione o dalla incompleta adozione del relativo documento (di cui agli artt. 17 e 28 del TU) prevedendo, in tali casi, una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive (di cui al comma 2 dell'art. 9) per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno, dagli altri casi per l'omicidio colposo sono comminate una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno.

Il quadro riassuntivo dalla nuova formulazione dell'art. 27 septies del D.Lgs 231/2002 Dlgs 231/2001 e delle nuove sanzioni comminate è il seguente:

## 8.2 Gravi lesioni personali colpose

**Reato:** 590 c.p. Cagionare per colpa una lesione personale, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, qualificabile come grave.

La lesione si definisce *grave*:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, o una malattia che determini un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per un tempo superiore ai quaranta giorni
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione diviene addirittura *gravissima* quando si verifica:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile
- la perdita di un senso
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

**Pecuniaria:** Massimo 250 quote.

**Interdittive:**

a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore sei mesi.

### 8.3.1 Omicidio colposo conseguente a omessa valutazione dei rischi

**Reato:** 589 c.p. Cagionare per colpa la morte in conseguenza della omissione della valutazione dei rischi e della completa adozione del documento di valutazione dei rischi (di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a e 28 del Testo Unico delle Sicurezza), o in violazione delle norme

	antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (di cui all'art. 18 del Testo Unico delle Sicurezza).	
<i>Pecuniaria:</i>	1.000 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.	

### 8.3.2 Omicidio colposo conseguente a omessa valutazione dei rischi

<i>Reato:</i>	589 c.p. Fuori dei casi previsti dal precedente punto 8.3.1 cagionare per colpa la morte in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro.	
<i>Pecuniaria:</i>	Tra 250 e 500 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.	

Si evidenzia come, per i casi in esame, sia stata prevista:

- la sanzionabilità di una condotta meramente *colposa*, che abbia cagionato un evento lesivo non volutamente, ma come conseguenza dell'inosservanza delle regole cautelari in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- l'applicazione di sanzioni interdittive molto severe, con la previsione di una durata non inferiore a tre mesi.

### 8.4 I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche 'Modello') deve essere preceduta da un'attività di

*risk assessment* volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto; sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, CONSOLI ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente e conforme alla norma OHSAS 18001:2007.

**Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale sono state individuate le seguenti aree di rischio:**

	Infortuni sul lavoro - Articolo 25-septies Dlgs 231/2001																		
	Cd A	DG	CG	CG	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Omicidio colposo (art. 589)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Gravi lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

**8.4.1. Descrizione dell'attività lavorativa:**

CONSOLI opera nell'ambito delle pulizie e delle sanificazione ambientali di tipo civile, industriale, ospedaliero ed agro-alimentare su tutto il territorio del Centro e Nord Italia.

**8.4.2 Rischi infortunistici e sanitari**

Rischi di natura infortunistica

Principalmente i rischi riguardano l'ambiente di lavoro in cui il personale svolge la propria mansione.

Sono stati analizzati e valutati i seguenti rischi:

- a. macchine, impianti ed attrezzature
- b. depositi e magazzini
- c. apparecchiature in pressione ed impianti termici di sede e magazzino
- d. mezzi di sollevamento
- e. mezzi di sollevamento e di trasporto
- f. sostanze infiammabili comburenti ed esplosivi;
- g. apparecchiature e reti di distribuzione di gas infiammabili
- h. assunzione di alcolici
- i. assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
- l. protezione da atmosfere esplosive
- m. esplosivi

## **8.5 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, CONSOLI si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente e conforme alla norma OHSAS 18001:2007, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre - e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come 'Destinatari':

### **8.5.1 Il Datore di Lavoro**

All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU) quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (di seguito, anche 'Datore di Lavoro').

In seno a CONSOLI, il soggetto titolare del rapporto di lavoro è CONSOLI Spa.

### **8.5.2 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Nell'ambito della struttura organizzativa della CONSOLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche 'SPP'), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In seno al SPP, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ad auto nominarsi Responsabile del SPP (di seguito, anche 'RSPP') in quanto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

### **8.5.3 Medici Competenti**

Il medici competenti sono coloro che collaborano con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad essi assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (di seguito, anche 'Medico Competente').

In seno a CONSOLI, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di due Medici Competenti uno per la sede di Brescia e l'altro per l'Unità Locale di Milano.

#### **8.5.4 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono i soggetti, eletti o designati dai lavoratori, che svolgono le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche 'RLS').

In seno alla struttura organizzativa della CONSOLI, sono stati designati sei RLS.

#### **8.5.5 Addetto al Primo Soccorso**

Gli addetti al primo soccorso sono i soggetti cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche 'APS').

In seno a CONSOLI, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di quattro APS

#### **8.5.6 Organismo di Vigilanza ex Dl:gs 231/2001**

L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 non ricopre un ruolo operativo all'interno del SPP ma vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, incluse le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esamina le segnalazioni concernenti eventuali violazioni non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione, ovvero situazioni di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro. Propone gli aggiornamenti delle procedure aziendali che si rendessero opportuni. Riceve copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società. Comunica al CdA ed al Collegio Sindacale nei termini e con le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

#### **8.5.7 Lavoratori**

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (tipica, atipica, a tempo determinato o indeterminato), svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della CONSOLI (di seguito, anche 'Lavoratori' e, ove singolarmente considerati, 'Lavoratore').

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, in capo ai Lavoratori sono riconducibili gli obblighi ed i compiti di cui al par. 5.7. della presente Parte Speciale.

#### **8.5.8 Terzi Destinatari**

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della CONSOLI, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori (di seguito, collettivamente denominati anche 'Terzi Destinatari').

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (di seguito, collettivamente indicati anche 'Appaltatori');
- b) i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche 'Fornitori');
- c) i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche 'Progettisti');
- d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di seguito, anche 'Installatori').

### **8.5.9 Servizio di Consulenza Esterna**

Il Servizio di Consulenza Esterna non ricopre un ruolo operativo all'interno del SPP ma aiuta l'Azienda per integrare le professionalità aziendali dei propri dirigenti. L'Ente ha conferito in carico di consulenza allo Studio Ingegneria Ernesto Vischioni di Brescia.

CONSOLI ha definito, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

## **8.6 I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETÀ'**

CONSOLI si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo - e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- h) compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;

- i) la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- j) il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- k) l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'assegnazione ad altra mansione;
- l) la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- m) la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- n) la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
- o) la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- p) l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
- q) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

## **8.7 I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO PER I DESTINATARI**

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato da CONSOLI:

- i. la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ii. il Codice Etico della CONSOLI (di seguito, anche 'Codice di Condotta');
- iii. le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- iv. le procedure contenute nel sistema qualità.

Di seguito, sono indicati i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di Destinatari.

### **8.7.1 I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro**

Il Datore di Lavoro deve:

1. effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;

2. designare il RSPP;

3. provvedere affinché:

- i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;
- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento;
- in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate da CONSOLI siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio;

4. garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normative vigente in materia di:

- scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei Lavoratori;
- uso dei dispositivi di protezione individuale;
- impianti ed apparecchiature elettriche;
- movimentazione manuale di carichi;
- utilizzo di videoterminali.

I compiti di cui ai numeri 1 e 2 non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Il datore di Lavoro deve:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli API e gli APS, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;
- b) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di segnaletica di sicurezza;
- c) in occasione dell'affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- d) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei Lavoratori;

- g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- h) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- i) adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione dei piani di comunicazione e formazione proposti dal SPP;
- j) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- k) consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- l) consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al RLS di accedere agli stessi documenti;
- m) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- n) comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS, nonché alla stessa INAIL, in relazione alle rispettive competenze:
  - a) a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
  - b) a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; i medesimi dati dovranno essere inviati anche all'OdV;
- o) consultare il RLS in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente;
- p) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
- q) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- r) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- s) vigilare affinché i Lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

- 1) la natura dei rischi;
- 2) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- 3) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

- 4) i dati di cui alla lettera m) che precede e quelli relativi alle malattie professionali;
- 5) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

#### 8.7.2 I doveri ed i compiti del RSPP

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, l'SPP deve provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei Lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
  1. sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
  2. sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
  3. sulle normative e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  4. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro,
  5. nonché sui nominativi degli APS e degli API;
  6. sui nominativi del RSPP, del Medico Competente;
  7. sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  8. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei Lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata di formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo:
  1. ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della CONSOLI, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;
  2. ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera CONSOLI;
- f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- g) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro.

#### **8.7.3 I doveri ed i compiti degli APS e degli API**

Gli APS e gli API devono:

1. adempiere correttamente ai propri compiti in materia, rispettivamente, di primo soccorso e di prevenzione degli incendi;
2. garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

#### **8.7.4 I doveri ed i compiti dei RLS**

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, i RLS:

- a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  - b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
  - c) sono consultati sulla designazione del RSPP, degli APS, degli API e del Medico Competente;
  - d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei Lavoratori;
  - e) ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  - f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  - g) ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
  - h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
  - i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
  - j) partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
  - k) formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
  - l) avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
  - m) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
  - n) su richiesta, ricevono copia del DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;
  - o) sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
  - p) devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui al par. D.5.1, lett. m).

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a RSPP.

### **8.7.5 I doveri ed i compiti del Medico Competente**

Il Medico Competente:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi - anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all'attività di formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei Lavoratori, per la parte di propria competenza, nonché alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati ed in particolare effettua le visite sanitarie con cadenza massima annuale emettendo il relativo giudizio entro 365 giorni dal giudizio precedente;
- d) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera g), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- e) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- f) consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- g) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
- h) fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- i) informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- l) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 al Datore di Lavoro, al RSPP ed ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;

- m) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che comunica al Datore di Lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR;
- n) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- o) comunica al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

## **8.7.6 I doveri ed i compiti dei Lavoratori**

I Lavoratori hanno l'obbligo di:

- a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- b) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- f) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. d) e e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; qualora il Datore di Lavoro, il Dirigente o il Preposto non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- h) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;
- i) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- l) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- m) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente.

## **8.7 I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari**

### **8.7.1 I doveri ed i compiti degli Appaltatori**

Gli Appaltatori devono:

- 1.garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- 2.recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;
- 3.cooperare con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- 4.coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

### **8.7.2 I doveri ed i compiti dei Fornitori**

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

### **8.7.3 I doveri ed i compiti dei Progettisti**

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **8.7.4 I doveri ed i compiti degli Installatori**

Gli Installatori devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

## **8.8 Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Con precipuo riguardo al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, assume rilevanza, come in precedenza evidenziato, la posizione dell'OdV, il quale, pur non ricoprendo un ruolo operativo, svolge i compiti di seguito indicati:

1. vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice di Condotta e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
2. esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione da CONSOLI, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
3. monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato da CONSOLI con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
4. proporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato da CONSOLI ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della CONSOLI in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'OdV, cui deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale delle visite compiute dall'RSPP, tutti i dati relativi a eventuali infortuni sul lavoro occorsi nei siti della CONSOLI e gli esiti delle visite ispettive ai sensi della NORMA OHSAS 18001:2007, deve comunicare al CdA ed al Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

## **8.9 I principi informativi delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

CONSOLI ha deciso di implementare un apposito sistema di controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi della NORMA OHSAS 18001:2007. Tale sistema è integrato con la gestione complessiva dei processi aziendali.

In particolare, in seno alla Società è prevista la predisposizione e l'implementazione di apposite procedure aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, redatte sulla scorta della normativa prevenzionistica vigente e, appunto, della NORMA OHSAS 18001:2007.

Ai fini della predisposizione di tali procedure, la Società ha rivolto particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

1. devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti, le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli ASPP, agli APS, agli API, agli RLS. Tali responsabilità devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc).
2. Ai sensi della normativa vigente, per ciascun sito deve essere nominato il Medico Competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva.

3. I rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i Lavoratori esposti a rischi particolari, devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro (anche mediante il SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR che contenga:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere preposti unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- g) tutti i dati e le informazioni ulteriori prescritte dalla normativa prevenzionistica vigente.

Il DVR deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico Competente, nei casi in cui sia necessario, sentito il RLS. Il DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo, ed in particolare prevedendo le seguenti fasi di lavoro:

- i) l'identificazione delle fonti di pericolo presenti, sulla base dei processi aziendali e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni disponibili, suddivise per:
  - luogo di lavoro;
  - gruppo di lavoro omogeneo (per mansioni);
  - posto di lavoro;
  - macro attività svolta,
- ii) l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto possibili oggettivi.

4. Devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, che prevedano:

a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione sulla base:

- i. della definizione e periodica revisione del piano di evacuazione dei luoghi di lavoro;
- ii. dell'informazione del personale incaricato;
- iii. della formazione del personale interessato;

b) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio, in relazione a maggiori rischi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del DVR di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998, effettuati a cura del Datore di Lavoro (anche per il tramite del SPP) e contenenti l'indicazione:

- i. della valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con indicazione dei criteri e della metodologia adottata;
- ii. delle attività svolte;
- iii. delle misure volte a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
- iv. delle misure relative alle vie di uscita in caso di incendio;
- v. dei controlli e delle attività di manutenzione delle misure di protezione antincendio adottate;
- vi. delle attività di informazione e di formazione antincendio;
- vii. delle procedure da attuare in caso di incendio.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP, sentito il RLS, e custodito presso il sito di riferimento.

c) la definizione ed adozione di adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni di rischio, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento del Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze, contenente istruzioni e procedure in caso di emergenza (ad es., incendio, allagamento, fughe di gas, black-out elettrico, infortunio e malore, evacuazione della sede, security, ecc.) dettate con specifico riguardo al sito di riferimento.

Il Piano deve riportare almeno:

- i. la descrizione dei luoghi di lavoro e la valutazione del rischio incendio;
- ii. l'organizzazione per l'emergenza (personale incaricato e relativi compiti);
- iii. il piano generale di emergenza, che deve essere testato periodicamente.
- iv. la tenuta del Registro dell'Antincendio;

d) il regolare aggiornamento del registro delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio.

5. All'interno dei siti, devono essere periodicamente svolte - se ritenuto necessario o opportuno a seguito della valutazione dei rischi e sentito il parere del Medico Competente - indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, aventi lo scopo di:

- a) adempiere alle prescrizioni di legge riguardanti la protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
- b) accertare, attraverso misure qualitative e quantitative, la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti aerodispersi di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;
- c) esaminare la situazione impiantistica sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
- d) fornire una documentazione oggettiva in grado di costruire un registro dei dati ambientali, a disposizione per eventuali quesiti di organi pubblici o di altre organizzazioni.

6. Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

7. Deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi per ciascun sito aziendale, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., ove necessario in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti.

8. Per ciascun sito aziendale, deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico Competente, un Piano Sanitario aziendale volto sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei Lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso le sedi, sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche.

Il Piano Sanitario aziendale dovrà essere oggetto di apposito monitoraggio, documentato mediante la redazione di una relazione elaborata annualmente dal Medico Competente ed inviata al SPP ed al Datore di Lavoro.

9. Gli infortuni sul lavoro dei Lavoratori che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro.

10. Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, incluso per ciò che attiene la necessaria informazione dell'OdV.

11. Deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione e coinvolgimento dei Destinatari - con particolare riguardo ai Lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che preveda una puntuale informazione dei Lavoratori in materia di:

- rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale;
- misure e attività di prevenzione e protezione adottate;
- rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei Lavoratori;
- nomine di RSPP, Medico Competente, APS, API, RLS.

12. Deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, ovvero degli interventi necessari al suo aggiornamento.

13. Deve essere definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari - con particolare riguardo ai Lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento ai differenti profili di rischio (ad esempio, squadra antincendio, pronto soccorso, preposti alla sicurezza, ecc.). In particolare, la formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai Lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

14. Il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati ed adeguatamente documentati.
  15. Il RLS deve poter verificare, anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione.
  16. L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi.
- E' necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità.
17. Deve essere costantemente monitorato il corretto utilizzo, da parte dei Lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite.
  18. Con cadenza almeno annuale, devono essere programmate ed effettuate, a cura del Datore di Lavoro e del RSPP e con la partecipazione del Medico competente, apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'OdV.
  19. Deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di vigilanza.
  20. Deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto dei Lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che esponano a rischi gravi e specifici.
  21. E' fatto divieto di richiedere ai Lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati.
  22. Lo svolgimento delle attività lavorative deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza.
  23. Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.).
  24. Devono essere formalizzati ed adeguatamente pubblicizzati appositi documenti per il corretto svolgimento di attività lavorative che comportano l'utilizzo o il possibile contatto con agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori.
  25. Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
  26. Nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale dello stesso e non deve essere oggetto di ribasso..
  27. L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di

un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal SPP in funzione dei rischi residui derivanti dall'appalto e presenti presso il sito, prima dell'emanazione dell'ordine venga preventivamente verificato che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alla normativa ed ai regolamenti vigenti e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza.

28. Il sistema di gestione delle problematiche connesse alla salute e sicurezza sul lavoro deve conformarsi ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, nel cui ambito devono essere considerati con particolare attenzione i requisiti indicati dalla Norma British Standard OHSAS 18001: 2007, nonché dalle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001.

29. Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema di controllo dovrà garantire, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, rispetto dei principi riassunti nel seguente schema:

In questo contesto, deve prevedersi che l'Organismo di Vigilanza effettui una periodica attività di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro. A tali fini, deve essere inviata all'OdV copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società.

30. Nell'ambito del sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del Decreto, devono essere previste apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro.

## 9 Articolo 25 octies Dlgs 231/2007 – Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

### 9.1 Premessa

In sede di recepimento della direttiva 2005/60/CE, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, il comma 3 dell'articolo 63 del Dlgs 231/2007 ha inserito nell'ambito del Dlgs 231/2001 l'articolo 25-octies, che ha attratto nell'ambito della responsabilità amministrativa di società ed enti i reati di:

- **ricettazione** (articolo 648 c.p.)
- **riciclaggio** (articolo 648-bis c.p.)
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (articolo 648-ter c.p.).

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha posto in essere la condotta criminosa **non abbia concorso nel reato – base** (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale sono scaturiti il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ne consegue che la responsabilità amministrativa della società o dell'ente non sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere.

Come precisa il paragrafo 3 dell'articolo 3 Direttiva 2005/60/CE, con il termine di **beni** (o proventi) del reato si intendono *i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.*

Successivamente con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, è stato introdotto all'art. 648-ter-1 c.p., il reato di "Autoriciclaggio", ed è stato modificato l'art. 25-octies del DLgs 231/01 (entrata in vigore il 01/01/2015). L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

### 9.2 Ricettazione (648 c.p.)

<b>Reato:</b>	Acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.
<b>Pecuniaria</b>	Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il
<b>:</b>	quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la

	sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.	
<i>Interdittiv</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
<i>e:</i>	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	
Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.		

Pone in essere il reato di ricettazione chi **acquista, riceve od occulta**, o comunque **si intromette** nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi del delitto: ad esempio, chi acquista un motorino dal ladro.

L'articolo 648 c.p. dispone che, perché si possa configurare il reato, la condotta debba essere finalizzata a *procurare a sé o ad altri un profitto*.

### 9.3 Riciclaggio (648-bis c.p.)

<i>Reato:</i>	Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	
<i>Pecuniaria</i>	Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.	
<i>Interdittiv</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
<i>e:</i>	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	
Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.		

Pone in essere il reato di riciclaggio chi, in relazione ai proventi di un delitto non colposo, **compie una serie di operazioni** (tra cui sostituzione e trasferimento), finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tali proventi: il termine riciclaggio identifica quindi le attività di *ripulitura* di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che consentono di occultarne la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul mercato.

Esempi di operazioni che configurano il riciclaggio sono riconducibili alle categorie:

- della **sostituzione**, che è l'attività mediante le quali i proventi illeciti vengono sostituiti o cambiati con denaro pulito o altri valori:
  1. versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, che rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni o successivi prelievi

2. operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di provenienza delittuosa
  3. sostituzione di denaro di provenienza delittuosa con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti eccetera
  4. costituzione in pegno di beni provenienti da delitto, al fine di ottenere prestiti di denaro
- del **trasferimento**, che si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro (ad esempio portando il denaro sporco all'estero), ovvero ponendo in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza (come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti, con le somme provenienti da un delitto, un immobile, per poi successivamente ricederlo al vero destinatario).

Si osserva che, mentre il delitto di ricettazione richiede una generica finalità di profitto, in quello di riciclaggio è presente *lo scopo ulteriore di fare perdere le tracce dell'origine illecita dei proventi* : ad esempio, si ha ricettazione se si depositano nelle cassette di sicurezza i soldi di una rapina compiuta da un altro. Si ha riciclaggio se si versano i soldi su un conto, per poi successivamente prelevarli.

Affinché si possa configurare il reato di riciclaggio, è inoltre necessario che venga accertata la **consapevolezza, da parte dell'agente**, della provenienza delittuosa del denaro o dei beni.

## 9.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)

<i>Reato:</i>	Fuori dei casi in cui la condotta configura ricettazione o riciclaggio, impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.	
<i>Pecuniaria</i>	Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.	
<i>Interdittiv</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
<i>e:</i>	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.	

Il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è innanzitutto configurabile come una *speciale ipotesi di riciclaggio*, quando il denaro o i beni, di provenienza delittuosa, siano stati ricevuti dal riciclatore per essere impiegati in attività economiche o finanziarie.

In secondo luogo, esso può configurarsi anche come un reato *conseguente a quello di riciclaggio*: in questo caso la fase di *pulitura* dei proventi illeciti è già avvenuta, a cura di un riciclatore, ed i *proventi ripuliti* vengono affidati ad un soggetto, consapevole della loro origine delittuosa, che provvede ad impiegarli in attività economico – finanziarie lecite. Tipicamente, possono costituire attività di impiego intestazioni di

quote societarie, aziende commerciali, immobili e conti correnti, da parte di soggetti non in grado di spiegare la relativa disponibilità. Ad esempio:

- ad un soggetto sono state sequestrate partecipazioni azionarie, perché egli è stato ritenuto un prestanome della criminalità
- i parenti di un malavitoso sono stati ritenuti responsabili di impiego di denaro di provenienza illecita, per avere fatto costruire, con i proventi dell'attività criminale del congiunto, immobili che poi venivano locati a terzi.

## 9.5 Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.)

<i>Reato:</i>	<p>chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale..</p>	
<i>Pecuniaria</i> :	<p>Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>	
<i>Interdittive:</i>	<p>a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:</p> <p>b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:</p> <p>c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:</p> <p>d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:</p> <p>e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:</p> <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Analizzando le fattispecie di reato contemplate dai Decreti 231/2007 e 231/2001 si arriva alla conclusione che, ai fini dei suddetti decreti, l'introduzione dell'autoriciclaggio non comporterebbe problematiche per molti degli operatori, ad oggi, chiamati ad applicare entrambi i decreti; infatti, risulta già richiesto a tutti gli intermediari di individuare e segnalare le anomalie connesse alle condotte di autoriciclaggio mediante l'applicazione dei presidi di controllo adottati all'interno dei Modelli Organizzativi per contrastare i reati di riciclaggio e reimpiego di capitali.

## 9.6 Le conseguenze dei reati societari e tributari

E' opportuno evidenziare come i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio si possano configurare in relazione all'occultamento ed al reimpiego dei proventi di *qualsiasi tipologia di reati*: non solo di quelli considerati *più sporchi* (furti, rapine, estorsioni, sequestri, traffico di droga), ma anche di quelli *da colletti bianchi* (che consistono, tipicamente, in violazioni di carattere penale delle norme del diritto societario e tributario).

**Tutti i delitti tributari** possano senz'altro costituire presupposto dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio.

### 9.6.1 La confisca dei beni

Articolo 63 comma 4 Dlgs 231/2007

Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 648-quater. (Confisca).

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti."

Il Dlgs 231/2007 ha introdotto il nuovo articolo 648-quater c.p., che disciplina le modalità di applicazione della **confisca** (anche *per equivalente*, si veda il paragrafo 1.3.2 del primo capitolo), in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di riciclaggio (articolo 648-bis) o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter): *è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto di tali reati, salvo che appartengano a persone estranee al reato*. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca *per identità*, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, *per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato*.

### 9.7 Mappatura delle aree a rischio

In generale, vengono definite **aree a rischio** tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, compiono o ricevono pagamenti o concorrono alla formazione di decisioni aziendali.

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale sono state individuate le seguenti aree di rischio:

Ricettazione e riciclaggio - Articolo 25 octies Dlgs 231/2007																			
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS

Ricettazione (648 c.p.)		R										R		R			R	
Riciclaggio (648-bis c.p.)		R										R		R			R	
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)		R										R		R			R	
Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.)	R	R		R									R	R				

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

### Consiglio di Amministrazione

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- Redazione del Budget e delle strategie aziendali
- approvazione del bilancio
- pianificazione fiscale

### Direzione Generale

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- Redazione del Budget e delle strategie aziendali-
- Valuta l'esigenza di risorse materiali;

### Ufficio Finanze

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- Sovrintendere alla gestione e registrazione contabile;
- Redazione del Budget e delle strategie aziendali-

### Ufficio Amministrativo

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- Redazione del Budget e delle strategie aziendali
- redazione del bilancio
- predisposizione adempimenti fiscali.

### Ufficio Acquisti

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- Prende contatti con i fornitori per la determinazione dei parametri contrattuali;
- Emette gli ordini d'acquisto per le piccole attrezzature ed i prodotti;
- Coadiuvare RACQ nella funzione di supervisore del Magazzino materiali di consumo ed officina, valutando le necessità di approvvigionamenti;
- Esegue la selezione di nuovi fornitori e valuta il livello di qualità degli stessi, durante la fornitura;
- Emette gli ordini d'acquisto per i macchinari;

- Esegue la funzione di supervisore del Magazzino materiali di consumo ed officina, valutando le necessità di approvvigionamenti.

### **Magazzino**

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- Controlla il materiale in ingresso e avvisa RSAQ in caso di non conformità rilevate in accettazione;

## **9.8 Principi generali di comportamento e di attuazione e procedurali specifici**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con CONSOLI, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire ai responsabili delle funzioni aziendali, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente parte speciale prevede i comportamenti che devono essere assunti ai fini preventivi, quali:

- a) Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE)53.
- b) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- c) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- d) Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- e) verifiche sulla provenienza di fondi aziendali.

- e) Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.
- f) Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.
- g) Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.
- h) Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.
- i) Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.
- l) Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence).
- m) Verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio.
- n) Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di market abuse.
- o) Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

## **9.9 Il Decreto Legislativo 231 del 16.11.2007**

CONSOLI non rientra tra i soggetti indicati dall'articolo 10 del D.Lgs 231/2007 destinatari degli obblighi di antiriciclaggio e anti terrorismo.

L'Organismo di Vigilanza della CONSOLI, per tanto, non è soggetto all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 231/2007.

## **9.bis. – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - Art. 25-octies.**

### **9.bis.1. PREMESSA**

il Decreto Legislativo n. 184/2021, recante attuazione della Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti è intervenuto, da un lato, apportando modifiche al codice penale, e dall'altro, introducendo nuove ipotesi di responsabilità dell'ente collettivo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, così recependo integralmente i dettami del legislatore comunitario, e ciò nella duplice ottica di contrastare le cospicue fonti di entrate della criminalità organizzata, enucleando, al contempo, un'apposita ed idonea tutela ai consumatori ed alle imprese circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

Più in particolare, e con specifico riferimento al primo profilo, il D. Lgs. 184/2001 ha:

- introdotto un nuovo articolo 493-quater all'interno del codice penale, punendo la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante, con previsione circa l'applicabilità di sanzioni nei confronti di chi "produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo";
- modificato la formulazione dell'art. 493-ter c.p. così sostituendo le parole "carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento" con le diverse "strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento";
- introdotto una nuova circostanza aggravante qualificante la fattispecie di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. allorché "il sistema informatico viene alterato per procurare un profitto a se stessi o un danno a un terzo e tale azione implica un trasferimento di denaro, di valore monetario, di valuta".

Specularmente, e seguendo l'impostazione - consolidata ormai da anni - di responsabilizzazione dell'ente collettivo parallelamente alla persona fisica, l'art. 3 della novella normativa, in vigore a partire dal 14 dicembre, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24-octies.1 in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" ampliando il catalogo dei reati presupposto anche all'art. 493-ter c.p. ("indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento"), all'art. 493-quater c.p. ("detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti") ed all'art. 640-ter c.p. ("frode informatica"), quest'ultimo, segnatamente, non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto,, altresì, "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale", di cui si è detto sopra. La nuova disposizione prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria, da 300 a 800 quote e l'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001. L'entrata in vigore del decreto è avvenuta il 14 dicembre 2021.

## 9.bis.2. Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento - Art. 493-ter c.p.,

<i>Reato:</i>	Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.	
<i>Pecuniaria</i> :	da 300 a 800 quote.	
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	

## 9.bis.3. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - 493-quater c.p.

<i>Reato:</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.	
<i>Pecuniaria</i> :	da 300 a 800 quote.	

<i>Interdittiv e:</i>	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
-----------------------	--	--

### **9.bis.4. Frode Informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale articolo 640-ter comma 2**

<i>Reato:</i>	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.	
<i>Pecuniaria :</i>	da 300 a 800 quote.	
<i>Interdittiv e:</i>	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	

### **9.bis.5 Mappatura delle aree a rischio**

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le funzioni nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzati i reati di ricettazione e riciclaggio richiamati dall'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001 e i seguenti livelli di rischio.

	Ricettazione e riciclaggio - Articolo 25 octies Dlgs 231/2007																		
	Cd	DG	CG	SA	SG	SPP	DA	DP	UG	RT	RA	RL	AC	AM	FIN	UP	RZ	MA	CS

	A			Q	A		F	F		A	E	E	Q	M				G	
Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento - Art. 493-ter c.p.,		R											R		R				R
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - 493-quater c.p.		R											R		R				R
Frode Informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale articolo 640-ter comma 2		R											R		R				R
LEGENDA: <b>CdA</b> = Consiglio di Amministrazione, <b>DG</b> = Direzione Generale, <b>CG</b> = Controllo di Gestione, <b>SAQ</b> = Servizio Assicurazione Qualità, <b>SGA</b> = Servizio Gestione Ambiente, <b>SPP</b> = Servizio Prevenzione e Protezione, <b>DAF</b> = Direttore Amministrativo e Finanza, <b>DPF</b> = Direttore Personale e Formazione, <b>UG</b> = Ufficio Gare, <b>RTA</b> = Responsabili Tecnici d'Area, <b>RAE</b> = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>RLE</b> = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>ACQ</b> = Ufficio Acquisti, <b>AMM</b> = Ufficio Amministrativo, <b>FIN</b> = Ufficio Finanze, <b>UP</b> = Ufficio Personale, <b>RZ</b> = Responsabili di Zona, <b>MAG</b> = Magazzino, <b>CS</b> = Capi Servizio/Capi Squadra																			

Il rischio si presenta nel compimento delle seguenti attività:

- effettuazione pagamenti;
- gestione ordinaria e straordinaria

## 9.bis.6 Protocolli

Il presente capitolo prevede l'illustrazione dei protocolli di comportamento finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio.

Per la attività sensibile sopra identificata con riferimento ai reati di ricettazione e riciclaggio operano:

- i **protocolli generali di comportamento**, individuati nel Codice di Etico ;
- i **protocolli generali di controllo**, enunciati con le lettere da "a" a "h" tra "*I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati*", nelle premesse alla parte speciale del modello, che sono sempre presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello che mirano ad assicurare l'efficacia dei controlli interni

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati, i **Protocolli Specifici** di comportamento specifici di seguito elencati.

Verificare la attendibilità e la non alterazione del dispositivo di pagamento utilizzato

## 9.bis.7 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Odv in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i seguenti:

- 1.** verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, eventuali integrazioni delle aree e attività a rischio di cui al precedente paragrafo e definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile per la formale approvazione degli aggiornamenti del modello;
- 2.** svolgimento delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative e valutazione periodica della loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- 3.** valutazione periodica dell'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- 4.** esame delle eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# 10 Articolo 24 bis Dlgs 231/01-I Reati Informatici

## 10.1 Premessa

La Legge 48/08 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità informatica- pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 4 aprile u.s., Supplemento Ordinario n. 79, ha esteso, a far data dal 5 aprile 2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica". In particolare, la citata Legge, ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, che fa riferimento ai seguenti reati:

- **falsità di un documento informatico pubblico o privato** (articolo 491-bis c.p.)
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (articolo 615-ter c.p.)
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** (articolo 615-quater c.p.)
- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (articolo 615-quinquies c.p.)
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (articolo 617-quater c.p.)
- **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (articolo 617-quinquies c.p.)
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (articolo 635-bis c.p.)
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (articolo 635-ter c.p.)
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (articolo 635-quater c.p.)
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (articolo 635-quinquies c.p.)
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (articolo 640-quinquies c.p.)

Le fattispecie dei Reati Informatici previsti dal Articolo 24 bis D.lgs. 231/01 sono state aggiornate dalla legge 238 del 23 dicembre 2021

## 10.2 Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.)

<b>Reato:</b>	Commettere in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria alcune delle falsità previste dal Capo III, Libro II del c.p.	
<b>Pecuniaria:</b>	Sino a 400 quote.	
<b>Interdittive:</b>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO

b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.	

Per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarli.

Le falsità previste dal Capo III, Libro II del Codice Penale che possono essere commesse da soggetti privati sono le seguenti:

- Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.)  
Formare, in tutto o in parte, un atto falso o alterare un atto vero; contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione fare apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità; ovvero, supponendo esistente un atto pubblico o privato, simulare una copia di esso e rilasciarla in forma legale o rilasciare una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art.483 c.p.)  
attestare falsamente ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
- Falsità in registri e notificazioni (art.484 c.p.)  
quando, essendo per legge obbligati a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, si scrivono o si lascia scrivere false indicazioni.
- Falsità in scrittura privata (art.485 c.p.)  
formare, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o alterare una scrittura privata vera facendone uso o lasciando che altri ne facciano uso.
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)  
scrivere o far scrivere, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco del quale si ha il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello al quale si è obbligati o autorizzati, facendone uso o lasciando che altri ne facciano uso.
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)  
fare uso di un atto falso senza essere concorsi nella falsità.
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)  
distruggere, sopprimere od occultare, in tutto o in parte, un atto pubblico o una scrittura privata veri.

### 10.3 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)

<i>Reato:</i>	Introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 100 a 500 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.	

### 10.4 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)

<i>Reato:</i>	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164	
<i>Pecuniaria:</i>	Sino a 300 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.	

L'articolo 615 quater c.p. dispone che, perchè si possa configurare il reato, la condotta debba essere finalizzata a *procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno*.

## 10.5 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)

<i>Reato:</i>	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329	
<i>Pecuniaria:</i>	Sino a 300 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.	

## 10.6 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)

<i>Reato:</i>	Intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 100 a 500 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.	

## 10.7 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (617-quinquies c.p.)

<i>Reato:</i>	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 100 a 500 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.	

## 10.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)

<i>Reato:</i>	Fuori dai casi in cui la condotta configura un più grave reato, distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 100 a 500 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.	

## 10.9 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)

<i>Reato:</i>	Fuori dai casi in cui la condotta configura un più grave reato, commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
<i>Pecuniaria:</i>	Da 100 a 500 quote.

### 10.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635- quater c.p.)

<i>Reato:</i>	Fuori dai casi in cui la condotta configura un più grave reato, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, o ostacolare gravemente il loro funzionamento, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 100 a 500 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.	

### 10.11 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)

<i>Reato:</i>	Fuori dai casi in cui la condotta configura un più grave reato, commettere un fatto diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, o ostacolare gravemente il loro funzionamento, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 100 a 500 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.	

## 10.12 Frode informatica con sostituzione di identità digitale (640-ter c.p.)

<i>Reato:</i>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	Da 100 a 500 quote.
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività: SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito: SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione: NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi: NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi: SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

## 10.13 Indebito utilizzo di carte di pagamento (art. 55 comma 9 D.Lgs 231/2007)

<i>Reato:</i>	<p>Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito (...).</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	Da 100 a 500 quote.
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività: SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito: SI

c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.	

## 10.18 Mappatura delle aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, si ritiene che possano essere a rischio tutte le aree aziendali in quanto in ognuna di esse viene fatto uso di personal computer.

	Reati informatici - Articolo 24 bis Dlgs 231/01																		
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Falsità di un documento informatico pubblico o privato (articolo 491-bis c.p.)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-ter c.p.)																			
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-quater c.p.)																			
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 617-quinquies c.p.)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-quater c.p.)																			
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-quinquies c.p.)																			
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)																			
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)																			



- assegnate) e non anche per scopi personali, tanto meno per scopi illeciti;
- debbono essere prontamente segnalati all'azienda il furto, danneggiamento o smarrimento di tali strumenti.

Ai fini sopra esposti sono, quindi da evitare atti comportamenti contrastanti con le predette indicazioni come, ad esempio quelli di seguito richiamati a titolo indicativo.

#### 1. Utilizzo di personal computer

- a) Onde evitare pericolo di introdurre virus informatici nonché di alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore, è consentito installare programmi provenienti dall'esterno solo se espressamente autorizzati dalla Direzione IT;
- b) non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- c) non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio PC;
- d) sui PC dotati di scheda audio e/o di lettore CD non è consentito l'ascolto di programmi, files audio o musicali, se non a fini prettamente lavorativi.

#### 2. Utilizzo di supporti magnetici

- a) non è consentito scaricare file contenuti in supporti magnetico ed ottici, non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa. In particolare è tassativamente vietato scaricare o comunque detenere materiale pornografico. Sul punto si rimanda a quanto previsto dai punti 6.1.3, 6.1.4 e 6.4.1.;
- b) tutti i files di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo e relativa autorizzazione all'utilizzo da parte della Direzione o persona delegata

#### 3. Utilizzo della rete aziendale

- a) le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono, in alcun modo, essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto, qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità;
- b) l'azienda si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisiti o installati in violazione delle disposizioni impartite dalla Direzione IT.

#### 4. Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi di Navigazione in Internet:

- a) non è consentito navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate, soprattutto in quelli che possono rivelare le opinioni politiche, religiose o sindacali del dipendente;
- b) non è consentita l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, salvo casi direttamente autorizzati dalla Direzione IT e con il rispetto delle normali procedure di acquisto;
- c) non è consentito lo scarico di software gratuiti e freeware e shareware prelevato da siti Internet, se non espressamente autorizzato dalla Direzione IT;
- d) è vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa;

- e) non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a Forum, l'utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nicknames );
- f) non è consentito scaricare files contenuti in supporti magnetici/ottici non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa; i files di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo e relativa autorizzazione all'utilizzo da parte della Direzione IT.

#### 5. Posta elettronica:

Nel precisare che anche la posta elettronica è uno strumento di lavoro, si ritiene utile segnalare che:

- a) non è consentito utilizzare la posta elettronica (interna ed esterna) per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- b) non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
- c) la posta elettronica diretta all'esterno della rete informatica aziendale può essere intercettata da estranei e, dunque, non deve essere usata per inviare documenti di lavoro "Strettamente Riservati";
- d) non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti, Forum o mail-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione.

### **10.19.2 Principi di comportamento specifici**

E' fatto espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-quinquies c.p.
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Premesso che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli, nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

1. Formare un documento informatico falso o alterarne uno vero,
2. contraffare certificati o autorizzazioni,
3. fare apparire adempite le condizioni richieste per la validità di un documento informatico mediante contraffazione o alterazione del medesimo;
4. simulare la copia di un documento informatico simulando l'esistente di un documento informatico pubblico o privato originale;
5. rilasciare una copia in forma legale o rilasciare una copia di un documento informatico pubblico o privato diversa dall'originale;

6. nell'accedere agli archivi informatici di una pubblica amministrazione, inserire deliberatamente dati falsi negli elaboratori elettronici dell'archivio o modificare quelli esistenti in relazione ad atti o a documenti ivi registrati;
7. attestare falsamente ad un pubblico ufficiale, in un documento informatico pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
8. scrivere tramite documenti informatici false indicazioni nell'effettuare le registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza o nelle notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali;
9. formare un documento informatico privato falso, o alterare un documento informatico privato vero, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, in tutto o in parte, e fare uso del medesimo documento oppure lasciare che altri ne facciano uso;
10. abusando di un documento informatico del quale si ha il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, scrivere un documento diverso da quello al quale si è obbligati;
11. fare uso di un documento informatico falso redatto da terzi e di cui si conosce la falsità;
12. distruggere, sopprimere od occultare, in tutto o in parte, un documento informatico pubblico o un documento informatico privato vero;
13. introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
14. accedere ad un sistema informatico aziendale di terzi per finalità diverse da quelle per le quali si è stati autorizzati;
15. diffondere consapevolmente in sistemi informatici di terzi un programma informatico avente per effetto l'alterazione del funzionamento di sistemi informatici (c.d. Virus);
16. procurare abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parola chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
17. procurare abusivamente il codice o la scheda idonei ad accedere al sistema informatico o telematico di terzo protetto (c.d. criptato) da misure di sicurezza;
18. procurare passwords e gli altri mezzi di accesso in violazione di specifiche norme pubblicistiche o privatistiche, anche di tipo contrattuale, poste a salvaguardia della segretezza dei documenti informatici;
19. introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico di pertinenza di terzi;
20. procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
21. diffondere un programma avente per scopo ed effetto l'alterazione di alcune funzionalità telematiche dei sistemi informatici di terzo;
22. intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle;

23. installare, fuori dai casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
24. distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
25. distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
26. rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, o ostacolare gravemente il loro funzionamento, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi;
27. distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, o ostacolare gravemente il loro funzionamento, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi;
28. violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato;

## **10.20 Principi procedurali di controllo**

### **10.20.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza**

*L'Amministratore Delegato della CONSOLI, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, è tenuto a nominare un responsabile interno, nelle aree aziendali di rischio sopra evidenziate.*

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, deve essere compilata dal responsabile interno un'apposita *scheda di evidenza*, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risulti:

1. la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione del valore economico dell'operazione stessa
2. i soggetti coinvolti
3. l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

Il responsabile interno o i responsabili interni dovrà in particolare:

- 1) informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio
- 2) tenere a disposizione dell'OdV la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura.

## **10.20.2 Contratti**

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al D.Lgs 231/2001, nonché dei principi contenuti nel modello in riferimento ai reati di falsità in documento informatico e ai restanti reati informatici sopra indicati.

## **10.21 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

E' compito dell'OdV :

- 1) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:
  - una compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza
  - i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio
  - i limiti entro i quali non è necessaria la compilazione di alcune voci della scheda di evidenza
- 2) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali
- 3) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- 4) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi già presenti in CONSOLI con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali utilizzi anomali dei sistemi informatici.

# 11. Articolo 24 Ter Dlgs 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata

## 11.1 Descrizione dei reati

### 11.1.1 Associazione per delinquere (Art. 416,sesto comma, c.p.).

<i>Reato:</i>	- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416 sesto comma c.p.);
	- associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);
	- scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);
	- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
	- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90)
<i>Pecuniaria:</i>	da 400 a 1000 quote,
<i>Interdittiva</i>	non inferiore ad 1 anno.

### 11.1.2 Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.)

<i>Reato:</i>	associazione di tre o più persone allo scopo di commettere un delitto
<i>Pecuniaria:</i>	da 300 a 800 quote,
<i>Interdittive:</i>	non inferiore ad 1 anno.

### 11.1.3 Fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)

<i>Reato:</i>	produrre o porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine
<i>Pecuniaria:</i>	da 300 a 800 quote,
<i>Interdittive:</i>	non inferiore ad 1 anno.

## 11.2 Mappatura delle aree a rischio

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale non sono state individuate aree di rischio.

Tabella n°10	Delitti di criminalità organizzata - Articolo 24 bis Dlgs 231/01																			
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS	
Associazione per delinquere (Art. 416,sesto comma, c.p.).																				

Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.)																				
Fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)																				
<p>LEGENDA: <b>CdA</b> = Consiglio di Amministrazione, <b>DG</b> = Direzione Generale, <b>CG</b> = Controllo di Gestione, <b>SAQ</b> = Servizio Assicurazione Qualità, <b>SGA</b> = Servizio Gestione Ambiente, <b>SPP</b> = Servizio Prevenzione e Protezione, <b>DAF</b> = Direttore Amministrativo e Finanza, <b>DPF</b> = Direttore Personale e Formazione, <b>UG</b> = Ufficio Gare, <b>RTA</b> = Responsabili Tecnici d'Area, <b>RAE</b> = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>RLE</b> = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>ACQ</b> = Ufficio Acquisti, <b>AMM</b> = Ufficio Amministrativo, <b>FIN</b> = Ufficio Finanze, <b>UP</b> = Ufficio Personale, <b>RZ</b> = Responsabili di Zona, <b>MAG</b> = Magazzino, <b>CS</b> = Capi Servizio/Capi Squadra</p>																				

## 12. Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

### 12.1 Descrizione dei reati

#### 12.1.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio. (513 c.p.)

<i>Reato:</i>	- adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote

#### 12.1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza(513 -bis c.p.)

<i>Reato:</i>	Compiere, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, atti di concorrenza con violenza o minaccia.
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 800 quote.
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività; b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### 12.1.3 Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.)

<i>Reato:</i>	porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 800 quote.
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività; b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### 12.1.4 Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.)

<i>Reato:</i>	Nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegnare
---------------	---

all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.  
*Pecuniaria:* Fino a 500 quote.

### **12.1.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (516 c.p.)**

*Reato:* Porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.  
*Pecuniaria:* Fino a 500 quote.

### **12.1.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)**

*Reato:* Porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.  
*Pecuniaria:* Fino a 500 quote.

### **12.1.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.)**

*Reato:* Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,.  
Al fine di trarne profitto, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso  
*Pecuniaria:* Fino a 500 quote.

### **12.1.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)**

*Reato:* contraffare o comunque alterare le indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.  
Al fine di trarne profitto, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.  
*Pecuniaria:* Fino a 500 quote.

## **12.2 Mappatura delle aree a rischio**

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale e in considerazione del fatto che CONSOLI non commercializza beni ma fornisce servizi non sono state individuate aree di rischio.

	Delitti contro l'industria e il commercio - Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001																		
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Turbata libertà dell'industria o del commercio. (art. 513 c.p.)																			
Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (art. 513-bis c.p.)																			
Frodi contro le industrie nazionali. (art. 514 c.p.)																			
Frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.)																			
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)																			
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. (art. 517 c.p.)																			
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 -ter c.p.)																			
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.)																			

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 13. Articolo 25 novies Dlgs 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art.25 novies del Dlgs 231/2001 richiama le fattispecie criminose di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"

### 13.1 Descrizione dei reati

#### 13.1.1 art.171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633

<i>Reato:</i>	- senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote.
<i>Interdittive:</i>	Per una durata non superiore ad un anno: a) Interdizione dall'esercizio dell'attività; b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### 13.1.1 art.171-bis, della L. 22 aprile 1941, n. 633

<i>Reato:</i>	duplicare abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) Al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della L. 22 aprile 1941, n. 633, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della L. 22 aprile 1941, n. 633, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati,
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote.
<i>Interdittive:</i>	Per una durata non superiore ad un anno: a) Interdizione dall'esercizio dell'attività; b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **13.1.1 art.171-ter, della L. 22 aprile 1941, n. 633**

*Reato:*

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater della L. 22 aprile 1941, n. 633 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle

applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies della L. 22 aprile 1941, n. 633 , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

*Pecuniaria:* Fino a 500 quote.

*Interdittive:* Per una durata non superiore ad un anno:

- a) Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **13.1.1 art.171-septies, della L. 22 aprile 1941, n. 633**

*Reato:* La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1 sopra indicato, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

*Pecuniaria:* Fino a 500 quote.

*Interdittive:* Per una durata non superiore ad un anno:

- a) Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### 13.1.1 art.171-octies, della L. 22 aprile 1941, n. 633

<i>Reato:</i>	E' punito chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote.
<i>Interdittive:</i>	Per una durata non superiore ad un anno: a) Interdizione dall'esercizio dell'attività; b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## 13.2 Mappatura delle aree a rischio

In generale, vengono definite:

- **aree a rischio:** tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, utilizzano programmi informatici, opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, programmi per elaboratore, banche dati, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale vengono considerate a rischio tutte le aree aziendali nelle quali viene fatto uso di personal computer in quanto suscettibili di utilizzare software privi di regolare licenza d'uso oppure in grado di scaricare da internet opere dell'ingegno protette da diritti di autore.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Articolo 25 novies Dlgs 231/2001																			
	Cd	DG	CG	SA	SG	SPP	DA	DP	UG	RT	RA	RL	AC	AM	FIN	UP	RZ	MA	CS
	A			Q	A		F	F		A	E	E	Q	M				G	

art.171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633																			
art.171-bis, della L. 22 aprile 1941, n. 633		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
art.171-ter, della L. 22 aprile 1941, n. 633																			
art.171-septies, della L. 22 aprile 1941, n. 633																			
art.171-octies, della L. 22 aprile 1941, n. 633																			
LEGENDA: <b>CdA</b> = Consiglio di Amministrazione, <b>DG</b> = Direzione Generale, <b>CG</b> = Controllo di Gestione, <b>SAQ</b> = Servizio Assicurazione Qualità, <b>SGA</b> = Servizio Gestione Ambiente, <b>SPP</b> = Servizio Prevenzione e Protezione, <b>DAF</b> = Direttore Amministrativo e Finanza, <b>DPF</b> = Direttore Personale e Formazione, <b>UG</b> = Ufficio Gare, <b>RTA</b> = Responsabili Tecnici d'Area, <b>RAE</b> = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>RLE</b> = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>ACQ</b> = Ufficio Acquisti, <b>AMM</b> = Ufficio Amministrativo, <b>FIN</b> = Ufficio Finanze, <b>UP</b> = Ufficio Personale, <b>RZ</b> = Responsabili di Zona, <b>MAG</b> = Magazzino, <b>CS</b> = Capi Servizio/Capi Squadra																			

### 13.3 Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati sopra descritti.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- d) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con CONSOLI, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- e) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

porre in essere comportamenti tali, da integrare le commissioni dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 sopra descritti;

porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

- b) duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi per elaboratore o programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- c) duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- d)abusivamente riprodurre, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- e) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, o distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmettere a mezzo della radio, fare ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive;
- f) detenere per la vendita o la distribuzione, porre in commercio, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- g) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- h) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- i) fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio, o detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater della L. 22 aprile 1941, n. 633 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- l) abusivamente rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies della L. 22 aprile 1941, n. 633 , ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per

radio o per televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

m) fraudolentemente produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla im0osizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

### **13.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

E' compito dell'OdV :

monitorare che non emergano all'interno dell'azienda possibili rischi di commissione dei rati previsti dal presente capo.

# 14. Articolo 25 decies (25 novies) Dlgs 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

## 14.1 Descrizione dei reati

### 14.1.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 – bis c.p.)

<i>Reato:</i>	- indurre con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 500 quote.

## 14.2 Mappatura delle aree a rischio

In generale, vengono definite:

- **aree a rischio:** tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, vengono a conoscenza di contenziosi giudiziari a carico della società.

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale sono state individuate le seguenti aree di rischio:

Tabella n°12	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Articolo 25 decies (25 novies) Dlgs 231/2001																			
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 – bis c.p.)		R												R		R	R			R

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

### **Direzione Generale:**

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- - Coordinare e supervisionare tutte le attività ed il personale dell'Azienda.
- Definire il programma e gli incaricati per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive Interne;

- **aree di supporto:** quelle aree di attività aziendale che possono supportare la commissione di reati. Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale non sono state individuate specifiche aree di supporto per la possibile consumazione del reato.

Non si ritiene che sussistano aree di attività ritenute più specificamente a rischio che meritino di essere individuate in sede di identificazione dei processi sensibili.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza della CONSOLI, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

## **14.3 Principi generali di comportamento e di attuazione**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni di:

- a) indurre con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

## **14.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

E' compito dell'OdV :

1. monitorare i procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari a carico della società;
2. verificare periodicamente se nei procedimenti giudiziari a carico della società verranno sentiti testimoni.

## 15. Articolo 25 undecies Dlgs 231/2001 – Reati ambientali

### 15.1 PREMESSA

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121<sup>3</sup>, con il quale i reati ambientali sono stati inclusi nell'elenco dei reati sanzionati dal D.Lgs 231/2001.

All'elenco dei reati previsto dal d. lgs. 231/01 si aggiungono dunque all'art 25 undecies: i reati in tema di specie animali e vegetali protette; distruzione di habitat all'interno di un sito protetto; scarichi idrici; gestione dei rifiuti; bonifica dei siti inquinati; emissioni in atmosfera; riduzione e cessazione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono; sversamento di idrocarburi e altre sostanze da parte delle navi nonché, i nuovi reati di cui agli articoli 727-bis relativo all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette e 733-bis del codice penale relativo alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Successivamente la Legge 22 maggio 2015 n.68, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), e ha poi introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"). Una buona parte di questi nuovi delitti è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

Si procede di seguito all'esame delle singole fattispecie dei reati ambientali inclusi nell'elenco dei reati sanzionati dal D.Lgs 231/2001 raggruppandoli in modo omogeneo nelle seguenti aree:

- 1.** reati contro specie animali e vegetali in via di estinzione;
- 2.** reati di inquinamento del suolo e idrico;
- 3.** reati attinenti ai rifiuti;
- 4.** reati attinenti alla bonifica di siti inquinati;
- 5.** reati di inquinamento atmosferico;
- 6.** reati contro l'ambiente

### 15.2 Descrizione dei reati

---

3 il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 reca la intitolazione "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"

## 15.2.1 Reati contro specie animali e vegetali in via di estinzione

### 15.2.1.1 Articolo 727-bis codice penale - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

In d. lgs. 121/11 ha introdotto questo nuovo reato nel Codice Penale in attuazione della Direttiva 2008/99/CE *“sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi”*,

<i>Reato:</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (1) è punito (...) salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 250 quote.

- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE

### 15.2.1.2 Articolo 733-bis codice penale - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

In d. lgs. 121/11 ha introdotto questo nuovo reato nel Codice Penale in attuazione della Direttiva 2008/99/CE *“sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi”*,

<i>Reato:</i>	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto (2) o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione,
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 250 quote.

--	--	--

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

### **15.2.1.3 Articolo 1 e 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie protette**

<i>Reato:</i>	Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie protetta
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 250 quote.

### **15.2.1.4 Articolo 3 legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Detenzione animali pericolosi**

<i>Reato:</i>	Chiunque detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 550 quote.

## **15.2.2 Reati di inquinamento del suolo e idrico**

### **15.2.2.1 Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (inquinamento del suolo e delle acque)**

<i>Reato:</i>	Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se l'autore del reato non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Si applica una maggiore sanzione in caso di inquinamento determinato da sostanze pericolose
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 250 quote.
<i>Interdittive:</i>	Nessuna

### 15.2.2.2 Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarico acque industriali contenenti sostanze pericolose)

<i>Reato:</i>	Chiunque effettui lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 300 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

### 15.2.3 Reati attinenti ai rifiuti

#### 15.2.3.1 Articolo 256 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

<i>Reato:</i>	Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 250 quote.	
<i>Interdittive:</i>	Nessuna	

#### 15.2.3.2 Articolo 256 comma 3 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di discarica non autorizzata

<i>Reato:</i>	Chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 300 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

**15.2.3.3 Articolo 256 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Omessa osservanza di prescrizioni nella gestione di una discarica**

<i>Reato:</i>	Chiunque non osservi le prescrizioni contenuti nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti rifiuti	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 250 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

**15.2.3.4 Articolo 256 comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Miscelazione di rifiuti non consentita**

<i>Reato:</i>	Chiunque misceli in modo non consentito i rifiuti	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 250 quote.	
<i>Interdittive:</i>	Nessuna	

**15.2.3.5 Articolo 256 comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – rifiuti pericolosi sanitari**

<i>Reato:</i>	Chiunque depositi temporaneamente presso il luogo di produzione rifiuti pericolosi sanitari	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 250 quote.	
<i>Interdittive:</i>	Nessuna	

**15.2.3.6 Articolo 258 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (falso in certificato di analisi dei rifiuti)**

<i>Reato:</i>	predisponga un certificato di analisi dei rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché, chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 150 a 250 quote	
<i>Interdittive:</i>	Nessuna	

**15.2.3.7 Articolo 259 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti**

<i>Reato:</i>	Chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 150 a 250 quote	
<i>Interdittive:</i>	Nessuna	

**15.2.3.8 Articolo 260 commi 1 e 2 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**

<i>Reato:</i>	Chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 800 quote	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

**15.2.3.9 Articolo 260-bis comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

<i>Reato:</i>	Chiunque nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS) fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 150 a 250 quote	
<i>Interdittive:</i>	Nessuna	

### **15.2.3.10 Articolo 260-bis commi 7 e 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

<i>Reato:</i>	Chiunque durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis comma 7) o dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI -AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 bis comma 8)
<i>Pecuniaria:</i>	Da 150 a 250 quote
<i>Interdittive:</i>	

### **15.2.4 REATI ATTINENTI ALLA BONIFICA DI SITI INQUINATI**

#### **15.2.4.1 Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Inquinamento del suolo e sottosuolo e omessa bonifica dei siti**

<i>Reato:</i>	Chiunque inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se l'autore del reato non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Si applica una maggiore sanzione in caso di inquinamento determinato da sostanze pericolose
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 250 quote.
<i>Interdittive:</i>	Nessuna

### **15.2.5 REATI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

#### **15.2.5.1 Articolo 279 comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Emissioni nell'aria)**

<i>Reato:</i>	Chiunque determini il superamento dei valori limite di emissione determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 250 quote.
<i>Interdittive:</i>	Nessuna

### **15.2.5.2 Articolo 3 comma 6 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 -Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)**

<i>Reato:</i>	è punito chiunque violi le disposizioni che impongono la cessazione delle attività di produzione, esportazione, importazione, detenzione, commercializzazione, riciclo e raccolta delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, indicate nelle tabelle allegate alla legge.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 550 quote.	
<i>Interdittive:</i>	NESSUNA	

### **15.2.6 REATI CONTRO L'AMBIENTE**

#### **15.2.6.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

<i>Reato:</i>	E' punito chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 550 quote.	
<i>Interdittive:</i>	NESSUNA	

#### **15.2.6.2 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

<i>Reato:</i>	E' punito chiunque cagioni un disastro ambientale. Il disastro ambientale ricorre nelle tre diverse ipotesi alternative di seguito indicate: a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.  La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.	
---------------	--	--

<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 550 quote.	
<i>Interdittive:</i>	NESSUNA	

### 15.2.6.3 Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.)

<i>Reato:</i>	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 550 quote.	
<i>Interdittive:</i>	NESSUNA	

### 15.2.6.4 Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies c.p.)

<i>Reato:</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.	
<i>Pecuniaria:</i>	Fino a 550 quote.	
<i>Interdittive:</i>	NESSUNA	

## 15.3 Mappatura delle aree a rischio

In generale, vengono definite:

- **aree a rischio:** tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, vengono a conoscenza di contenziosi giudiziari a carico della società.

Le aree a rischio sono state individuate a seguito di una attività di Risk assessment svolta con una metodologia di autovalutazione svolta dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con la struttura aziendale e, in particolare, il responsabile del Servizio Gestione Ambiente (SGA).

I risultati di detta attività di *Control Risk Self Assessment* vengono di seguito raggruppati nelle diverse categorie di reati ambientali come sopra descritte:

### 15.3.1 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai reati contro specie animali e vegetali in via di estinzione

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI, l'ambito territoriale in cui opera la società e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale non sono state individuate aree di rischio.

REATI CONTRO SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE																					
	Cd A	D G	C G	SA Q	SG A	SP P	D AF	DP F	U G	RT A	R AE	RL E	A C Q	A M M	FI N	UP	RZ	M A G	CS	RL	P M
Articolo 727-bis CP - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette																					
Articolo 733-bis CP - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto																					
Articolo 1 e 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie protette																					
Articolo 3 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Detenzione animali pericolosi																					
LEGENDA: CdA = Consiglio di Amministrazione, DG = Direzione Generale, CG = Controllo di Gestione, SAQ = Servizio Assicurazione Qualità, SGA = Servizio Gestione Ambiente, SPP = Servizio Prevenzione e Protezione, DAF = Direttore Amministrativo e Finanza, DPF = Direttore Personale e Formazione, UG = Ufficio Gare, RTA = Responsabili Tecnici d'Area, RAE = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, RLE = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, ACQ = Ufficio Acquisti, AMM = Ufficio Amministrativo, FIN = Ufficio Finanze, UP = Ufficio Personale, RZ = Responsabili di Zona, MAG = Magazzino, CS = Capi Servizio/Capi Squadra, RL = Responsabile della Logistica Area																					

### 15.3.2 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento idrico;

A prescindere dalle diverse condotte descritte dalle fattispecie presenti nei diversi commi dell'articolo sopracitato, i controlli specifici dovranno aver a riguardo più in generale la corretta "gestione" degli scarichi di acque reflue industriali.

La nozione di "scarichi di acque reflue industriali" è contenuta nell'art. 74, lett. h), così come modificato nel tempo<sup>3</sup>, per cui sono considerate tali "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento".

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI, l'ambito territoriale in cui opera la società, e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale non sono state individuate seguenti aree di rischio:

REATI RIGUARDANTI L'INQUINAMENTO IDRICO																					
	Cd A	D G	C G	SA Q	SG A	SP P	D AF	DP F	U G	RT A	R AE	RL E	A C Q	A M M	FI N	UP	RZ	M A G	CS	RL	P M
Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarico acque industriali contenenti sostanze pericolose)					<b>R</b>												<b>R</b>				
LEGENDA: CdA = Consiglio di Amministrazione, DG = Direzione Generale, CG = Controllo di Gestione, SAQ = Servizio Assicurazione Qualità, SGA = Servizio Gestione Ambiente, SPP = Servizio Prevenzione e Protezione, DAF = Direttore Amministrativo e Finanza, DPF = Direttore Personale e Formazione, UG = Ufficio Gare, RTA = Responsabili Tecnici d'Area, RAE = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, RLE = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, ACQ = Ufficio Acquisti, AMM = Ufficio Amministrativo, FIN = Ufficio Finanze, UP = Ufficio Personale, RZ = Responsabili di Zona, MAG = Magazzino, CS = Capi Servizio/Capi Squadra																					

#### Servizio Gestione Ambiente (SGA):

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- b. nel censimento degli scarichi aziendali esistenti e della loro natura;

c. monitoraggio degli scarichi esistenti;

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza della CONSOLI, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

### 15.3.3 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati riguardanti i rifiuti

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI, l'ambito territoriale in cui opera la società, e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale sono state individuate le seguenti aree di rischio:

REATI RIGUARDANTI I RIFIUTI																						
	Cd A	D G	C G	SA Q	SG A	SP P	D AF	DP F	U G	RT A	R AE	RL E	A C Q	A M M	FI N	UP	RZ	M A G	CS	RL	P M	
Articolo 256 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata					<b>R</b>						<b>R</b>							<b>R</b>		<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
Articolo 256 comma 3 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di discarica non autorizzata																						
Articolo 256 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Omessa osservanza di prescrizioni nella gestione di una discarica																						
Articolo 256 comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.																						



Servizio Prevenzione e Protezione, DAF = Direttore Amministrativo e Finanza, DPF = Direttore Personale e Formazione, UG = Ufficio Gare, RTA = Responsabili Tecnici d'Area, RAE = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, RLE = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, ACQ = Ufficio Acquisti, AMM = Ufficio Amministrativo, FIN = Ufficio Finanze, UP = Ufficio Personale, RZ = Responsabili di Zona, MAG = Magazzino, CS = Capi Servizio/Capi Squadra

La società ha già da tempo adottato la procedura per la gestione dei rifiuti che descrive le modalità di gestione dei rifiuti prodotti / generati presso gli uffici e presso i cantieri, le modalità per la corretta gestione della documentazione inerente la gestione di detti rifiuti e le modalità per la corretta gestione delle attività di trasporto ed intermediazione commerciale di detti rifiuti.

La società effettua trasporti di rifiuti per conto di terzi dal luogo di produzione ai luoghi di smaltimento-recupero ed iscritta all'Albo gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Milano per le seguenti categorie:

categoria 2      trasporto rifiuti non pericolosi in procedura semplificata;  
categoria 3      trasporto rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria;  
categoria 4      trasporto rifiuti pericolosi;

categoria 8      intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione;

Detta procedura è stata considerata idonea dall'OdV al fine di prevenire la commissione dei reati riguardanti i rifiuti sanzionati dal D.Lgs 231/2001.

Nell'ambito di dette procedure sono state individuate le seguenti aree a rischio:

#### **Servizio Gestione Ambiente (SGA):**

Il rischio si può presentare nello svolgimento delle seguenti attività:

- nella gestione dei rapporti commerciali con le ditte che gestiscono i rifiuti;
- nella identificazione del codice CER di rifiuti non gestiti ordinariamente;
- nella gestione delle comunicazioni ricevute da RTA, RZ e CS circa la produzione di rifiuti non segnalati dal Committente;
- nell'annotare nell'apposito sistema Sistema di Gestione Informatico i dati identificativi dei fornitori e delle targhe dei mezzi di trasporto;
- nella verifica periodica dei quantitativi di rifiuti prodotti ;
- nella compilazione e nella stampa del formulario di trasporto dei rifiuti
- nella stampa annuale del Modello Unico di Dichiarazione (MUD);
- nella gestione delle attività di intermediazione commerciale dei rifiuti svolte dall'azienda.

#### **Responsabili Tecnici d'Area (RTA):**

- definizione con i Committenti delle modalità di gestione dei rifiuti al momento della apertura del cantiere;
- comunicazione agli operatori delle modalità di gestione dei rifiuti definite con il Committente;
- verifica presso i cantieri della gestione dei rifiuti;
- nella segnalazione al SGA di rifiuti non segnalati dal Committente;

**Responsabili di Zona (RZ):**

- definizione con i Committenti delle modalità di gestione dei rifiuti al momento della apertura del cantiere;
- comunicazione agli operatori delle modalità di gestione dei rifiuti definite con il Committente;
- verifica presso i cantieri della gestione dei rifiuti;
- nella segnalazione al SGA di rifiuti non segnalati dal Committente;

**Capo Squadra (CS):**

- comunicazione agli operatori delle modalità di gestione dei rifiuti definite con il Committente;
- verifica presso i cantieri della gestione dei rifiuti;
- nella segnalazione al SGA di rifiuti non segnalati dal Committente;

e) **aree di supporto:** quelle aree di attività aziendale che possono supportare la commissione di reati. Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale non sono state individuate specifiche aree di supporto per la possibile consumazione del reato.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza della CONSOLI, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

**15.3.4 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di bonifica dei siti inquinati**

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale non sono state individuate aree di rischio

REATI DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI																					
	Cd	D	C	SA	SG	SP	D	DP	U	RT	R	RL	A	A	FI	UP	RZ	M	CS	RL	P
	A	G	G	Q	A	P	AF	F	G	A	AE	E	C	M	N			A			M
													Q	M				G			
Articolo 257																					



REATI DI INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI																						
	Cd A	D G	C G	SA Q	SG A	SP P	D AF	DP F	U G	RT A	R AE	RL E	A C Q	A M M	FI N	UP	RZ	M A G	CS	RL	P M	
Articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 6 novembre 2007, n.202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi																						
LEGENDA: CdA = Consiglio di Amministrazione, DG = Direzione Generale, CG = Controllo di Gestione, SAQ = Servizio Assicurazione Qualità, SGA = Servizio Gestione Ambiente, SPP = Servizio Prevenzione e Protezione, DAF = Direttore Amministrativo e Finanza, DPF = Direttore Personale e Formazione, UG = Ufficio Gare, RTA = Responsabili Tecnici d'Area, RAE = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, RLE = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, ACQ = Ufficio Acquisti, AMM = Ufficio Amministrativo, FIN = Ufficio Finanze, UP = Ufficio Personale, RZ = Responsabili di Zona, MAG = Magazzino, CS = Capi Servizio/Capi Squadra																						

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni di:

- a) indurre con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

### 13.3.7 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati Ambientali

Esaminata la struttura organizzativa di CONSOLI, l'ambito territoriale in cui opera la società, e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale sono state individuate le seguenti aree di rischio

<b>Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati Ambientali</b>																						
	Cd A	D G	C G	SA Q	SG A	SP P	D AF	DP F	U G	RT A	R AE	RL E	A C Q	A M M	FI N	UP	RZ	M A G	CS	RL	P M	
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);																						
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);																						
Delitti di natura colposa contro		<b>R</b>																		<b>R</b>		



- d. Successivamente al censimento degli scarichi l'ente dovrà predisporre una o più procedure per effettuare le necessarie rilevazioni finalizzate a conoscere la natura e la tipologia delle eventuali sostanze provenienti dal ciclo produttivo che si prevede di immettere nel sistema fognario o di depurazione;
- e. Sarà opportuno, anche tramite dette procedure, assegnare chiaramente la responsabilità del controllo di tali scarichi a uno o più soggetti ben individuati, dotati delle necessarie competenze tecniche per svolgere questa attività di controllo.
- f. Un ulteriore elemento di controllo è rappresentato dalla documentazione delle attività di controllo degli scarichi (analisi, rilevazioni, campionamenti) che costituisce la riprova dell'attività di controllo effettuata. L'esistenza di documentazione, infatti, consente l'effettuazione dell'attività di monitoraggio indipendente che viene solitamente svolta dalla funzione internal audit, tramite la quale si può verificare l'attuazione delle procedure che dispongono le attività di controllo. Le procedure, poi, dovranno prevedere cosa fare nel caso in cui i valori siano vicini ai limiti o l'autorizzazione allo scarico sia in procinto di scadenza o, ancora, nel caso in cui sorga la necessità di aprire un nuovo scarico per il quale sia necessario richiedere una nuova autorizzazione. Le procedure, infine, dovrebbero anche definire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui si verifichi il superamento delle soglie. E perché ciò sia possibile, sarà opportuno avere cognizione (tramite corsi, newsletter, abbonamenti a siti e riviste, consulenze, ecc.) di quali siano detti limiti, visto che la normativa spesso si riferisce anche a disposizioni regionali che, come tali, possono variare da regione a regione.

#### **15.4.2 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei Reati attinenti ai rifiuti.**

Dovrà essere cura dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'attuazione e il rispetto da parte della società della procedura per la gestione dei rifiuti;
- che le procedure di smaltimento dei rifiuti adottate dalla società assicurino sempre l'esatta individuazione dei ruoli e delle responsabilità degli operatori;
- segnalare eventuali anomalie nelle procedure di gestione dei rifiuti;
- vigilare sul sistema di selezione dei fornitori in grado di garantire la selezione del fornitore in possesso dei requisiti necessari per adempiere correttamente e lecitamente al servizio di smaltimento dei rifiuti che si intende assegnare.

### **16. Articolo 25 duodecies Dlgs 231/2001 – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

#### **16.1 PREMESSA**

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012), entrato in vigore il 9 Agosto 2012, che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Detta normativa ha aggiornato il d.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione) introducendo

una nuova fattispecie di reato al comma 12-bis dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/98 che punisce le ipotesi in cui *"...Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,revocato o annullato ..."*.

## 16.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis del d.lgs. n. 286/98)

<i>Reato:</i>	Occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,revocato o annullato	
<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.	

## 16.3 Mappatura delle aree a rischio

Esaminata la struttura organizzativa di BREBEMI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale sono state individuate le seguenti funzioni aziendali astrattamente a rischio e i seguenti livelli di rischio:

	CdA	DG	CG	SAQ	SGA	SPP	DAF	DPF	UG	RTA	RAE	RLE	ACQ	AMM	FIN	UP	RZ	MAG	CS	RL	PM
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare art. 22 comma 12-bis del d.lgs. n. 286/98								<b>R</b>								<b>R</b>			<b>R</b>		

LEGENDA: CdA = Consiglio di Amministrazione, DG = Direzione Generale, CG = Controllo di Gestione, SAQ = Servizio Assicurazione Qualità, SGA = Servizio Gestione Ambiente, SPP = Servizio Prevenzione e Protezione, DAF = Direttore Amministrativo e Finanza, DPF = Direttore Personale e Formazione, UG = Ufficio Gare, RTA = Responsabili Tecnici d'Area, RAE = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, RLE = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, ACQ = Ufficio Acquisti, AMM = Ufficio Amministrativo, FIN = Ufficio Finanze, UP = Ufficio Personale, RZ = Responsabili di Zona, MAG = Magazzino, CS = Capi Servizio/Capi Squadra

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

1. assunzione di personale;
2. gestione dei rapporti di lavoro - redazione delle buste paga;

## 16.4. Protocolli

Il presente capitolo prevede l'illustrazione dei principi di comportamento finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione del reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per l'attività sensibile identificata l'azienda ha definito i principi di comportamento nella specifica procedura 4.2.1GESTIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI – PERMESSI DI SOGGIORNO.

Relativamente all'attività sensibile "**assunzione di personale**", il protocollo specifico è il seguente: tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di assumere persone prive di regolare permesso di soggiorno.

Particolare attenzione, poi, dovrà essere tenuta nel verificare che le fotocopie dei permessi di soggiorno dei dipendenti riportino fotografie chiare e visibili.

Relativamente all'attività sensibile "Gestione dei rapporti di lavoro - redazione delle buste paga", il personale attua le prescrizioni definite nella apposita procedura finalizzata a monitorare che nel perdurare il rapporto di lavoro con dipendenti stranieri il permesso di soggiorno sia regolarmente rinnovato.

In particolare la Società dovrà monitorare tutti i rapporti con cittadini stranieri individuando per ciascuno la data di scadenza del permesso di soggiorno. Prima della scadenza del permesso di soggiorno la Società dovrà invitare il dipendente a presentare copia della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e dovrà quindi verificare che il permesso sia regolarmente rinnovato.

In caso di omesso rinnovo del permesso di soggiorno la Società dovrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

## 16.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono i seguenti:

- f) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- g) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

## 17. Articolo 25 terdecies Dlgs 231/2001 – Reato di razzismo e xenofobia

### 17.1 PREMESSA

La legge 20 novembre 2017, n. 167 (pubblicato sulla G.U. il 27 novembre 2017, n. 277), intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" - Legge europea 2017, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-terdecies, entrato in vigore il 12 dicembre 2017, rubricato «razzismo e xenofobia», con il quale si prevede che: «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra..

### 17.2 Razzismo e xenofobia (art. 3 della L. 13/10/1975 n. 654)

<i>Reato:</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato (...) è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
---------------	---

<i>Pecuniaria:</i>	Da 200 a 800 quote.	
<i>Interdittive:</i>	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	

### 17.3 Mappatura delle aree a rischio

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale sono state individuate le seguenti aree di rischio:

	Razzismo e xenofobia (art. 3 della L. 13/10/1975 n. 654)																			
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS	
Razzismo e xenofobia (art. 3 della L. 13/10/1975 n. 654)								R		R							R			

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di xenofobia e razzismo:

1. assunzione di personale;
2. gestione rapporti con il personale;
3. verifiche presso i cantieri;
4. gestione dei cantieri.

### 17.4. Principi di comportamento e di attuazione

Per l'attività sensibile identificata sono stati individuati i principi di comportamento specifici di seguito elencati.

Relativamente alle attività sensibili "assunzione di personale" e "gestione rapporti con il personale" il protocollo specifico è il seguente:

non si devono prendere decisioni di rigetto della assunzione o comunicare provvedimenti disciplinari contenenti giudizi fondati su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Relativamente alle attività sensibili "verifiche presso i cantieri" e "gestione dei cantieri" il protocollo specifico è il seguente:

non si devono usare espressioni di rimprovero che facciano riferimento motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

## **17.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di razzismo e xenofobia, sono i seguenti:

- a) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, eventuali integrazioni delle aree e attività a rischio di cui al precedente paragrafo e definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile per la formale approvazione degli aggiornamenti del modello;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

## 18. Articolo 25 quinquiesdecies Dlgs 231/2001 – Reati Fiscali

### 18.1 PREMESSA

I reati Fiscali sono stati introdotti all'art. 25-quinquiesdecies nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 39, comma 2, del decreto fiscale (n. 124/2019) con efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dello stesso.

Le ragioni a sostegno della scelta legislativa di introduzione dei reati tributari nel D.lgs. 231/2001 affondano le radici in una evidente logica di rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale.

Il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE" (cd. Direttiva PIF), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2020, tra le varie novità, ha ampliato il reati fiscali presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 introducendo i reati di dichiarazione infedele (articolo 4 del DLT 10/03/2000, n. 74) , di omessa dichiarazione (articolo 5 del DLT 10/03/2000, n. 74) e di indebita compensazione (articolo 10-quater del DLT 10/03/2000, n. 74).

### 18.2.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 del DLT 10/03/2000, n. 74

<i>Reato:</i>	Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi per un ammontare superiore a euro centomila.  Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a cinquecento quote che può essere aumentata di 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li><li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li></ul>

### 18.2.3 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del DLT 10/03/2000, n. 74

<i>Reato:</i>	Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a euro centomila
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote che può essere aumentata di 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
----------------------	--

### **18.2.4 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 del DLT 10/03/2000, n. 74**

<i>Reato:</i>	<p>Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote che può essere aumentata di 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

### **18.2.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 1 del DLT 10/03/2000, n. 74**

<i>Reato:</i>	chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
---------------	---

	emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per un importo superiore a euro centomila. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote che può essere aumentata di 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

### **18.2.6 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 2 bis del DLT 10/03/2000, n. 74**

<i>Reato:</i>	chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per un importo superiore a euro centomila. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote che può essere aumentata di 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

### **18.2.7 Occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del DLT 10/03/2000, n. 74**

<i>Reato:</i>	chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote che può essere aumentata di 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

## 18.2.8 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 del DLT 10/03/2000, n. 74

<i>Reato:</i>	chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.. Chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote che può essere aumentata di 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li><li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li></ul>

## 18.2.9 dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 del DLT 10/03/2000, n. 74

<i>Reato:</i>	E' punito ... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni
<i>Pecuniaria:</i>	fino a trecento quote che può essere aumentata di 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li><li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li></ul>

## 18.2.10 omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 del DLT 10/03/2000, n. 74

<i>Reato:</i>	È punito ... chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando
---------------	--

	<p>l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. È punito ... chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. (22)</p>
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote che può essere aumentata di 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

### 18.2.10 indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater del DLT 10/03/2000, n. 74

<i>Reato:</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote che può essere aumentata di 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

### 18.3 Mappatura delle aree a rischio

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale sono state individuate le seguenti aree di rischio:

	AD	AQ	AC	CF	CG	CI	CU O	CM	DIE	DO	DR U	FM	FST	RL S	SIT
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 del DLT	<b>B</b>			<b>B</b>											

	AD	AQ	AC	CF	CG	CI	CU O	CM	DIE	DO	DR U	FM	FST	RL S	SIT
10/03/2000, n. 74															
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del DLT 10/03/2000, n. 74	<b>B</b>			<b>B</b>											
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 del DLT 10/03/2000, n. 74	<b>B</b>			<b>B</b>											
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 1 del DLT 10/03/2000, n. 74	<b>B</b>			<b>B</b>											
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 2 bis del DLT 10/03/2000, n. 74	<b>B</b>			<b>B</b>											
occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del DLT 10/03/2000, n. 74	<b>B</b>			<b>B</b>											
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 del DLT 10/03/2000, n. 74	<b>B</b>			<b>B</b>											
dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 del DLT 10/03/2000, n. 74;	<b>B</b>			<b>B</b>											
omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 del DLT 10/03/2000, n. 74;	<b>B</b>			<b>B</b>											
indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater del DLT 10/03/2000, n. 74.	<b>B</b>			<b>B</b>											
<p><b>LEGENDA DELLE FUNZIONI AZIENDALI:</b> <b>AD</b> Amministratore Delegato/Direzione; <b>AQ</b> Ufficio Acquisti + Team di Valutazione dei Fornitori; <b>AC</b> Addetti Cucine: Addetto Servizio Ristorazione + Addetto Servizio Sanificazione + Magazziniere; <b>CF</b> Contabilità e Finanza + Impiegato Amministrativo; <b>CG</b> Controllo di Gestione; <b>CI</b> Capo Impianto + Cuoco e Aiuto-Cuoco; <b>CUO</b> Cuoco e Aiuto Cuoco; <b>CM</b> Commerciale e Marketing + Impiegato Commerciale + Ufficio Gare e Appalti; <b>DIE</b> Dietista; <b>DO</b> Direzione Operativa + Ufficio Operativo + Ispettore Operativo + Impiegato Operativo; <b>DRU</b> Direzione Risorse Umane + Kaizen Team; <b>FM</b> Facility Management; <b>FST</b> Food Safety Team + Food Safety Team Leader + Servizio Qualità e Igiene + Ufficio Qualità e Igiene + Resp. UQI + Resp. SQI + Responsabile SGIQSA; <b>RLS</b> Responsabile Lavoratori per la Sicurezza + Responsabile Lavoratori SA8000 + Responsabile SGIQSA + Responsabile SPP + Responsabile Servizio Qualità e Igiene + Responsabile Ufficio Qualità e Igiene + Servizio Prevenzione e Protezione + Ufficio Qualità e Igiene; <b>SIT</b> Servizio IT</p> <p><b>LEGENDA DEI GRADI DI RISCHIO:</b> <b>B</b> basso; <b>M</b> medio; <b>A</b> alto.</p>															

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati fiscali:

- 1.** pianificazione operazioni societarie straordinarie;
- 2.** redazione del casch flow;

3. esame e registrazione della documentazione contabile;
4. redazione delle dichiarazioni volte alla determinazione dei tributi;
5. gestione dei rapporti con i fornitori;

## 18.4. Principi di comportamento e di attuazione

Per l'attività sensibile identificata sono stati individuati sia principi generali di comportamento sia principi specifici di comportamento.

### 18.4.1 Principi generali di comportamento

Il Codice Etico stabilisce:

- alla Premessa <<CONSOLI, oltre a rispettare, nello svolgimento della propria attività, le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, intende osservare elevati standard etici, nella conduzione quotidiana del proprio lavoro: tali standard, ed i loro principi ispiratori,>>.
- al paragrafo 1. Principi di comportamento per l'organizzazione - Rispetto di leggi e regolamenti si stabilisce che: <<CONSOLI opera nel rigoroso rispetto della legge e si adopera affinché tutto il personale agisca in tale senso: le persone devono tenere un comportamento conforme alla legge, quali che siano il contesto e le attività svolte ed i Paesi in cui esse operano. Tale impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con CONSOLI. CONSOLI non inizierà, né proseguirà alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio.>>.
- al paragrafo 1. Principi di comportamento per l'organizzazione - Amministrazione societaria si stabilisce che: <<Tutti gli Amministratori e Dipendenti a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio sono tenuti al rispetto delle norme inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni. Tutti gli Amministratori e Dipendenti prestano la massima e tempestiva collaborazione a tutti gli organismi di controllo interni ed esterni CONSOLI per il miglior espletamento dei loro compiti.>>.
- al paragrafo 3.5. Relazioni con i detentori del capitale di CONSOLI - - Trasparenza contabile si prevede che: <<al fine di assicurare trasparenza e completezza dell'informazione contabile, è necessario che la documentazione dei fatti da riportare in contabilità a supporto della registrazione sia chiara, completa, corretta e che venga archiviata per eventuali verifiche. La connessa registrazione deve riflettere ciò che è descritto nella documentazione di supporto e deve specificare i criteri adottati nella determinazione di elementi economici basati su valutazioni>>.

### 18.4.2 Principi specifici di comportamento

Per la prevenzione dei reati fiscali si applicano i principi previsti dal Modello Organizzativo al paragrafo 3.3. per la prevenzione dei reati societari.

In aggiunta a detti principi:

Nel pianificare operazioni straordinarie della capogruppo o di società controllate e nella redazione del cash flow il CdA dovrà verificare che non si possano configurare reati tributari

Nella gestione dei rapporti con i clienti dovrà essere verificata la correttezza e la serietà della controparte anche sotto il profilo del rispetto e del regolare assolvimento degli obblighi fiscali.

## **18.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati fiscali, sono i seguenti:

- verificare la idoneità delle procedure interne di registrazione delle fatture, di compilazione delle dichiarazioni fiscali e di pagamento dei debiti fiscali;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

# 19. Articolo 25 sexiesdecies Dlgs 231/2001 – Reati di Contrabbando

## 19.1 Premessa

Il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE" (cd. Direttiva PIF), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2020, tra le varie novità, ha ampliato i reati fiscali presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 introducendo i reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (che disciplina gli scambi doganali).

I dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell'Unione europea e confluiscono nel bilancio unitario, ad esclusione di una percentuale del 25% che viene trattenuta dallo Stato di entrata delle merci a copertura delle spese di riscossione.

Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine" (art 34):

- i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso (articolo 36)

Nel TU Doganale agli artt. 36 e ss, sono elencati i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come *"la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine"*.

Nello specifico, dagli artt. 282 a 301 del DPR 1973/43 vengono delineati i delitti di contrabbando:

Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganale)

Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).

Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)

Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)

### **19.2.1 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Articolo 282 TUD)**

<i>Reato:</i>	<p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</p> <p>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;</p> <p>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</p> <p>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</p> <p>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</p> <p>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</p> <p>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li><li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li></ul>

### **19.2.2 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Articolo 283 TUD)**

<i>Reato:</i>	<p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte (125) i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102;</p> <p>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale</p>
---------------	--

	dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

### 19.2.3 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Articolo 284 TUD)

<i>Reato:</i>	<p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte (126) i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</p> <p>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</p> <p>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</p> <p>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</p> <p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

### 19.2.4 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Articolo 285 TUD)

<i>Reato:</i>	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte (127) i diritti di confine
---------------	---

	<p>dovuti il comandante di aeromobile:</p> <p>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</p> <p>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</p> <p>d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

### 19.2.5 Contrabbando nelle zone extra-doganale (Articolo 286 TUD)

<i>Reato:</i>	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

### 19.2.6 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Articolo 287 TUD)

<i>Reato:</i>	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

### **19.2.7 Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali (Articolo 288 TUD))**

<i>Reato:</i>	Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li><li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li></ul>

### **19.2.8 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Articolo 289 TUD)**

<i>Reato:</i>	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li><li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li></ul>

### **19.2.9 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Articolo 290 TUD)**

<i>Reato:</i>	Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li><li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li></ul>

## 19.2.10 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Articolo 291 TUD)

<i>Reato:</i>	Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li><li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li></ul>

## 19.2.11 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-bis TUD)

<i>Reato:</i>	<p>Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).</p>
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li><li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li></ul>

## 19.2.11 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-ter TUD)

<i>Reato:</i>	<p>Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il</p>
---------------	--

	<p>profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p> <p>La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

### **19.2.12 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-quater TUD)**

<i>Reato:</i>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare</p>
---------------	--

	che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

### 19.2.13 Altri casi di contrabbando (Articolo 292 TUD)

<i>Reato:</i>	Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

### 19.2.14 Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (Articolo 294 TUD)

<i>Reato:</i>	<p>Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a euro 516 (lire 1.000.000).</p> <p>In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	fino a quattrocento quote-
<i>Interdittive:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

## 19.3 Mappatura delle aree a rischio

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale non sono state individuate aree di rischio:

Reato:	AMM	DG	SIST Q.	PROD.	SPP	ACQ.	COMM	U.T.
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 1973/43);								
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 1973/43);								
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 1973/43);								
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 1973/43);								
Contrabbando nelle zone extra-doganale (art. 286 DPR 1973/43);								
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 1973/43);								
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 1973/43);								
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 1973/43);								
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 1973/43);								
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 1973/43);								
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 1973/43);								
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 1973/43);								
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 1973/43);								
Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 1973/43);								
Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 DPR 1973/43).								
<b>LEGENDA DELLE FUNZIONI AZIENDALI:</b> AMM = Amministrazione; DG = Direttore Generale/ Amministratore Unico; SIST Q. = Sistema Qualità; PROD. = Produzione; SPP = Servizio Prevenzione e Protezione; ACQ. = Acquisti; COMM: = Commerciale; U.T. = Ufficio Tecnico								
<b>LEGENDA DEI GRADI DI RISCHIO:</b> <b>B</b> basso; <b>M</b> medio; <b>A</b> alto.								

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di contrabbando:

- acquisto di merci da paesi extra UE soggette a dazi al momento della importazione;
- gestione dei rapporti con i fornitori

## **19.4. Principi di comportamento e di attuazione**

Per l'attività sensibile identificata sono stati individuati principi specifici di comportamento.

### **19.4.1 Principi specifici di comportamento**

Nella gestione dei rapporti con i fornitori dovrà essere verificata la correttezza e la serietà della controparte anche sotto il profilo del rispetto e del regolare assolvimento degli obblighi doganali.

## **19.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di contrabbando, sono i seguenti:

- verificare la idoneità delle procedura interne di compilazione delle dichiarazioni doganali e di pagamento dei relativi dazi;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

## 20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. Art. 25-quaterdecies.

### 20.1 PREMESSA

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies. L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, portata dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione. L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

### 20.2 Art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401 Frode in competizioni sportive

<i>Reato:</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito</li><li>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</li><li>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.4</li></ol>
<i>Pecuniaria:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li><li>- - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</li></ul>
<i>Interdittive:</i>	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

### 20.3 Art 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

<i>Reato:</i>	1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di
---------------	---

concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.5 12

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.6

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.10

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.7 12

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le

	<p>sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.8</p> <p>4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.9</p> <p>5 Comma modificato dal</p>
<i>Pecuniaria:</i>	<p>- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>- per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</p>
<i>Interdittive:</i>	<p>si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno</p>

## 20.4 Mappatura delle aree a rischio

Esaminata la struttura organizzativa della CONSOLI, la sponsorizzazione della squadra sportiva di pallavolo ATLANTIDE e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale NON sono state individuate aree di rischio:

	CdA	DG	CG	CG	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Frode in competizioni sportive Art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401	B	B																	
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa Art 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401																			
<p><b>LEGENDA DELLE FUNZIONI AZIENDALI:</b> <b>CdA:</b> Consiglio di Amministrazione; <b>DG:</b> Direttore Generale; <b>AeF:</b> Servizi Amministrativi e Finanziari; <b>Svil:</b> Sviluppo Progetti; <b>GIm:</b> Gestione Impianti; <b>Sic:</b> Sicurezza; <b>Q:</b> Qualità; <b>CSP:</b> Divisione CSP; <b>Mob:</b> Mobilità Elettrica.</p> <p><b>LEGENDA DEI GRADI DI RISCHIO:</b> <b>B</b> basso; <b>M</b> medio; <b>A</b> alto.</p>																			

## 20.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies), sono i seguenti:

- verificare l'insorgere di attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive e/o esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

## **21. Art.25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” “Riciclaggio di beni culturali e art.25-duodevicies devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”**

### **21.1 Premessa**

Sono in vigore dal 23 marzo 2022 le nuove norme inserite nel codice penale per la tutela dei beni artistici del nostro paese. La legge n. 22/2022, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" (sotto allegata), è stata approvata in via definitiva il 3 marzo dalla Camera ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo per entrare in vigore il giorno successivo.

Con la nuova legge si riformano le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, contenute sino ad oggi prevalentemente nel Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004 che ora prendono posto nel codice penale.

L'intervento legislativo si pone infatti l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

Inoltre, al fine di contrastare in particolare i reati di riciclaggio e autoriciclaggio sono previste operazioni sotto copertura da parte di ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

Il patrimonio storico e artistico del nostro Paese è un bene di rango costituzionale, la cui tutela è imposta dall'art. 9 della Carta costituzionale, il quale afferma che "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura nonché tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

L'art. 117 della Costituzione, al comma 2, lettera s), dal canto proprio, riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dei beni culturali e alla legislazione concorrente Stato-Regioni la relativa valorizzazione, promozione e organizzazione di attività culturali.

#### **21.2.1 Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);**

<i>Reato:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</li></ul>
---------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</li> </ul>
<i>Pecuniaria:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li> <li>- - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</li> </ul>
<i>Interdittive:</i>	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

### **21.2.2 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);**

<i>Reato:</i>	<p>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</p> <p>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li> <li>- - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</li> </ul>
<i>Interdittive:</i>	si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

### **21.2.3 Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c. p.);**

<i>Reato:</i>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li> <li>- - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</li> </ul>
<i>Interdittive:</i>	si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

### **21.2.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);**

<i>Reato:</i>	Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
<i>Pecuniaria:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li> <li>- - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</li> </ul>
<i>Interdittive:</i>	si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

### **21.2.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);**

<i>Reato:</i>	E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:  1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;  2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;  3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
<i>Pecuniaria:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li> <li>- - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</li> </ul>
<i>Interdittive:</i>	si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

### **21.2.6 L'importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);**

<i>Reato:</i>	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
<i>Pecuniaria:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li> <li>- - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</li> </ul>
<i>Interdittive:</i>	si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

## **21.2.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);**

<i>Reato:</i>	<p>Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</p> <p>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li><li>- - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</li></ul>
<i>Interdittive:</i>	si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

## **21.2.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);**

<i>Reato:</i>	<p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li><li>- - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</li></ul>
<i>Interdittive:</i>	si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

## 21.2.9 Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

<i>Reato:</i>	<p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</li><li>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</li><li>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</li><li>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</li></ol> <p>È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li><li>- - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</li></ul>
<i>Interdittive:</i>	si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

## 21.2.10 Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

<i>Reato:</i>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</p> <p>La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
<i>Pecuniaria:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li><li>- - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</li></ul>
<i>Interdittive:</i>	si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

## 21.2.11 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

<i>Reato:</i>	Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
<i>Pecuniaria:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li> <li>- - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</li> </ul>
<i>Interdittive:</i>	si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

## 21.3 Mappatura delle aree a rischio

Esaminata la struttura organizzativa di CONSOLI e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale NON sono state individuate aree di rischio:

Reato:	Infortuni sul lavoro - Articolo 25-septies Dlgs 231/2001																		
furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)	Cd A	DG	CG	CG	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c. p.)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)																			
le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)																			
l'importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)																			
uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)																			
distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)																			
contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)																			
riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)																			
devastazione e saccheggio di beni																			



## 22. MAPPATURA DEI RISCHI

### 22.1 Analisi generale del rischio

Vista l'attività svolta da CONSOLI vengono di seguito riepilogate le aree di attività ritenute più a rischio con indicazione del grado di rischio correlato.

I risultati esposti, costituiscono la sintesi della analisi dei rischi aziendali sopra esposta e devono intendersi suscettibili di modificazioni nel tempo, in forza di mutamenti della struttura aziendale o di modificazioni legislative.

Per consentire una maggiore efficacia del Modello le attività aziendali rilevanti sono state classificate in base alla esposizione a situazioni di rischio indicando due livelli: basso e alto.

Valutazione globale del rischio:


Articoli 24 e 25 Dlgs 231/200	Reati in danno della Pubblica Amministrazione o dell'Unione Europea	Rilevanza: ELEVATA
Articolo 25 bis Dlgs 231/200	Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	Rilevanza: BASSA
Articolo 25 ter Dlgs 231/2001	Reati societari	Rilevanza: BASSA
	Corruzione tra privati	Rilevanza: ELEVATA
Articolo 25 quater Dlgs 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Rilevanza: BASSA
Articolo 25 quater <sup>1</sup> Dlgs 231/2001	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Rilevanza: INESISTENTE
Articolo 25 quinquies Dlgs 231/2001	Delitti contro la personalità individuale	Rilevanza: BASSA
Articolo 25 sexies Dlgs 231/2001	Abusi di mercato	Rilevanza: BASSA
Articolo 25 septies Dlgs 231/2001	Infortuni sul lavoro	Rilevanza: ALTA
Articolo 25 octies Dlgs 231/2001	Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	Rilevanza: BASSA
Articolo 24 bis Dlgs 231/2001	Reati informatici	Rilevanza: BASSA
Articolo 24 ter Dlgs 231/2001	Delitti di criminalità organizzata	Rilevanza: INESISTENTE
Articolo 25 bis <sup>1</sup> Dlgs 231/2001	Delitti contro l'industria e il commercio	Rilevanza: BASSA
Articolo 25 novies Dlgs 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Rilevanza: BASSA
Articolo 25 decies Dlgs 231/2001	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Rilevanza: MEDIA
Articolo 25 undecies Dlgs 231/2001	Reati ambientali	Rilevanza: MEDIA

Articolo 25 duodecies Dlgs 231/2001	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Rilevanza: ALTA
Articolo 25 terdecies Dlgs 231/2001	Reato di razzismo e xenofobia	Rilevanza: BASSA
Articolo 25 quinquiesdecies Dlgs 231/2001	Reati Fiscali	Rilevanza: MEDIA
Articolo 25 sexiesdecies Dlgs 231/2001	Reati di contrabbando	Rilevanza: BASSA
Articolo 25-quaterdecies.	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.	Rilevanza: BASSA
Articolo 25-septiesdecies e Art 25 25-duodevicies	"Delitti contro il patrimonio culturale" e "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"	Rilevanza: BASSA

## 22.2. Analisi analitica del rischio

L'attività di analisi dei rischi compiuta nei paragrafi precedenti è stata definita partendo dalla descrizione delle struttura organizzativa esistente nel contesto operativo della CONSOLI

## ORGANIGRAMMA GENERALE



## 212.1 Mappatura Articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

	CdA	DG	CG	CG	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.)	R	R					R		R					R	R				
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)	R	R					R		R					R	R				
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	R	R					R		R					R	R				
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)	R	R					R		R					R	R				
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)	R	R					R		R					R	R				
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)									R										
Concussione (art. 317 c.p.)									R										
Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R			
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R			
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R			
Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R			
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R			
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R				R	R	R	R			
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	R	R	R	R	R	R	R	R					R	R	R	R			

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 212.2 Mappatura Articolo 25 bis Dlgs 231/2001 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

	Cd A	DG	CG	CG	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)																			
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)																			
Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)																			
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)													R	R					
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)																			
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)																			
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)																			
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)																			
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni(473 c.p.)													R					R	
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. (art. 474 c.p.)													R					R	

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 212.3 Mappatura Articolo 25-ter Dlgs 231/2001 Reati societari

	reati Societari - Articolo 25-ter Dlgs 231/2001																		
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)		R	R				R							R	R				
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)		R	R				R							R	R				
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)		R	R				R							R	R				
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)		R	R				R							R	R				
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)		R	R				R							R	R				
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)		R	R				R							R	R				
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)		R	R				R							R	R				
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)																			
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)		R	R				R							R	R				
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)																			
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)		R	R				R							R	R				
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)		R	R				R							R	R				
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)		R			R		R							R	R		R		
Induzione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)		R			R		R							R	R		R		

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 212.4 Mappatura Articolo 25-quater Dlgs 231/2001 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - Articolo 25-quater Dlgs 231/2001																		
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MAG	CS
Associazioni sovversive (270 c.p.)																			
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (270 bis c.p.)												R				R			R
Assistenza agli associati (270 ter c.p.)												R				R			R
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (270 quater c.p.)												R				R			R
Condotte con finalità di terrorismo (270 sexies c.p.)																			
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (280 c.p.)																			
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (280 bis c.p.)																			
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (289 bis c.p.)																			
Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (302 c.p.)																			
Cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione (304 e 305 c.p.)																			
Formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (306 e 307 c.p.)																			
Violazione della Convenzione internazionale di New York																			

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 212.5 Mappatura Articolo 25-quater Dlgs 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili																		
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583 bis c.p.)																			

## 212.6 Mappatura Articolo 25-quinquies Dlgs 231/2001 Delitti contro la personalità individuale

	Delitti contro la personalità individuale - Articolo 25-quinquies Dlgs 231/2001																		
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)																			
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Detenzione di materiale pedo-pornografico (art. 600-quater c.p.)																			
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)																			
Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)																			
Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)																			
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)																			
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 Bis c.p.)																			

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 212.7 Mappatura Articolo 25-sexies Dlgs 231/2001 Abusi di mercato

	Abusi di mercato - Articolo 25-sexies Dlgs 231/2001																		
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Abuso di informazioni privilegiate (184 e 187-bis Dlgs 58/1998)							R							R					
Manipolazione del mercato (185 e 187-ter Dlgs 58/1998)							R							R					

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 212.8 Mappatura Articolo 25-septies Dlgs 231/2001 Infortuni sul lavoro

	Infortuni sul lavoro - Articolo 25-septies Dlgs 231/2001																		
	Cd A	DG	CG	CG	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Omicidio colposo (art. 589)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Gravi lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 212.9 Mappatura Articolo 5-octies Dlgs 231/2001 Ricettazione e riciclaggio

Ricettazione e riciclaggio - Articolo 25 octies Dlgs 231/2007																				
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS	
Ricettazione (648 c.p.)		R											R		R				R	
Riciclaggio (648-bis c.p.)		R											R		R				R	
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)		R											R		R				R	
Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.)	R	R		R										R	R					

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 212.9.Bis Mappatura Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - Art. 25-octies n1.

Ricettazione e riciclaggio - Articolo 25 octies Dlgs 231/2007																				
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS	
Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento - Art. 493-ter c.p.,		R											R		R				R	
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - 493-quater c.p.		R											R		R				R	
Frode Informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale articolo 640-ter comma 2		R											R		R				R	

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 212.10 Mappatura Articolo 24-bis Dlgs 231/2001 Reati Informatici

	Reati informatici - Articolo 24 bis Dlgs 231/01																		
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Falsità di un documento informatico pubblico o privato (articolo 491-bis c.p.)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-ter c.p.)																			
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-quater c.p.)																			
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 617-quinquies c.p.)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-quater c.p.)																			
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-quinquies c.p.)																			
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)																			
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)																			
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)																			
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)																			
Frode informatica con sostituzione di identità digitale (640-ter c.p.)																			
Indebito utilizzo di carte di pagamento (art. 55)																			

comma 9 D.Lgs 231/2007)																				
<b>LEGENDA:</b> <b>CdA</b> = Consiglio di Amministrazione, <b>DG</b> = Direzione Generale, <b>CG</b> = Controllo di Gestione, <b>SAQ</b> = Servizio Assicurazione Qualità, <b>SGA</b> = Servizio Gestione Ambiente, <b>SPP</b> = Servizio Prevenzione e Protezione, <b>DAF</b> = Direttore Amministrativo e Finanza, <b>DPF</b> = Direttore Personale e Formazione, <b>UG</b> = Ufficio Gare, <b>RTA</b> = Responsabili Tecnici d'Area, <b>RAE</b> = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>RLE</b> = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>ACQ</b> = Ufficio Acquisti, <b>AMM</b> = Ufficio Amministrativo, <b>FIN</b> = Ufficio Finanze, <b>UP</b> = Ufficio Personale, <b>RZ</b> = Responsabili di Zona, <b>MAG</b> = Magazzino, <b>CS</b> = Capi Servizio/Capi Squadra																				

## 212.11 Mappatura Articolo 24 Ter Dlgs 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata

Tabella n°10	Delitti di criminalità organizzata - Articolo 24 bis Dlgs 231/01																			
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS	
Associazione per delinquere (Art. 416,sesto comma, c.p.).																				
Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.)																				
Fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)																				
<b>LEGENDA:</b> <b>CdA</b> = Consiglio di Amministrazione, <b>DG</b> = Direzione Generale, <b>CG</b> = Controllo di Gestione, <b>SAQ</b> = Servizio Assicurazione Qualità, <b>SGA</b> = Servizio Gestione Ambiente, <b>SPP</b> = Servizio Prevenzione e Protezione, <b>DAF</b> = Direttore Amministrativo e Finanza, <b>DPF</b> = Direttore Personale e Formazione, <b>UG</b> = Ufficio Gare, <b>RTA</b> = Responsabili Tecnici d'Area, <b>RAE</b> = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>RLE</b> = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, <b>ACQ</b> = Ufficio Acquisti, <b>AMM</b> = Ufficio Amministrativo, <b>FIN</b> = Ufficio Finanze, <b>UP</b> = Ufficio Personale, <b>RZ</b> = Responsabili di Zona, <b>MAG</b> = Magazzino, <b>CS</b> = Capi Servizio/Capi Squadra																				

## 212.12 Mappatura Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

	Delitti contro l'industria e il commercio - Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001																		
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Turbata libertà dell'industria o del commercio. (art. 513 c.p.)																			
Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (art. 513-bis c.p.)																			
Frodi contro le industrie nazionali. (art. 514 c.p.)																			
Frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.)																			
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)																			
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. (art. 517 c.p.)																			
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 -ter c.p.)																			
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.)																			

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 212.13. Mappatura Articolo 25 novies Dlgs 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Articolo 25 novies Dlgs 231/2001																
	CdA	D G	CG	SAQ	SGA	SPP	DAF	DPF	UG	RTA	RAE	RLE	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ
art.171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633																	
art.171-bis, della L. 22 aprile 1941, n. 633		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
art.171-ter, della L. 22 aprile 1941, n. 633																	
art.171-septies, della L. 22 aprile 1941, n. 633																	
art.171-octies, della L. 22 aprile 1941, n. 633																	

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 212.14. Mappatura Articolo 25 decies (25 novies) Dlgs 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Tabella n°12	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Articolo 25 decies (25 novies) Dlgs 231/2001																			
	Cd A	DG	CG	SA Q	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 – bis c.p.)		R												R		R	R			R

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 22.2.15 Mappatura Articolo 25 undecies – Reati Ambientali

### 22.2.15.1 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai reati contro specie animali e vegetali in via di estinzione

REATI CONTRO SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE																					
	Cd A	D G	C G	SA Q	SG A	SP P	D AF	DP F	U G	RT A	R AE	RL E	A C Q	A M M	FI N	UP	RZ	M A G	CS	RL	P M
Articolo 727-bis CP - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette																					
Articolo 733-bis CP - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto																					
Articolo 1 e 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie protette																					
Articolo 3 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Detenzione animali pericolosi																					
LEGENDA: CdA = Consiglio di Amministrazione, DG = Direzione Generale, CG = Controllo di Gestione, SAQ = Servizio Assicurazione Qualità, SGA = Servizio Gestione Ambiente, SPP = Servizio Prevenzione e Protezione, DAF = Direttore Amministrativo e Finanza, DPF = Direttore Personale e Formazione, UG = Ufficio Gare, RTA = Responsabili Tecnici d'Area, RAE = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, RLE = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, ACQ = Ufficio Acquisti, AMM = Ufficio Amministrativo, FIN = Ufficio Finanze, UP = Ufficio Personale, RZ = Responsabili di Zona, MAG = Magazzino, CS = Capi Servizio/Capi Squadra, RL = Responsabile del Logistica Area Facility, PM = Project Manager Area Facility.																					

## 22.2.15.2 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento idrico;

REATI RIGUARDANTI L'INQUINAMENTO IDRICO																					
	Cd A	D G	C G	SA Q	SG A	SP P	D AF	DP F	U G	RT A	R AE	RL E	A C Q	A M M	FI N	UP	RZ	M A G	CS	RL	P M
Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarico acque industriali contenenti sostanze pericolose)					<b>R</b>												<b>R</b>				
LEGENDA: CdA = Consiglio di Amministrazione, DG = Direzione Generale, CG = Controllo di Gestione, SAQ = Servizio Assicurazione Qualità, SGA = Servizio Gestione Ambiente, SPP = Servizio Prevenzione e Protezione, DAF = Direttore Amministrativo e Finanza, DPF = Direttore Personale e Formazione, UG = Ufficio Gare, RTA = Responsabili Tecnici d'Area, RAE = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, RLE = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, ACQ = Ufficio Acquisti, AMM = Ufficio Amministrativo, FIN = Ufficio Finanze, UP = Ufficio Personale, RZ = Responsabili di Zona, MAG = Magazzino, CS = Capi Servizio/Capi Squadra																					

## 22.2.15.3 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati riguardanti i rifiuti

REATI RIGUARDANTI I RIFIUTI																						
	Cd A	D G	C G	SA Q	SG A	SP P	D AF	DP F	U G	RT A	R AE	RL E	A C Q	A M M	FI N	UP	RZ	M A G	CS	RL	P M	
Articolo 256 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata					<b>R</b>						<b>R</b>							<b>R</b>		<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
Articolo 256 comma 3 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di discarica non autorizzata																						
Articolo 256 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Omessa osservanza di prescrizioni nella gestione di una discarica																						
Articolo 256 comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Miscelazione di rifiuti non consentita																						
Articolo 256 comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – rifiuti pericolosi sanitari																						
Articolo 258 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.					<b>R</b>																	

152 (falso in certificato di analisi dei rifiuti)																				
Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti				<b>R</b>				<b>R</b>							<b>R</b>		<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
Articolo 260 commi 1 e 2 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)				<b>R</b>																
Articolo 260-bis comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)				<b>R</b>																
Articolo 260-bis commi 7 e 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)																				
LEGENDA: CdA = Consiglio di Amministrazione, DG = Direzione Generale, CG = Controllo di Gestione, SAQ = Servizio Assicurazione Qualità, SGA = Servizio Gestione Ambiente, SPP = Servizio Prevenzione e Protezione, DAF = Direttore Amministrativo e Finanza, DPF = Direttore Personale e Formazione, UG = Ufficio Gare, RTA = Responsabili Tecnici d'Area, RAE = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, RLE = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, ACQ = Ufficio Acquisti, AMM = Ufficio Amministrativo, FIN = Ufficio Finanze, UP = Ufficio Personale, RZ = Responsabili di Zona, MAG = Magazzino, CS = Capi Servizio/Capi Squadra																				

## 22.2.15.4 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di bonifica dei siti inquinati

REATI DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI																						
	Cd A	D G	C G	SA Q	SG A	SP P	D AF	DP F	U G	RT A	R AE	RL E	A C Q	A M M	FI N	UP	RZ	M A G	CS	RL	P M	
Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Inquinamento del suolo e sottosuolo e omessa bonifica dei siti																						
LEGENDA: CdA = Consiglio di Amministrazione, DG = Direzione Generale, CG = Controllo di Gestione, SAQ = Servizio Assicurazione Qualità, SGA = Servizio Gestione Ambiente, SPP = Servizio Prevenzione e Protezione, DAF = Direttore Amministrativo e Finanza, DPF = Direttore Personale e Formazione, UG = Ufficio Gare, RTA = Responsabili Tecnici d'Area, RAE = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, RLE = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, ACQ = Ufficio Acquisti, AMM = Ufficio Amministrativo, FIN = Ufficio Finanze, UP = Ufficio Personale, RZ = Responsabili di Zona, MAG = Magazzino, CS = Capi Servizio/Capi Squadra																						

## 22.2.15.5 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento atmosferico;

REATI AMBIENTALI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO																						
	Cd A	D G	C G	SA Q	SG A	SP P	D AF	DP F	U G	RT A	R AE	RL E	A C Q	A M M	FI N	UP	RZ	M A G	CS	RL	P M	
Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Inquinamento del suolo e sottosuolo e omessa bonifica dei siti																						
LEGENDA: CdA = Consiglio di Amministrazione, DG = Direzione Generale, CG = Controllo di Gestione, SAQ = Servizio Assicurazione Qualità, SGA = Servizio Gestione Ambiente, SPP = Servizio Prevenzione e Protezione, DAF = Direttore Amministrativo e Finanza, DPF = Direttore Personale e Formazione, UG = Ufficio Gare, RTA = Responsabili Tecnici d'Area, RAE = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, RLE = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, ACQ = Ufficio Acquisti, AMM = Ufficio Amministrativo, FIN = Ufficio Finanze, UP = Ufficio Personale, RZ = Responsabili di Zona, MAG = Magazzino, CS = Capi Servizio/Capi Squadra																						

## 22.2.15.6 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento provocato da navi

REATI DI INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI																					
	CdA	DG	CG	SAQ	SGA	SPP	DAF	DPF	UG	RTA	RAE	RLE	ACQ	AMM	FIN	UP	RZ	MAG	CS	RL	PM
Articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 6 novembre 2007, n.202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi																					
LEGENDA: CdA = Consiglio di Amministrazione, DG = Direzione Generale, CG = Controllo di Gestione, SAQ = Servizio Assicurazione Qualità, SGA = Servizio Gestione Ambiente, SPP = Servizio Prevenzione e Protezione, DAF = Direttore Amministrativo e Finanza, DPF = Direttore Personale e Formazione, UG = Ufficio Gare, RTA = Responsabili Tecnici d'Area, RAE = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, RLE = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, ACQ = Ufficio Acquisti, AMM = Ufficio Amministrativo, FIN = Ufficio Finanze, UP = Ufficio Personale, RZ = Responsabili di Zona, MAG = Magazzino, CS = Capi Servizio/Capi Squadra																					

## 22.2.15.7 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati Ambientali

Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati Ambientali																					
	CdA	DG	CG	SAQ	SGA	SPP	DAF	DPF	UG	RTA	RAE	RLE	ACQ	AMM	FIN	UP	RZ	MAG	CS	RL	PM
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);																					
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);																					
Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.);		<b>R</b>																	<b>R</b>		
Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali;																					
Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies c.p.).																					
LEGENDA: CdA = Consiglio di Amministrazione, DG = Direzione Generale, CG = Controllo di Gestione, SAQ = Servizio Assicurazione Qualità, SGA = Servizio Gestione Ambiente, SPP = Servizio Prevenzione e Protezione, DAF = Direttore Amministrativo e Finanza, DPF = Direttore Personale e Formazione, UG = Ufficio Gare, RTA = Responsabili Tecnici d'Area, RAE = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, RLE = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, ACQ =																					

## 22.2.16 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

	CdA	DG	CG	SAQ	SGA	SPP	DAF	DPF	UG	RTA	RAE	RLE	ACQ	AMM	FIN	UP	RZ	MAG	CS	RL	PM
art. 22 comma 12-bis del d.lgs. n. 286/98								R								R			R		

LEGENDA: CdA = Consiglio di Amministrazione, DG = Direzione Generale, CG = Controllo di Gestione, SAQ = Servizio Assicurazione Qualità, SGA = Servizio Gestione Ambiente, SPP = Servizio Prevenzione e Protezione, DAF = Direttore Amministrativo e Finanza, DPF = Direttore Personale e Formazione, UG = Ufficio Gare, RTA = Responsabili Tecnici d'Area, RAE = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, RLE = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, ACQ = Ufficio Acquisti, AMM = Ufficio Amministrativo, FIN = Ufficio Finanze, UP = Ufficio Personale, RZ = Responsabili di Zona, MAG = Magazzino, CS = Capi Servizio/Capi Squadra

## 22.2.17 Mappatura delle aree a rischio relativamente al Reato Razzismo e xenofobia (art. 3 della L. 13/10/1975 n. 654)

	Razzismo e xenofobia (art. 3 della L. 13/10/1975 n. 654)																			
	CdA	DG	CG	SAQ	SGA	SPP	DAF	DPF	UG	RTA	RAE	RLE	ACQ	AMM	FIN	UP	RZ	MAG	CS	
Razzismo e xenofobia (art. 3 della L. 13/10/1975 n. 654)								R		R								R		

LEGENDA: **CdA** = Consiglio di Amministrazione, **DG** = Direzione Generale, **CG** = Controllo di Gestione, **SAQ** = Servizio Assicurazione Qualità, **SGA** = Servizio Gestione Ambiente, **SPP** = Servizio Prevenzione e Protezione, **DAF** = Direttore Amministrativo e Finanza, **DPF** = Direttore Personale e Formazione, **UG** = Ufficio Gare, **RTA** = Responsabili Tecnici d'Area, **RAE** = Responsabile applicazione norma etica/sistema di responsabilità sociale, **RLE** = Responsabile dei lavoratori per la norma etica/sistema di responsabilità sociale, **ACQ** = Ufficio Acquisti, **AMM** = Ufficio Amministrativo, **FIN** = Ufficio Finanze, **UP** = Ufficio Personale, **RZ** = Responsabili di Zona, **MAG** = Magazzino, **CS** = Capi Servizio/Capi Squadra

## 22.23. Reati Fiscali (Articolo 25 quinquiesdecies Dlgs 231/2001)

	AD	AQ	AC	CF	CG	CI	CU O	CM	DIE	DO	DR U	FM	FST	RL S	SIT
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 del DLT 10/03/2000, n. 74	<b>B</b>			<b>B</b>											
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del DLT 10/03/2000, n. 74	<b>B</b>			<b>B</b>											
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 del DLT 10/03/2000, n. 74	<b>B</b>			<b>B</b>											
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 1 del DLT 10/03/2000, n. 74	<b>B</b>			<b>B</b>											
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 2 bis del DLT 10/03/2000, n. 74	<b>B</b>			<b>B</b>											
occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del DLT 10/03/2000, n. 74	<b>B</b>			<b>B</b>											
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 del DLT 10/03/2000, n. 74	<b>B</b>			<b>B</b>											
<p><b>LEGENDA DELLE FUNZIONI AZIENDALI:</b> <b>AD</b> Amministratore Delegato/Direzione; <b>AQ</b> Ufficio Acquisti + Team di Valutazione dei Fornitori; <b>AC</b> Addetti Cucine: Addetto Servizio Ristorazione + Addetto Servizio Sanificazione + Magazziniere; <b>CF</b> Contabilità e Finanza + Impiegato Amministrativo; <b>CG</b> Controllo di Gestione; <b>CI</b> Capo Impianto + Cuoco e Aiuto-Cuoco; <b>CUO</b> Cuoco e Aiuto Cuoco; <b>CM</b> Commerciale e Marketing + Impiegato Commerciale + Ufficio Gare e Appalti; <b>DIE</b> Dietista; <b>DO</b> Direzione Operativa + Ufficio Operativo + Ispettore Operativo + Impiegato Operativo; <b>DRU</b> Direzione Risorse Umane + Kaizen Team; <b>FM</b> Facility Management; <b>FST</b> Food Safety Team + Food Safety Team Leader + Servizio Qualità e Igiene + Ufficio Qualità e Igiene + Resp. UQI + Resp. SQI + Responsabile SGIQSA; <b>RLS</b> Responsabile Lavoratori per la Sicurezza + Responsabile Lavoratori SA8000 + Responsabile SGIQSA + Responsabile SPP + Responsabile Servizio Qualità e Igiene + Responsabile Ufficio Qualità e Igiene + Servizio Prevenzione e Protezione + Ufficio Qualità e Igiene; <b>SIT</b> Servizio IT</p> <p><b>LEGENDA DEI GRADI DI RISCHIO:</b> <b>B</b> basso; <b>M</b> medio; <b>A</b> alto.</p>															

## 22.24. Articolo 25 sexiesdecies Dlgs 231/2001 – REATI DI CONTRABBANDO

Reato:	AMM	DG	SIST Q.	PROD.	SPP	ACQ.	COMM	U.T.
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 1973/43);								
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 1973/43);								
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 1973/43);								
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 1973/43);								
Contrabbando nelle zone extra-doganale (art. 286 DPR 1973/43);								
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 1973/43);								
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 1973/43);								
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 1973/43);								
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 1973/43);								
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 1973/43);								
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 1973/43);								
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 1973/43);								
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 1973/43);								
Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 1973/43);								
Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 DPR 1973/43).								

**LEGENDA DELLE FUNZIONI AZIENDALI:** **AD** Amministratore Delegato/Direzione; **AQ** Ufficio Acquisti + Team di Valutazione dei Fornitori; **AC** Addetti Cucine: Addetto Servizio Ristorazione + Addetto Servizio Sanificazione + Magazziniere; **CF** Contabilità e Finanza + Impiegato Amministrativo; **CG** Controllo di Gestione; **CI** Capo Impianto + Cuoco e Aiuto-Cuoco; **CUO** Cuoco e Aiuto Cuoco; **CM** Commerciale e Marketing + Impiegato Commerciale + Ufficio Gare e Appalti; **DIE** Dietista; **DO** Direzione Operativa + Ufficio Operativo + Ispettore Operativo + Impiegato Operativo; **DRU** Direzione Risorse Umane + Kaizen Team; **FM** Facility Management; **FST** Food Safety Team + Food Safety Team Leader + Servizio Qualità e Igiene + Ufficio Qualità e Igiene + Resp. UQI + Resp. SQI + Responsabile SGIQSA; **RLS** Responsabile Lavoratori per la Sicurezza + Responsabile Lavoratori SA8000 + Responsabile SGIQSA + Responsabile SPP + Responsabile Servizio Qualità e Igiene + Responsabile Ufficio Qualità e Igiene + Servizio Prevenzione e Protezione + Ufficio Qualità e Igiene; **SIT** Servizio IT

**LEGENDA DEI GRADI DI RISCHIO:** **B** basso; **M** medio; **A** alto.

	CdA	DG	CG	CG	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Frode in competizioni sportive Art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401																			
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa Art 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401																			
<p><b>LEGENDA DELLE FUNZIONI AZIENDALI:</b> <b>AD</b> Amministratore Delegato/Direzione; <b>AQ</b> Ufficio Acquisti + Team di Valutazione dei Fornitori; <b>AC</b> Addetti Cucine: Addetto Servizio Ristorazione + Addetto Servizio Sanificazione + Magazziniere; <b>CF</b> Contabilità e Finanza + Impiegato Amministrativo; <b>CG</b> Controllo di Gestione; <b>CI</b> Capo Impianto + Cuoco e Aiuto-Cuoco; <b>CUO</b> Cuoco e Aiuto Cuoco; <b>CM</b> Commerciale e Marketing + Impiegato Commerciale + Ufficio Gare e Appalti; <b>DIE</b> Dietista; <b>DO</b> Direzione Operativa + Ufficio Operativo + Ispettore Operativo + Impiegato Operativo; <b>DRU</b> Direzione Risorse Umane + Kaizen Team; <b>FM</b> Facility Management; <b>FST</b> Food Safety Team + Food Safety Team Leader + Servizio Qualità e Igiene + Ufficio Qualità e Igiene + Resp. UQI + Resp. SQI + Responsabile SGIQSA; <b>RLS</b> Responsabile Lavoratori per la Sicurezza + Responsabile Lavoratori SA8000 + Responsabile SGIQSA + Responsabile SPP + Responsabile Servizio Qualità e Igiene + Responsabile Ufficio Qualità e Igiene + Servizio Prevenzione e Protezione + Ufficio Qualità e Igiene; <b>SIT</b> Servizio IT</p> <p><b>LEGENDA DEI GRADI DI RISCHIO:</b> <b>B</b> basso; <b>M</b> medio; <b>A</b> alto.</p>																			

**21.25. Art. 25-quaterdecies. Dlgs 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.**

	CdA	DG	CG	CG	SG A	SPP	DA F	DP F	UG	RT A	RA E	RL E	AC Q	AM M	FIN	UP	RZ	MA G	CS
Frode in competizioni sportive Art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401	B	B																	
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa Art 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401																			
<p><b>LEGENDA DELLE FUNZIONI AZIENDALI:</b> <b>CdA:</b> Consiglio di Amministrazione; <b>DG:</b> Direttore Generale; <b>AeF:</b> Servizi Amministrativi e Finanziari; <b>Svil:</b> Sviluppo Progetti; <b>GIm:</b> Gestione Impianti; <b>Sic:</b> Sicurezza; <b>Q:</b> Qualità; <b>CSP:</b> Divisione CSP; <b>Mob:</b> Mobilità Elettrica.</p> <p><b>LEGENDA DEI GRADI DI RISCHIO:</b> <b>B</b> basso; <b>M</b> medio; <b>A</b> alto.</p>																			

(Allegato n.1) <sup>1</sup>

### MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Data / Periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	Ufficio (indicare denominazione e indirizzo della struttura) All'esterno dell'ufficio (indicare luogo ed indirizzo)
Completa descrizione degli atti o dei fatti	
Presunto/i autore/i degli atti o dei fatti	
Presunti altri eventuali soggetti a conoscenza degli atti o dei fatti e/o in grado di riferire sul medesimo	
Eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della sussistenza dei fatti/atti segnalati	
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	

Il segnalante dichiara l'assenza di qualsiasi interesse privato collegato alla segnalazione.

*OPPURE*

Il segnalante dichiara la sussistenza di un interesse privato collegato alla dichiarazione, di seguito evidenziato: ... (*descrizione dell'interesse*)

Luogo, data

Firma

---

<sup>1</sup> La segnalazione, per garantire la riservatezza del segnalante, deve essere inserita in busta chiusa con la dicitura "riservata personale" e intestata all'Organismo di Vigilanza o ad uno dei suoi componenti, quale soggetto preposto alla ricezione della segnalazione, che riceverà la busta chiusa nella propria posta personale.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ORLANDO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, il Guardasigilli, CANCELLIERI

13G00105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 aprile 2013, n. 62.

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Disposizioni di carattere generale*

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi titolo, ai titolari, di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

### Art. 3.

#### *Principi generali*

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la nazione, con disciplina ed onore, e, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge perseguendo l'interesse pubblico senza abusi e della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici, sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, etnia, orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

### Art. 4.

#### *Regali, compensi e altre utilità*

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarne benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti ai suoi istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, di cui sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

### Art. 5.

#### *Partecipazione ad associazioni e organizzazioni*

1. Nel rispetto della disciplina vigente del titolo di associazione, il dipendente, prima di aderire o di appartenere ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

#### Art. 6.

##### *Comunicazione degli interessi, finanziari e conflitti d'interesse*

1. Fatti restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi e regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo ritenuti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi di parenti di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

#### Art. 7.

##### *Obbligo di astensione*

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convergenza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

#### Art. 8.

##### *Prevenzione della corruzione*

1. Il dipendente assiste le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'attività di lavoro. In particolare il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

#### Art. 9.

##### *Trasparenza e tracciabilità*

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni nonnative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'adozione, ripetizione e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

#### Art. 10.

##### *Comportamento nei rapporti privati*

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative e con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfotta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere e utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

#### Art. 11.

##### *Comportamento in servizio*

1. Fatto restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente salvo giustificato motivo, non licenzia né adotta comportamenti tali da fargli cadere su altri dipendenti il compito di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio astenendosi dal trasporre terzi, se non per motivi d'ufficio.

#### Art. 12.

##### *Rapporti con il pubblico*

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa conoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, cortesia e disponibilità, nel rispondere alle corrispondenze, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni

che gli siano richieste in online al comportamento proprio e di alh-idi.pe.ndel lti dell'ufficio dei ql.mli ha la responsabilità od il coomam.el lto. Nelle ape-razioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente l-ispetta, salvo diver e esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'annministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta presfazioni a cui sia tenuto con motivazioni genel-iche. Il dipendente rispetfa gli appllllamenti con i cittadini e l-isponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esp-limere valutazioni e diffondere infonauazioni a tutela dei diritti sindacal il dipendente si astiene & dichiarazioni pubblici.e offensive nei confronti dell'amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrati one che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di ql.mlità e di qmmtità fissati dati'amministrazione ancl.e nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro infon:nazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente l10n assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni pro12rie o alwui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, l1dle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di a.ocesso, :infonnando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in matei-ia di accesso e dai regolamenti della prop1-ia ammi l lstrazione.

5. Il d1pel1dente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tl1lrela e trattamento dei dati personali e, qnrtlora s:ia l-ichierto orahnente di fornire infonnazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'ac.coglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla ricli.esta cura sulla base delle disposizioni intene, che la stessa venga inolh'ata all'ufficio co:mpetente della medesima amministrazione.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni particolari per i dirigenti.*

1. F'enna l'esfando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti i vi compresi i titolai-i di incai-ico ai sensi dell'articolo 19, c01mn.a 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, il 267, ai soggetti che svo]gono fon:zioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione-delle autorità politiche, noncl.é ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge 0011 diligenza le fitmzioni ad esso spettatiti in base all'atto di conferimento detn'incarico persegue gli obiettivi.vi assegnati e adotfa l.1111 comportamento organizzativo adegimto per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli alh-i interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado coniuge o convivente che esercitano attività politiche professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio clie dovrà dirigere o che siano ,coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le infmmazioni sulla propria situazione patmoliiale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dit-igente assmue atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un COlllflOrtame1lto esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, ahresi, clie le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in l1esstm caso, per esige12e personali.

5. Il dit-igente cura, compatibilmente con le l-isorse disponibili, il benessere orgaiizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l' instam-arsi di rappmii cordiali e l-ispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla cii-colazione delle informazioni, alla fonauazione e all'aggiornamento del pei-sonale, all'inclusione e alla valm-izzazione delle differenze di generie e di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa l-iparlzione del cal-ico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del l:ersonale a sua disposizione. Il dit-igente affida gli incanchi aggiuntivi in base alla professionalità e, per qitmnto possibile, secondo ci-iteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del pe1-sonale assegnato alla stn1ttura cui è preposto con imparzialità e l-ispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dit-igente intraprende con teinpestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivame1l1te l'illecito all'autorità disciplinare prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inolh-aire f.empestiva denlllllclia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla ,colie dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceve segnalazione di un :illecito da parte di un dipendente, adotta ogni ,cautela di legge affinché sia tl1lrelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua ideiltà nel procedimento disciplinai e, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dit-igente, nei limiti delle sue possibilità, evita clie notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzaeione, all'attività e ai dipende1l1ti pubblici possano diffondersi. Favol-isce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

## Ait. 14.

*Contratti ed altri atti negoziali*

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non neon-e a mediazione del teizn, ne con l' Sponde o pmmette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né J?eF facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai 0011111112 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

## Att. 15.

*Vigilanza, monitoraggio e attività formative*

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si confondono alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. È responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 113, 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7 della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle norme e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse finanziarie e strutturali disponibili a legislazione vigente.

## Alt. 16.

*Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice*

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della detenni.nazione del tipo e dell'entità dlla salllzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del co:mporlam.ento eall'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenz.a. Le sanzioni applicabili sono quelle l?reviste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsiveche possono esser.e all?Plicate esclusivame-11te nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli arti.coli 4, qualorn concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata cotTe-lazione di questi ultimi con il compi.mento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, conlllllil 2 14, comma 2, primo periodo valutata ai sensi del primo peiiodo. La disposizione di cui al secondo pe-11iodo si applica altresì nei casi di recidiva negli iUeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6 comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, plimo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteliori cliteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta fenna. la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Resfuno femù gli ulteliori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da. nonne di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

A. tt. 17.

#### *Disposizioni finali e abrogazioni*

1. Le amùnistrizioni danno la più mnpia diffusione al :prese-11lte decreto, pu!bblicandolo sul prop1io sito internet istituzionale e nella rete intranet, nouclié trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolai di contrntti di consulenza o collaborazione e a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolmi di organi e di incmichi negli uffici di diretta collaborazione dei veltici politici deU'amministrazione, noucli.é ai collabornt01i a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornit:ici di seivizi in favore dell'mministrn.z:ione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferime-11to dell'i.nemico, consegna e fa sottoscrive-re ai nuovi assunti, con rapporti comunq!lle denonùnati, copia del codice di comportamento.

2. Le ailunistrizioni danno la più a:mpia diffusione ai codici di comportmmento da ciascuna defuùti ai sensi dell'articolo 54, comma S, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità pr.evis:te dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Minist:i-o per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportmmento dei dipendenti deUe pubbliche amminist:i-azi.oni", pubblicato nella *Gazz.etta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccol4t- ufficia]e deg]i atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addi, 16 apr.1e 2013

NAPOLHA O

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PATR.ONI GRIFI, *Ministro per la pllhblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, il *Guardasigilli*: SEVERuNO

Registrato alla *Corte dei conti* ii 23 mi,ggto 2013  
Registro 11. 4, foglio n. 300

NOTE

AWERITNZ:'<

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, collllll.33, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, alsolo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Noie alle pn,mes5e.*

- L'art 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Preside,nte della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di em.lmue i decreti aventi valo!edi legge ed i regolamenti

- Si ripona il testo dell'art. 17, comma I, della legge 23 agosto 1988,n.400:

«An. 17 (*Regolamenti*). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei fogolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti nonne di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

e) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge..s, emre che non si traiti di materie comunque riservate alfa legge..,

dJ l'organi=zione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizionii dettate dalla legge;

e) -

2-4-I1Y"(Omissis). 11.

- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Nome generali sull'ordinamento del favore alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

11.Art. 54 (*Codic.e di comportamento*). - 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti cleUe pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fe:noru.e.ui di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla Clllfa dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione aUe fl11nzioni attribuite, e oomtrque prevede per n11ti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie fhozioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di corte.sia.

Il presente modello di organizzazione è stato redatto dallo  
Studio-231 dell'Avv. Attilio Franchi & C.  
corrente in Brescia, contrada Santa Croce 13  
Tel. 030 44311 - Fax: 030 49208  
E Mail: [info@Studio-231.it](mailto:info@Studio-231.it)